

Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari



Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari

15 marzo 2011

Sommario

	Pag.
Glossario	7
Premessa	9
Adesione al Codice di Autodisciplina	11
PARTE I – PROFILO DELLA SOCIETÀ E DEL GRUPPO	13
La governance di Intesa Sanpaolo	13
Il Gruppo Intesa Sanpaolo	14
- Il ruolo di Capogruppo e l'attività di direzione e coordinamento	14
- Il Regolamento del Gruppo	15
PARTE II – ASSETTI PROPRIETARI	19
Premessa	19
Struttura del capitale sociale	19
- Azioni ordinarie e azioni di risparmio	19
- Titoli negoziati su mercati extracomunitari	20
- Azioni proprie	20
Trasferimento delle azioni	20
Azionariato	20
- Principali azionisti	20
- Accordi parasociali	20
Clausole di "change of control"	24
Patrimoni destinati	24
PARTE III – INFORMAZIONI SULL'ADESIONE AL CODICE DI AUTODISCIPLINA E ALTRE INFORMAZIONI SUL GOVERNO SOCIETARIO	25
Il sistema dualistico di amministrazione e controllo	25
Il Consiglio di Sorveglianza	27
ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	27
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	29
- Composizione e nomina	29
- Durata in carica, sostituzione e revoca	31
- Presidente e Vice Presidenti	32
- Requisiti di onorabilità e professionalità	33
- Incarichi di amministrazione o di controllo dei Consiglieri di Sorveglianza	34
CONSIGLIERI INDIPENDENTI	34
COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO	35
- Comitato Nomine	37
- Comitato Remunerazioni	38

- Comitato per il Controllo	40
- Comitato per le Strategie	43
- Comitato per il Bilancio	44
- Comitato per le Operazioni con Parti Correlate	45
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA	45
- Convocazione delle riunioni	46
- Informativa ai Consiglieri	46
- Svolgimento delle riunioni e processo deliberativo	46
- Frequenza delle riunioni e partecipazione dei Consiglieri	47
- Impugnativa delle delibere	48
- Autovalutazione su dimensione, composizione e funzionamento	48
Il Consiglio di Gestione	49
ATTRIBUZIONI E FACOLTÀ DEL CONSIGLIO DI GESTIONE	49
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE	51
- Composizione e nomina	51
- Durata in carica, sostituzione e revoca	52
- Consiglieri esecutivi e non esecutivi	52
- Presidente e Vice Presidenti	53
- Consigliere Delegato	54
- Consiglieri di Gestione indipendenti	55
- Requisiti di onorabilità e professionalità	55
- Incarichi di amministrazione o di controllo dei Consiglieri di Gestione	56
COMMISSIONI SPECIALIZZATE INTERNE AL CONSIGLIO DI GESTIONE: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO	56
- Commissione Piano d'impresa e Operazioni straordinarie	58
- Commissione Adeguatezza patrimoniale e Bilancio	58
- Commissione Crediti e Rischi	59
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI GESTIONE	59
- Convocazione delle riunioni	59
- Informativa ai Consiglieri	60
- Svolgimento delle riunioni e processo deliberativo	60
- Frequenza delle riunioni e partecipazione dei Consiglieri	61
- Impugnativa delle delibere	62
- Autovalutazione su dimensione, composizione e funzionamento	62
IL SISTEMA DELLE DELEGHE	63
FLUSSI INFORMATIVI AGLI ORGANI SOCIALI E TRA GLI ORGANI SOCIALI	63
Struttura operativa	65
- Business Unit, Aree di Responsabilità e Direzioni Centrali	65
- Direttori Generali	66
- Comitati di Gruppo	69
I sistemi di remunerazione e incentivazione	70
SISTEMI DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE DEGLI ESPONENTI	70
- Consiglieri di Sorveglianza	70
- Le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione, dei Consiglieri esecutivi e del Consigliere Delegato	70
- Indennità di fine rapporto	73
LA POLITICA DI REMUNERAZIONE E DI INCENTIVAZIONE DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI NEL 2010	74
- L'evoluzione dei sistemi di remunerazione	74
- Ragioni, finalità e criteri delle politiche remunerative	74
- Direttori Generali e altri componenti del Management	75

- Dirigente preposto e Responsabili delle Funzioni di controllo interno	76
- Altre categorie di Personale	76
- Parametri utilizzati per il calcolo delle componenti variabili	77
- Iter seguito nell'elaborazione delle politiche di remunerazione	77
- Verifiche della Funzione di revisione interna sul sistema di remunerazione e incentivazione	77
- Tipologia e impatto delle eventuali modificazioni rispetto alle politiche già approvate	78
- Trattamento previsto in caso di scioglimento del rapporto di lavoro	79
Il sistema dei controlli	80
IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	80
- Principali caratteristiche	80
- Ruolo degli Organi societari	81
- Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari	83
- Controlli interni relativi all'informativa contabile e finanziaria	84
- Controlli sui rischi aziendali	85
- Il Chief Risk Officer	85
- Il Risk Management	85
- La Funzione di conformità	87
- Il Presidio della qualità del credito	87
- La Funzione di validazione interna	88
- I controlli di terzo livello e la Funzione di revisione interna	88
L'ORGANISMO DI VIGILANZA E IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/2001	89
LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI	90
IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI	91
Gestione dei conflitti di interesse	92
- Premessa	92
- Operazioni con parti correlate	92
- Obbligazioni degli esponenti bancari	95
- Interessi dei Consiglieri di Gestione	95
- Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza	95
- Policy per la gestione dei conflitti di interesse	96
- Policy per le operazioni personali	96
Trattamento delle informazioni societarie	98
- Informazioni privilegiate	98
- Internal Dealing e Insiders List	98
Rapporti con gli azionisti e la comunità finanziaria	100
Assemblee degli azionisti: meccanismi di funzionamento e diritti degli azionisti	101
- L'Assemblea degli azionisti	101
- Competenze dell'Assemblea	101
- Convocazione e funzionamento	102
- Diritto di intervento e rappresentanza	103
- Integrazione dell'ordine del giorno	103
- Diritti di voto	103
- Quorum costitutivi e deliberativi	104
- Impugnativa delle deliberazioni assembleari	104
- L'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio	105
- Diritto di recesso	105
La responsabilità sociale	106

PARTE IV – TABELLE DI SINTESI E PROSPETTO DI CONFRONTO CON I PRINCIPI E I CRITERI APPLICATIVI DEL CODICE	107
1. Struttura del Consiglio di Sorveglianza e dei Comitati	107
2. Elenco degli altri incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Consiglieri di Sorveglianza in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni	108
3. Struttura del Consiglio di Gestione e delle Commissioni specializzate	110
4. Elenco degli altri incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Consiglieri di Gestione in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni	111
5. “Check List”	112
6. “Art. 123-bis - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”	126

Glossario

AGCM:

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, istituzione indipendente, che, tra l'altro, garantisce il rispetto delle regole che vietano le intese anticoncorrenziali tra imprese, gli abusi di posizione dominante e le concentrazioni in grado di creare o rafforzare posizioni dominanti dannose per la concorrenza (cfr. anche il sito internet www.agcm.it)

Banca d'Italia:

Banca d'Italia - banca centrale della Repubblica italiana, parte del Sistema europeo di banche centrali e dell'Eurosistema - è un istituto di diritto pubblico le cui principali funzioni sono dirette ad assicurare, tra l'altro, la stabilità e l'efficienza del sistema finanziario perseguendo la sana e prudente gestione degli intermediari nonché l'osservanza delle disposizioni che disciplinano la materia (cfr. anche il sito internet www.bancaditalia.it)

Borsa o Borsa Italiana:

Borsa Italiana S.p.A., società avente ad oggetto l'organizzazione, la gestione e lo sviluppo dei mercati per la negoziazione di strumenti finanziari, in cui sono ammessi anche quelli emessi da Intesa Sanpaolo S.p.A. (cfr. anche il sito internet www.borsaitaliana.it)

c.c.:

codice civile

Capogruppo:

Intesa Sanpaolo quale Capogruppo del Gruppo Bancario, ai sensi del Testo unico bancario

Codice di Autodisciplina o Codice:

Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e pubblicato nel marzo 2006, in materia di principi di governo societario applicabili alle società quotate

Consob:

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Autorità amministrativa indipendente la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano (cfr. anche il sito internet www.consob.it)

Dirigente preposto:

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Disposizioni di Vigilanza:

Disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni di regolamentazione, indirizzate alle banche e ai gruppi bancari

Financial Stability Board o FSB:

Financial Stability Board è un Organismo indipendente che, in collaborazione con le istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e nell'interesse della stabilità finanziaria globale, promuove lo sviluppo e il rafforzamento di regolamentazione e supervisione efficaci nonché di specifiche policies di settore (cfr. anche il sito internet www.financialstabilityboard.org)

Gruppo Bancario o Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo:

il Gruppo Bancario è composto dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali - con sede legale in Italia e all'estero - dalla stessa controllate, direttamente o indirettamente

Gruppo o Gruppo Intesa Sanpaolo:

il Gruppo è composto dalla Capogruppo Intesa Sanpaolo e dalle società - con sede legale in Italia e all'estero - dalla stessa controllate direttamente o indirettamente, ivi comprese le società che non fanno parte del Gruppo Bancario

Intesa Sanpaolo o Società o Banca:

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Nuove Disposizioni di Vigilanza:

“Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”, adottate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008, e - con specifico riferimento ai sistemi di remunerazione e incentivazione - Provvedimento n. 321560 del 28 ottobre 2009 (in recepimento dei principi e degli standard applicativi emanati dall'FSB)

Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob:

Regolamento emanato, ai sensi del Testo unico della finanza, dalla Banca d'Italia e dalla Consob in data 29 ottobre 2007, in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento

Regolamento Emittenti:

Regolamento di attuazione del Testo unico della finanza, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni

Regolamento di Borsa:

Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana

Regolamento Consob parti correlate:

Regolamento di attuazione dell'art. 2391-bis c.c., emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate realizzate da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio direttamente o tramite società controllate

Relazione:

la presente Relazione su Governo Societario e Assetti Proprietari

Statuto:

Statuto sociale di Intesa Sanpaolo (consultabile nel sito internet group.intesasanpaolo.com, sezione Governance)

Testo unico bancario:

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia

Testo unico della finanza:

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

Premessa

La presente Relazione - il cui testo è disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com (sezione Governance) - è stata redatta sulla base di quanto previsto dall'art. 123-bis del Testo unico della finanza, ai sensi del quale gli emittenti devono annualmente fornire al mercato una serie di informazioni, dettagliatamente individuate dalla norma in oggetto, relative agli assetti proprietari, all'adesione a codici di comportamento in materia di governo societario nonché alla struttura e al funzionamento degli organi sociali ed alle pratiche di governance effettivamente applicate.

Art. 123-
bis, c. 2,
lett. a), Tuf

La Relazione peraltro, oltre che un preciso adempimento di legge, rappresenta per Intesa Sanpaolo, da un lato, un'occasione di periodica e complessiva auto-analisi, dall'altro, un importante veicolo di comunicazione con i propri azionisti, con gli investitori e con il mercato, atto a condurli all'interno dei meccanismi di governance che presidono al funzionamento della Banca.

In tale quadro, vengono via via delineati, sullo sfondo di un'introduzione generale, gli assetti proprietari, i profili di concordanza con le prescrizioni del Codice di Autodisciplina, le limitate dissonanze con queste ultime e le motivazioni che le sorreggono, anche nella prospettiva del modello dualistico di amministrazione e controllo, nonché gli organi di presidio delle funzioni aziendali e la rete di interrelazioni che ne assicurano la coesione nell'unitarietà del disegno complessivo.

In particolare, la Relazione consta di quattro parti, secondo lo schema già adottato per la Relazione 2010. La prima parte traccia un breve profilo della Società e del suo modello di governo societario nonché della struttura del Gruppo; la seconda riporta l'informativa sugli assetti proprietari, fatte salve talune informazioni che, per maggiore chiarezza, sono state inserite nella parte successiva; la terza parte si sofferma in modo più puntuale sulle motivazioni che hanno condotto alla scelta del modello dualistico, sui profili di adesione al Codice e sulla corporate governance della Banca; la quarta parte, infine, include tabelle di sintesi sulla struttura del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione.

Con l'obiettivo di rendere più immediata la trattazione, sono stati collocati, a lato del testo, appositi riquadri di richiamo dei Principi e dei Criteri del Codice di volta in volta rilevanti nonché delle indicazioni contenute nel comma 1 (assetto proprietario) e nel comma 2 (governo societario) dell'art. 123-bis del Testo unico della finanza.

Sempre nell'ottica di migliorare l'efficacia della comunicazione, nella quarta parte sono riportate due "check list" nelle quali, da un lato, sono elencati i Principi e i Criteri applicativi del Codice e le previsioni dell'art. 123-bis e, dall'altro, ne viene segnalata l'attuazione (eventualmente con adattamenti) o la disapplicazione, con richiamo della pagina del documento in cui la materia è trattata.

La consultazione di tali "check list", peraltro, non va disgiunta dalle precisazioni e dagli approfondimenti che, nel testo della Relazione, circostanziano il profilo applicativo delle singole disposizioni.

Le informazioni fornite nella presente Relazione sono riferite, salva diversa indicazione, al 15 marzo 2011, data della sua approvazione da parte del Consiglio di Gestione e della relativa presa d'atto da parte del Consiglio di Sorveglianza.

La Relazione è stata sottoposta alla società di revisione Reconta Ernst & Young, al fine delle verifiche e del giudizio di coerenza previsti dal predetto art. 123-bis. I risultati dell'attività svolta dalla società di revisione sono riportati nella Relazione redatta da quest'ultima ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010, allegata al bilancio d'esercizio 2010 della Banca.

Adesione al Codice di Autodisciplina

Intesa Sanpaolo aderisce al Codice di Autodisciplina, reperibile nel sito internet di Borsa Italiana, (sezione Borsa Italiana/Regolamenti/Corporate Governance). La struttura di governance adottata dalla Banca si informa, pertanto, anche alle finalità e alle indicazioni dallo stesso espresse, allo scopo di garantire effettive e trasparenti ripartizioni di ruoli e responsabilità dei propri Organi sociali e in particolare, tenendo anche conto delle disposizioni di vigilanza, un corretto equilibrio tra funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo.

Art. 123-bis, c. 2, lett. a), Tuf

Intesa Sanpaolo ha peraltro adattato principi e criteri del Codice al proprio sistema dualistico di governance, avvalendosi della facoltà concessa dal Codice stesso per i modelli di amministrazione e controllo alternativi a quello tradizionale ed in coerenza con gli obiettivi di buon governo societario, trasparenza informativa e tutela degli investitori e del mercato nonché degli interessi di tutti gli stakeholder con cui la Banca interagisce nello svolgimento del proprio business.

12.P.1.

Inoltre, nella consapevolezza che un efficiente governo societario rappresenta un elemento essenziale per il perseguimento dei propri obiettivi, la Società valuta costantemente eventuali aggiornamenti del proprio assetto di governance al fine di allinearli non soltanto all'evoluzione del contesto normativo ma anche alle best practice a livello nazionale e internazionale.

Anche a dimostrazione di tale impegno, a Intesa Sanpaolo è stato riconosciuto nel 2009 il Premio Speciale per la Governance Societaria.

Si rammenta peraltro che Intesa Sanpaolo - in quanto Banca - deve comunque strutturare il proprio assetto organizzativo nel rigoroso rispetto delle norme contenute nel Testo unico bancario nonché delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia nell'esercizio della propria funzione di vigilanza.

Parte I – Profilo della Società e del Gruppo


Intesa Sanpaolo è una Banca quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, direttamente e anche per il tramite di società controllate, nonché ogni altra operazione strumentale o connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La governance di Intesa Sanpaolo

La struttura di governo societario di Intesa Sanpaolo si basa sul modello dualistico di amministrazione e controllo, caratterizzato dalla presenza di un Consiglio di Sorveglianza e di un Consiglio di Gestione.

In particolare, anche alla luce dell'adesione al Codice di Autodisciplina, il sistema di amministrazione e controllo di Intesa Sanpaolo si articola negli Organi societari di seguito riportati, le cui attribuzioni e norme di funzionamento sono contenute nelle disposizioni di legge e regolamentari, nelle deliberazioni assunte in materia dalle Autorità competenti, nello Statuto e nei Regolamenti interni.

Informazioni generali sulla governance e di dettaglio in merito agli Organi societari sono contenute nella terza parte della Relazione, nelle sezioni ad essi rispettivamente dedicate.



Il Gruppo Intesa Sanpaolo

Il ruolo di Capogruppo e l'attività di direzione e coordinamento

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è attivo nella prestazione dei servizi bancari, finanziari, di investimento, della gestione collettiva del risparmio e assicurativi.

Intesa Sanpaolo è la Capogruppo del Gruppo Bancario omonimo e controlla inoltre altre società che appartengono al Gruppo c.d. economico.

In veste di Capogruppo del Gruppo Bancario, Intesa Sanpaolo esercita, ai sensi del Testo unico bancario, attività di direzione e coordinamento nei confronti delle società appartenenti al Gruppo Bancario ed emana nei loro confronti le disposizioni necessarie per dare attuazione alle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo stesso. Le società appartenenti al Gruppo sono tenute a osservare le predette disposizioni.

Intesa Sanpaolo verifica l'adempimento e il recepimento, da parte delle singole componenti il Gruppo Bancario, delle disposizioni emanate su istruzioni della Banca d'Italia per assicurare il rispetto delle norme sulla vigilanza informativa, regolamentare e prudenziale ferma restando naturalmente la responsabilità degli organi aziendali delle società controllate di assicurare la correttezza dei flussi informativi, nonché l'adeguatezza delle procedure di produzione e controllo dei dati forniti.

Nell'ambito del Gruppo Bancario – e fermi restando le prerogative che competono in via riservata a Intesa Sanpaolo in qualità di Capogruppo nonché gli obblighi sopra richiamati derivanti dalla necessità di dare piena attuazione alle disposizioni di vigilanza - possono essere individuate sub-holding cui attribuire funzioni di coordinamento nei confronti delle società da esse direttamente o indirettamente controllate. Le sub-holding sono tenute ad osservare, e a far osservare alle loro controllate, le disposizioni che Intesa Sanpaolo emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ed a fornire dati e notizie riguardanti l'attività propria e delle proprie controllate.

Attualmente, il ruolo di sub-holding è svolto da Banca CR Firenze e da Banca Fideuram, nei cui confronti Intesa Sanpaolo esercita l'attività di direzione e coordinamento, che, a loro volta, la esplicano nei confronti delle sub-controllate.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo costituisce, ai sensi del D. Lgs. n. 142/2005, un "conglomerato finanziario" - il cui settore prevalente è l'attività bancaria - e, in quanto tale, risulta sottoposto a una vigilanza supplementare, esercitata da parte delle Autorità competenti e coordinata dalla Banca d'Italia, allo scopo di garantire la salvaguardia della stabilità del conglomerato nel suo complesso e delle società che ne fanno parte.

Intesa Sanpaolo è l'impresa al vertice del conglomerato finanziario e, in quanto tale, è tenuta anche ad assicurare il rispetto delle norme sulla vigilanza prudenziale.

Inoltre Intesa Sanpaolo esercita, ai sensi degli artt. 2497 e ss. c.c., attività di indirizzo, direzione e coordinamento nei confronti di tutte le altre società del Gruppo c.d. economico.

In tale contesto, si segnala che Intesa Sanpaolo esercita tale attività anche rispetto alla compagnia assicurativa Eurizon Vita la quale, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005 ("Codice delle Assicurazioni Private") e delle relative disposizioni attuative, è a sua volta capogruppo del Gruppo Assicurativo Eurizon Vita.

Nell'esercizio del proprio ruolo, la Capogruppo adotta in particolare procedure di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno finalizzati a una gestione coordinata e unitaria delle diverse imprese del Gruppo per garantire il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, per assicurare la sana e prudente gestione e per salvaguardare la redditività e il valore delle partecipazioni della Capogruppo e di ogni società del Gruppo, nonché per scongiurare qualsiasi pregiudizio all'integrità del patrimonio di ciascuna entità in esso inclusa.

Infine, si segnala che Intesa Sanpaolo ha effettuato, entro il previsto termine del 30 giugno 2010, la valutazione prescritta dal provvedimento della Banca d'Italia del 23 ottobre 2009 in materia di poteri di direzione e coordinamento della capogruppo nei confronti delle società di gestione del risparmio appartenenti a un gruppo bancario.

Gli esiti di tale valutazione, relativa alla coerenza delle strategie e delle politiche del Gruppo nel settore della gestione collettiva del risparmio rispetto ai principi indicati nel citato provvedimento, sono stati compendati in una relazione, sottoposta all'approvazione degli Organi sociali e quindi trasmessa all'Autorità di Vigilanza.

Gli approfondimenti svolti hanno evidenziato una situazione nel complesso positiva, caratterizzata da presidi di indipendenza in favore delle SGR del Gruppo (Eurizon Capital, Fideuram Investimenti e IMI Fondi Chiusi) sostanzialmente allineati alle nuove disposizioni.

Le SGR, infatti, sono collocate in Business Unit distinte dalle reti commerciali del Gruppo, in modo tale che ne siano assicurate l'indipendenza e l'autonomia da queste ultime. Nelle suddette SGR, inoltre, trovano applicazione i protocolli di autonomia delle Associazioni di settore nonché specifiche procedure interne finalizzate a sottrarre le decisioni relative alla gestione degli investimenti a qualsiasi influenza della Capogruppo.

I sistemi di governance di tali società risultano allineati agli standard di settore e, in particolare, si caratterizzano per la significativa presenza di amministratori indipendenti in possesso di competenze specialistiche.

Anche sotto il profilo organizzativo, le SGR del Gruppo appaiono dotate di un'articolazione produttiva adeguata, con la focalizzazione sul core-business di strutture operative presidiate da risorse ad elevata competenza.

Il Regolamento del Gruppo

Anche in considerazione del comune disegno imprenditoriale e strategico ed al fine di ottimizzare le sinergie determinate dall'appartenenza al Gruppo, valorizzando al contempo le caratteristiche delle singole entità, la Società ha adottato un Regolamento di Gruppo, nel quale sono disciplinati le modalità istituzionali di funzionamento del Gruppo Intesa Sanpaolo e i rapporti infragruppo, nel rispetto delle previsioni della normativa di vigilanza che assegna alla capogruppo la responsabilità di assicurare, attraverso l'attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva dell'assetto di governo del gruppo stesso.

Il Regolamento costituisce la disciplina di riferimento alla quale ricondurre i rapporti fra Intesa Sanpaolo e le società del Gruppo e tra queste ultime, i cui comportamenti - nel rispetto dell'autonomia giuridica e dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle medesime - devono ispirarsi a regole organizzative e gestionali uniformi, anche in coerenza con la vigente normativa di vigilanza sia bancaria sia riferita ai conglomerati finanziari.

Tale documento, in particolare, definisce l'architettura complessiva del Gruppo e garantisce il governo unitario dello stesso, attraverso l'osservanza di principi base secondo i quali esso opera e mediante il ruolo di indirizzo, governo e supporto delle competenti funzioni della Capogruppo, della quale, così come delle altre società del Gruppo, il Regolamento individua le precise responsabilità, in un quadro di univoca e reciproca assunzione di impegni.


Tutte le società del Gruppo recepiscono il Regolamento mediante apposita delibera adottata da parte dei competenti organi sociali.

Al fine di dare concreta attuazione alla normativa contenuta nel Regolamento, Intesa Sanpaolo ha definito i processi informativi che devono intercorrere fra la Società e le controllate, attraverso cui queste ultime si raccordano con la Società stessa richiedendo, fra l'altro, autorizzazioni preventive in occasione di operazioni societarie, di investimenti partecipativi e in materia di governance nonché attivando adeguati flussi informativi verso la stessa.

La Capogruppo, inoltre, definisce e diffonde documenti di governance di Gruppo - destinati a singole componenti o indirizzati al Gruppo nella sua interezza - aventi valenza generale o riguardanti tematiche specifiche. Gli organi amministrativi delle società che ricevono tali documenti sono tenuti a recepire immediatamente, per quanto di propria competenza, le indicazioni in essi riportate e a informare tempestivamente i propri Vertici per la definizione delle modalità attuative.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo

Si riporta di seguito la rappresentazione grafica delle principali società del Gruppo Intesa Sanpaolo, suddivise secondo le rispettive aree di business.



Parte II – Assetti proprietari

Premessa

Nella presente parte sono riportate le informazioni relative agli assetti proprietari di Intesa Sanpaolo, ai sensi del comma 1 dell'art. 123-bis del Testo unico della finanza.

Si precisa peraltro che talune informazioni previste dal suddetto comma vengono dettagliatamente fornite nella terza parte della Relazione, cui fin d'ora si rinvia.

In particolare, la trattazione di specifici argomenti - con evidenza del recepimento di nuovi indirizzi normativi, ove intervenuti - risulta così articolata:

- le informazioni relative all'assenza di accordi della Società con i Consiglieri di Sorveglianza e i Consiglieri di Gestione, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o di cessazione del rapporto di lavoro, sono contenute nel capitolo dedicato ai sistemi di remunerazione e incentivazione;
- la materia dei diritti degli azionisti nonché dell'esercizio del diritto di voto nelle Assemblee viene esaminata nel capitolo riguardante le Assemblee degli azionisti;
- le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione si rinviengono nei capitoli relativi a tali Organi sociali.

Struttura del capitale sociale

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 6.646.547.922,56, diviso in n. 12.781.822.928 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, di cui n. 11.849.332.367 azioni ordinarie (pari al 92,70% del capitale sociale) e n. 932.490.561 azioni di risparmio non convertibili (pari al 7,30% del capitale sociale).

L'Assemblea straordinaria del 1° dicembre 2006 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di massimi Euro 15.835.003,08 mediante emissione di massime numero 30.451.929 azioni ordinarie riservate a dirigenti della incorporata Sanpaolo Imi S.p.A. e delle sue controllate partecipanti ai piani di incentivazione azionaria già approvati dal Consiglio di Amministrazione di Sanpaolo Imi S.p.A.

Rimane ancora in essere un piano di incentivazione per un numero complessivo di azioni pari - al 31 dicembre 2010 - a 23.051.000, per un ammontare di Euro 11.986.520; il prezzo di sottoscrizione previsto da tale piano è stato fissato in Euro 3,9511.

Ad eccezione di quanto sopra indicato, non esistono piani di incentivazione basati su stock option.

Nello Statuto non sono state attribuite al Consiglio di Gestione deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'art. 2443 c.c. né il potere di emettere strumenti finanziari partecipativi.

Si precisa, infine, che non esistono titoli che conferiscano diritti speciali di controllo ai propri possessori.

Azioni ordinarie e azioni di risparmio

Ogni azione ordinaria attribuisce il diritto a un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie.

Le azioni di risparmio - che possono essere al portatore - non hanno diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie ma esclusivamente diritto di intervento e di voto nell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio.

Ai sensi di Statuto, alle azioni di risparmio vengono peraltro riconosciuti la prelazione in caso di rimborso del capitale per l'intero valore nominale nonché il diritto ad un dividendo "maggiorato" rispetto alle azioni ordinarie, secondo le regole di seguito specificate.

Sulla base dello Statuto, la competenza a deliberare sull'eventuale distribuzione degli utili spetta all'Assemblea degli azionisti, su proposta del Consiglio di Gestione.

Art. 123-bis, c. 1, lett. a), Tuf

Art. 123-bis, c. 1, lett. m), Tuf

Art. 123-bis, c. 1, lett. d), Tuf

Art. 123-bis, c. 1, lett. a), Tuf

L'utile netto risultante dal bilancio, dedotte la quota da destinare a riserva legale e la quota non disponibile in ossequio a norme di legge, viene ripartito a favore delle azioni come segue:

a) alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo fino alla concorrenza del 5% del valore nominale dell'azione. Qualora in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio non convertibili un dividendo inferiore al 5% del valore nominale, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi;

b) gli utili che residuano, e dei quali l'Assemblea delibera la distribuzione, sono ripartiti fra tutte le azioni in modo che alle azioni di risparmio non convertibili spetti un dividendo complessivo maggiorato, rispetto a quello delle azioni ordinarie, in misura pari al 2% del valore nominale dell'azione.

Titoli negoziati su mercati extracomunitari

Art. 123-bis, c. 1, lett. a), Tuf

Sono in circolazione certificati rappresentativi di azioni ordinarie Intesa Sanpaolo (ADR, American Depositary Receipts), attualmente depositati e gestiti presso la Bank of New York Mellon e ammessi – successivamente alla deregistration di tali strumenti presso la SEC - alle negoziazioni negli Stati Uniti d'America esclusivamente sul mercato over the counter.

Azioni proprie

Art. 123-bis, c. 1, lett. m), Tuf

Alla chiusura dell'esercizio 2010 non risultavano nel portafoglio della Banca azioni ordinarie proprie; ridotti pacchetti di azioni sono detenuti da altre società del Gruppo nel contesto della loro ordinaria attività bancaria/finanziaria.

Trasferimento delle azioni

Art. 123-bis, c. 1, lett. b), Tuf

Non sono previsti limiti al possesso di azioni né restrizioni al loro trasferimento.

Art. 123-bis, c. 1, lett. e), Tuf

Non esiste in Intesa Sanpaolo un sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti.

Azionariato

Principali azionisti

Art. 123-bis, c. 1, lett. c), Tuf

Sulla base delle risultanze del Libro Soci e delle informazioni disponibili, gli azionisti di Intesa Sanpaolo sono circa 330.000; di seguito si riporta l'elenco degli azionisti che, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 120 del Testo unico della finanza o da altre informazioni pervenute alla Società, detengono direttamente e/o indirettamente una partecipazione nel capitale sociale ordinario superiore al 2%.

Dichiarante	Azionista diretto (se diverso dal dichiarante)	Quota % su capitale ordinario
Compagnia di San Paolo	----	9,888%
Crédit Agricole S.A.*	----	4,996%
Assicurazioni Generali S.p.A.	Assicurazioni Generali S.p.A. altre società del gruppo	4,973% 1,324% 3,649%
Fondazione C.R. Padova e Rovigo	----	4,924%
Fondazione Cariplo	----	4,680%
Ente C.R. Firenze	----	3,378%
Blackrock Inc.	----	3,179%
Fondazione C.R. in Bologna	----	2,734%
Carlo Tassara S.p.A.	----	2,504%

* Cfr. al riguardo il successivo paragrafo in tema di Accordi parasociali.

Accordi parasociali

Il 17 febbraio 2010 Crédit Agricole S.A. ha assunto, mediante la stipula di un accordo con Intesa Sanpaolo, determinati impegni nei confronti di quest'ultima relativi alle azioni ordinarie detenute nella Banca.

Art. 123-bis, c. 1, lett. g), Tuf

L'assunzione di tali impegni s'inserisce nel contesto del procedimento di inottemperanza, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della Legge n. 287/1990, avviato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a carico di Intesa Sanpaolo successivamente alla sottoscrizione di un patto parasociale tra Crédit Agricole e Assicurazioni Generali sostituito, nel mese di giugno 2009, con nuove intese tra gli stessi soci.

Il patto originario (di seguito il “Primo Accordo”) veniva sottoscritto ai sensi dell’art. 122 del Testo unico della finanza, in data 24 aprile 2009, da Crédit Agricole e da Assicurazioni Generali e recava il contenuto di seguito sintetizzato e reso noto dalle parti con avviso del 1° maggio 2009:

- azioni conferite: 1.291.270.428 azioni ordinarie della Società, rappresentative del 10,897% del capitale ordinario di Intesa Sanpaolo e così ripartite:

Soggetto aderente	Azioni ordinarie conferite all’Accordo	% azioni conferite all’Accordo	% sul capitale ordinario
Crédit Agricole	690.000.000	53,436%	5,823%
Assicurazioni Generali	601.270.428	46,564%	5,074%
TOTALE	1.291.270.428	100,000%	10,897%

- oggetto dell’Accordo: coordinamento dell’esercizio di alcuni diritti sociali e degli impegni di preventiva consultazione, con l’obiettivo di preservare e accrescere nel tempo il valore patrimoniale delle partecipazioni possedute nella Società; in particolare, venivano concordati:
 - la consultazione preventiva in merito alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea, del Consiglio di Sorveglianza e/o del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo, laddove di interesse strategico per i contraenti, al fine di definire una posizione comune;
 - la presentazione di una lista di candidati alla nomina del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo, prevista nel 2010;
 - la consultazione in merito alla possibilità di esprimere candidature alla carica di Consigliere di Gestione della Società;
 - il vincolo, in capo a ciascun aderente, a non acquistare e/o venire a detenere azioni Intesa Sanpaolo in misura pari o eccedente il 10% delle azioni ordinarie della Banca in circolazione;
- durata dell’accordo: 3 anni, con rinnovo tacito alla scadenza, salvo disdetta con preavviso di 3 mesi; previsione di ipotesi di recesso e risoluzione.

A seguito della stipula del Primo Accordo, l’AGCM ha contestato ad Intesa Sanpaolo, con provvedimento del 14 maggio 2009, alcuni profili di inottemperanza alla delibera n. 16249 del 20 dicembre 2006, con la quale l’Autorità stessa aveva autorizzato la fusione tra Sanpaolo IMI e Banca Intesa. La Banca si riservava ogni opportuna tutela, mentre Crédit Agricole e Assicurazioni Generali rendevano noto, con avviso del 6 giugno 2009, che con scambio di comunicazioni del 29 maggio 2009, avevano formalizzato la sospensione del Primo Accordo fino al successivo 30 giugno.

Il 25 giugno 2009 Crédit Agricole e Assicurazioni Generali siglavano nuove intese (di seguito il “Secondo Accordo”), sostitutive del Primo Accordo, le quali, pur non configurando – ad avviso dei sottoscrittori – un’ipotesi di patto parasociale ai sensi dell’art. 122 del Testo unico della finanza, venivano per trasparenza rese note con avviso del 30 giugno 2009.

Il Secondo Accordo prevedeva una procedura di consultazione preventiva tra i sottoscrittori con l’obiettivo di preservare ed accrescere nel tempo il valore delle rispettive partecipazioni in Intesa Sanpaolo. Tale accordo si distingueva dal precedente, in particolare, per i seguenti aspetti:

- escludeva dalla consultazione le materie riguardanti o comunque incidenti sulla concorrenza sul mercato italiano tra Intesa Sanpaolo e il gruppo Crédit Agricole, da una parte, e, per quanto riguarda il mercato assicurativo italiano, tra Intesa Sanpaolo e il gruppo Generali, dall’altra;
- non conteneva alcuna previsione relativa all’esercizio coordinato del diritto di voto;
- non prevedeva l’obbligo delle parti di presentare e votare una lista comune di candidati per il Consiglio di Sorveglianza e di consultarsi in merito alla nomina del Consiglio di Gestione.

La validità del patto si estendeva per un triennio ma venivano contemplate ipotesi di recesso e risoluzione.

Il procedimento di inottemperanza a carico di Intesa Sanpaolo veniva successivamente ampliato dall’AGCM con provvedimenti del 1° luglio 2009 e del 7 gennaio 2010. Peraltro, il 18 febbraio 2010 l’Autorità ne prorogava il termine di conclusione al 15 luglio 2011.

Tale proroga interveniva a seguito della stipula, in data 17 febbraio 2010, dell’accordo citato in esordio di paragrafo, recante impegni in capo al Crédit Agricole nei confronti di Intesa Sanpaolo in merito alle azioni

ordinarie dallo stesso detenute in Intesa Sanpaolo (di seguito, gli "Impegni").

Con avviso pubblicato in data 22 febbraio 2010, venivano resi noti gli Impegni riguardanti l'esercizio del diritto di voto da parte di Crédit Agricole, per mero scrupolo di completezza informativa e senza alcuna valutazione sulla loro natura "parasociale".

Art. 123-bis, c. 1, lett. f), Tuf

Qui di seguito si trascrive per estratto il testo degli Impegni.

I. AZIONI ORDINARIE INTESA SANPAOLO ("ISP") DETENUTE DA CREDIT AGRICOLE ("CA") ECCEDENTI IL 5,00% DEL CAPITALE SOCIALE ORDINARIO ("Azioni Vincolate")

CA si è impegnata fin dalla data di assunzione degli Impegni a:

- (i) non partecipare a nessuna assemblea di ISP con le Azioni Vincolate;*
- (ii) non esercitare i diritti di voto inerenti alle Azioni Vincolate.*

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE ECCEDENTE

CA si è assunta gli impegni seguenti relativi alla "Partecipazione Eccedente", per tale intendendosi l'insieme delle azioni ordinarie di ISP, diverse dalle Azioni Vincolate, detenute ad ogni momento da CA e/o da Soggetti Collegati che eccedano il [xxx] del capitale ordinario di ISP, fatta eccezione per le azioni ISP detenute da CA e/o da Soggetti Collegati per conto della propria clientela.*

Sterilizzazione della Partecipazione Eccedente

- (a) CA si è impegnata a non esercitare i diritti di voto inerenti la Partecipazione Eccedente dopo il [xx/yy] *2011 (il "Termine"), nel caso in cui, a tale data, la Partecipazione Eccedente non sia stata interamente venduta.*
- (b) In relazione a quanto previsto dal precedente punto (a), CA si è impegnata a depositare, in un conto titoli vincolato aperto presso una primaria banca italiana od europea (diversa da un Soggetto Collegato) ed entro trenta giorni dalla scadenza del Termine, tutte le azioni costituenti la Partecipazione Eccedente in possesso suo o dei Soggetti Collegati al momento di tale deposito, conferendo alla banca depositaria istruzioni - da sottoporre alla preventiva autorizzazione dell'AGCM in tempo utile prima della scadenza del Termine - vincolanti ed irrevocabili a non depositare le azioni costituenti la Partecipazione Eccedente per la partecipazione alle assemblee di ISP e a non esercitare i diritti di voto inerenti tali azioni.*

Esercizio dei diritti sociali inerenti la Partecipazione Eccedente in pendenza del Termine

- (a) CA si è impegnata a conferire entro trenta giorni un mandato irrevocabile ad un monitoring trustee gradito all'AGCM per l'esercizio del potere di presentare candidature per la nomina del Consiglio di Sorveglianza solo ed esclusivamente in vista dell'assemblea ordinaria di ISP che si terrà alla fine di aprile 2010 e per l'esercizio, fino alla scadenza del Termine, dei diritti di voto inerenti la Partecipazione Eccedente, con il solo obiettivo di accrescerne il valore.*
- (b) Il mandato conferito al monitoring trustee sarà conforme al modello concordato tra le parti.*
- (c) Il monitoring trustee non dovrà esercitare i diritti di voto inerenti la Partecipazione Eccedente su materie sensibili dal punto di vista antitrust individuate nel mandato.*
- (d) Solo ed esclusivamente in vista dell'assemblea ordinaria di ISP che sarà convocata alla fine di aprile 2010 per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza, CA presenterà, per il tramite del monitoring trustee, una propria lista di candidati alla carica, contenente esclusivamente l'indicazione di un candidato "effettivo" alla carica e di un candidato "sostituto", entrambi soggetti di chiara fama indipendenti da CA, non presenti in organi di gestione e di controllo di società attive nel settore bancario/finanziario italiano, in possesso - rispetto ad ISP e a Crédit Agricole - dei requisiti di indipendenza previsti dal "Codice di Autodisciplina delle società quotate" e di gradimento dell'AGCM.*
- (e) All'assemblea di ISP chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Sorveglianza sopra indicata, CA voterà a favore della lista di candidati presentata ai sensi della precedente lett. (d) con tutte le azioni ordinarie in suo possesso diverse dalle Azioni Vincolate.*

III. AZIONI RESIDUE

Quanto alle azioni ordinarie di ISP diverse dalle Azioni Vincolate e da quelle costituenti la Partecipazione Eccedente, CA:

- (a) non presenterà liste di candidati per la nomina del Consiglio di Sorveglianza di ISP, fatto salvo quanto previsto per l'assemblea ordinaria di ISP che sarà convocata alla fine di aprile 2010 per il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza;
- (b) non parteciperà alle votazioni relative al rinnovo del Consiglio di Sorveglianza.

Tutti gli Impegni sono stati assunti da CA anche per conto dei Soggetti Collegati, per tali intendendosi le società, direttamente o indirettamente, controllate da, o controllanti, o soggette a comune controllo con, CA ai sensi dell'art. 7 della legge n. 287 del 10 ottobre 1990.

Gli Impegni sono entrati in vigore alla data della sottoscrizione degli stessi (i.e., 17 febbraio 2010) e avranno durata fino alla loro integrale esecuzione.

* omissis disposti dall'AGCM

Il 21 febbraio 2010, Assicurazioni Generali e Crédit Agricole comunicavano di aver individuato nel successivo 19 marzo il termine di risoluzione del Secondo Accordo.

Per quanto concerne gli Impegni, essi hanno già avuto esecuzione in relazione al rinnovo del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo nell'Assemblea ordinaria del 30 aprile 2010.

In tale occasione, infatti, Crédit Agricole ha presentato, per il tramite del monitoring trustee designato in conformità a quanto previsto dagli Impegni, una propria lista di candidati recante due soli nominativi – un candidato “effettivo” e un candidato “supplente”, in possesso dei previsti requisiti e ritenuti idonei dall'AGCM – e ha esercitato il diritto di voto conformemente agli Impegni. All'esito della votazione, il candidato “effettivo”, nella persona di Jean-Paul Fitoussi, è risultato eletto nel Consiglio di Sorveglianza della Banca.

Peraltro, nel mese di dicembre, Crédit Agricole ha reso nota l'intenzione di rinunciare, nella primavera del 2011, alle consultazioni con Jean-Paul Fitoussi secondo quanto previsto dagli Impegni, in considerazione della riclassificazione della propria partecipazione in Intesa Sanpaolo come disponibile per la vendita.

Il rinnovo del Consiglio di Sorveglianza della Banca, infine, ha determinato la stipula di patti parasociali ex art. 122 del Testo unico della finanza, finalizzati alla presentazione e al voto di liste unitarie da parte degli aderenti.

In particolare, sono stati sottoscritti e diffusi, secondo le modalità normativamente previste, due accordi che annoverano quali contraenti, l'uno, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione Cariplo, l'altro, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze e la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.

Entrambi i patti, conclusi rispettivamente il 29 marzo e il 12 aprile 2010, sono giunti a scadenza con la nomina del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo, avvenuta il successivo 30 aprile. Le relative previsioni, infatti, esaurivano il proprio contenuto nella definizione delle liste di candidati e nell'esercizio concordato del diritto di voto in favore delle stesse.

Non sono noti ulteriori accordi o patti parasociali fra azionisti ai sensi dell'art. 122 del Testo unico della finanza.

Clausole di "change of control"

La Banca e le altre società operative del Gruppo, nell'ambito della loro normale attività, sono ordinariamente parte di accordi-quadro e di contratti (specie di provvista) che possono prevedere, come d'uso nella prassi negoziale dei mercati finanziari per alcune tipologie di rapporti, specifici effetti al verificarsi di un "change of control" (accordi "che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamenti sul controllo della Società e/o di eventuali ulteriori eventi concomitanti").

Nessuno di tali accordi-quadro o contratti può peraltro considerarsi, di per sé, significativo per importo o per effetti.

Patrimoni destinati

Intesa Sanpaolo non ha al momento costituito patrimoni destinati a specifici affari ai sensi di quanto previsto dal codice civile.

Parte III – Informazioni sull'adesione al Codice di Autodisciplina e altre informazioni sul governo societario

Il sistema dualistico di amministrazione e controllo

Intesa Sanpaolo adotta il modello di amministrazione e controllo dualistico, caratterizzato dalla presenza di un consiglio di sorveglianza e di un consiglio di gestione, ai sensi degli artt. 2409-octies e ss. c.c. e degli art. 147-ter e ss. del Testo unico della finanza.

12.P.2.
12.P.3.

Tale modello di governance – efficace dal 2007 – riflette una strategia di articolazione delle attribuzioni di governo societario già ampiamente diffusa in altri Paesi dell'Unione Europea, specie nelle società di grandi dimensioni e con azionariato diffuso.

Con il compimento dell'esercizio 2009 è scaduto il mandato triennale dei componenti degli Organi nominati con l'adozione del modello dualistico; l'Assemblea svoltasi il 30 aprile 2010 ha nominato il nuovo Consiglio di Sorveglianza che, a sua volta, ha nominato il nuovo Consiglio di Gestione.

A seguito del rinnovo di quest'ultimo e al fine di un compiuto adeguamento alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, è divenuta efficace la norma statutaria sui componenti delle Commissioni specializzate interne al Consiglio di Gestione.

Il sistema dualistico adottato dalla Banca è entrato quindi nella fase del suo consolidamento; se ne riepiloga di seguito la sua concreta strutturazione che presenta caratteristiche di distinzione ritenute utili a valorizzarne l'efficacia.

In detto contesto, la Società ha tenuto conto delle Nuove Disposizioni di Vigilanza e delle indicazioni contenute nel Codice, adattando le singole previsioni al sistema di governo adottato, in coerenza con gli obiettivi di buon governo societario, trasparenza informativa e tutela degli investitori e del mercato.

In termini generali, il Consiglio di Sorveglianza, oltre ad essere titolare dei compiti di controllo tipici del collegio sindacale, è investito, secondo la previsione normativa, anche di taluni compiti tradizionalmente propri dell'assemblea degli azionisti e, in base ad una scelta statutaria, adottata ai sensi dell'art. 2409-terdecies, lett. f-bis), c.c., di funzioni di cosiddetta supervisione strategica.

Il Consiglio di Gestione è invece titolare pieno ed esclusivo del potere di gestione sociale e concorre, nell'ambito delle proprie distinte competenze, nell'esercizio delle funzioni di supervisione strategica. In conformità agli indirizzi generali e programmatici approvati, al Consiglio di Gestione, con una qualificata presenza di Consiglieri esecutivi, spetta in modo esclusivo l'esercizio del potere di gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa.

Il modello attuato consente quindi un concorso nell'esercizio dell'attività di supervisione strategica in un quadro di attribuzioni sempre più chiaro e definito, in cui le proposte elaborate dal Consiglio di Gestione sono sottoposte all'approvazione o all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza.

Fermo quanto precede, nei confronti della Banca d'Italia e sulla base di quanto previsto dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza, la funzione di supervisione strategica viene considerata incentrata sul Consiglio di Sorveglianza.

L'efficacia della relazione istituzionale tra i due Organi collegiali è rafforzata dalle attribuzioni dei rispettivi Presidenti, che garantiscono la corretta dialettica e attivazione degli stessi.

Intesa Sanpaolo annette particolare valenza al bilanciamento di compiti e poteri realizzato con la definizione dei diversi ruoli dei propri Organi collegiali, anche in funzione della responsabilizzazione di ciascuno di essi, sotto il profilo sia del diritto comune sia delle norme proprie del settore dell'intermediazione del risparmio.

12.C.1. Come si è già avuto occasione di precisare nell'ambito delle precedenti Relazioni, talune previsioni del Codice riferite al consiglio di amministrazione e agli amministratori del sistema tradizionale sono considerate applicabili, oltre che al Consiglio di Gestione e ai suoi componenti, anche al Consiglio di Sorveglianza e ai suoi componenti, tenuto conto dei rilevanti poteri di supervisione strategica assegnati dallo Statuto a detto Organo, e sono state applicate al Consiglio di Sorveglianza le previsioni che riguardano l'organo di controllo e al Consiglio di Gestione quelle che attengono alla gestione dell'impresa.

Il Consiglio di Sorveglianza

Il Consiglio di Sorveglianza trova la propria disciplina nelle disposizioni di legge, regolamentari e nello Statuto. E' organo di vertice nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo dualistico adottato da Intesa Sanpaolo e svolge funzioni di indirizzo, di supervisione strategica e di controllo.

Per un efficace svolgimento di dette funzioni, il Consiglio di Sorveglianza è supportato da Comitati, nominati al suo interno, in merito ai quali si riferisce in specifica sezione.

Il Consiglio di Sorveglianza ha adottato un proprio Regolamento volto, tra l'altro, a declinare – nel rispetto delle norme ad esso applicabili – le proprie competenze nonché a disciplinare la propria organizzazione e modalità di funzionamento tenendo anche conto dei principi e dei criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina. Il Regolamento si applica al Consiglio di Sorveglianza, in qualità di Organo collegiale, e al Presidente e ai Consiglieri i quali, come membri dello stesso, contribuiscono a formare la volontà di detto Organo.

1.P.1.
10.P.3.

Attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza

Al Consiglio di Sorveglianza spettano compiti che nel sistema tradizionale sono di competenza dell'Assemblea degli azionisti, quali la nomina, la revoca e la remunerazione dei componenti del Consiglio di Gestione.

Al Consiglio di Sorveglianza spetta anche il compito di approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato. L'adempimento di tali rilevanti funzioni avviene dopo un'approfondita analisi dei progetti di bilancio, che gli vengono sottoposti dal Consiglio di Gestione. In occasione dell'esame del bilancio d'esercizio, il Consiglio di Sorveglianza analizza anche la proposta relativa alla destinazione dell'utile, come formulata dal Consiglio di Gestione, ed esprime al riguardo il proprio parere all'Assemblea dei soci, nell'ambito della relazione sull'attività svolta ex art. 153 del Testo unico della finanza.

A proposito delle funzioni di supervisione strategica, al Consiglio di Sorveglianza sono state attribuite, ai sensi dell'art. 2409-terdecies, comma 1, lett. f-bis), c.c., funzioni che accentuano i compiti di indirizzo e permettono di riconoscere ai componenti un coinvolgimento collegiale nelle principali scelte di governo della Banca e del Gruppo.

In tale contesto spetta al Consiglio di Sorveglianza, ai sensi di Statuto e su proposta del Consiglio di Gestione:

- deliberare in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo;
 - approvare i piani industriali e/o finanziari ed i budget della Società e del Gruppo;
 - autorizzare le operazioni strategiche così come individuate nello Statuto;
 - approvare gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio;
- ferma in ogni caso la responsabilità del Consiglio di Gestione per gli atti compiuti.

1.C.1.
a) e f)

In particolare, il Consiglio di Sorveglianza autorizza:

- (i) le proposte del Consiglio di Gestione da sottoporre all'Assemblea in merito ad operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e cum warrant in titoli della Società, fusioni e scissioni e altre modifiche statutarie, fermi restando i poteri di proposta dei Soci previsti dalla legge;
- (ii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle società controllate di partecipazioni di controllo in società di rilevante valore strategico o di valore superiore unitariamente al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iii) investimenti o disinvestimenti che comportino impegni per la Società di importo complessivo superiore, per ogni operazione, al 6% del patrimonio di vigilanza consolidato;
- (iv) le ulteriori operazioni come espressamente indicate nello Statuto.

1.C.1. f)

Inoltre, al Consiglio di Sorveglianza è riconosciuta la facoltà di rappresentare al Consiglio di Gestione il proprio indirizzo, ai fini della predisposizione della relativa proposta, con riferimento ad alcune operazioni strategiche di particolare rilievo. Tale facoltà non è stata a oggi esercitata dal Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Sorveglianza riceve con periodicità almeno trimestrale le informazioni in ordine, tra l'altro, al generale andamento della gestione e alle operazioni di maggior rilievo e con periodicità di regola mensile un'informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Il Consiglio di Sorveglianza ha anche il compito di approvare, su proposta del Consiglio di Gestione:

- le politiche di gestione del rischio, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme e dei controlli interni; rientrano in tale ambito, nel rispetto delle disposizioni di vigilanza prudenziale, le modalità attraverso le quali i rischi stessi sono rilevati e valutati, compresa l'adozione di sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali e di specifiche linee guida; a tale riguardo, con provvedimenti della Banca d'Italia: (i) in data 20 gennaio 2010, il Gruppo Intesa Sanpaolo è stato autorizzato ad utilizzare i metodi interni AMA per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi operativi a livello consolidato e individuale; (ii) in data 10 maggio 2010 il Gruppo Intesa Sanpaolo è stato autorizzato ad utilizzare il modello interno per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di posizione in merci a livello consolidato e la sola controllata Banca IMI a livello individuale; (iii) in data 4 agosto 2010 il Gruppo Intesa Sanpaolo è stato autorizzato ad utilizzare il metodo interno per la determinazione dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito per il segmento regolamentare "mutui residenziali a privati";
- le politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Con riferimento al processo interno di autovalutazione dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process, ICAAP), il Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione, approva le linee generali del processo interno, ne assicura l'adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell'assetto organizzativo, del contesto operativo di riferimento e promuove l'utilizzo delle risultanze dell'ICAAP a fini strategici e nelle decisioni d'impresa. In tale ottica, su proposta del Consiglio di Gestione, approva la tolleranza al rischio ("risk appetite") del Gruppo. Approva altresì, sempre su proposta del Consiglio di Gestione, il resoconto sul processo ICAAP (da effettuarsi con cadenza annuale e quando condizioni eccezionali ne richiedano la revisione) da inviare alla Banca d'Italia, il capitale interno complessivo e il giudizio finale di adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica, corredato dalle relative motivazioni, da inoltrare con le procedure previste all'Organo di Vigilanza.

Con riguardo all'esercizio 2010, il resoconto sul processo ICAAP nella forma completa, con riferimento ai dati consuntivi di fine 2009 e prospettici di fine 2010, è stato predisposto e inviato all'Autorità di Vigilanza nel previsto termine del 30 aprile 2010; la delibera del Consiglio di Sorveglianza è stata preceduta da approfondimenti sul processo, sulle risultanze dell'autovalutazione ad esso connesse e sul resoconto finale, con il supporto del Comitato per il Controllo.

1.C.1. b) Come detto, il Consiglio di Sorveglianza è l'Organo cui spetta la funzione di controllo della Banca ed esercita, pertanto, i compiti previsti dall'art. 149, comma 1, del Testo unico della finanza, come richiamati dallo Statuto; detti compiti attengono alla vigilanza, tra l'altro, sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e del sistema amministrativo e contabile.

**8.P.3.
1.C.1. b)** Il Consiglio di Sorveglianza è il destinatario dei compiti di controllo previsti dalla normativa di vigilanza; tra questi, secondo le disposizioni della Banca d'Italia, quello di valutare il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit e al sistema informativo contabile.

10.C.5. Nell'ambito delle attività di controllo, il Consiglio di Sorveglianza vigila, con il supporto del Comitato per il Controllo, quest'ultimo anche ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2010, sull'indipendenza della società di revisione.

Quale Organo di controllo, il Consiglio di Sorveglianza è inoltre tenuto a informare senza indugio la Banca d'Italia e, ove previsto, anche la Consob di tutti gli atti o fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione o una violazione delle norme che regolano l'attività bancaria ovvero l'intermediazione finanziaria.

Rientra altresì tra i compiti del Consiglio di Sorveglianza, secondo le disposizioni dell'art. 154-bis del Testo unico della finanza, esprimere il parere per la nomina del Dirigente preposto e, ai sensi dello Statuto,

modificato alla luce delle Nuove Disposizioni di Vigilanza e del Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob, anche dei responsabili delle funzioni di controllo interno.

Secondo una specifica disposizione statutaria, il Consiglio di Sorveglianza, ai sensi di legge, può, qualora si renda necessario adeguare lo Statuto a disposizioni normative, deliberare le opportune modifiche. Al riguardo, il Consiglio di Sorveglianza con delibera dell'8 febbraio 2011 ha deliberato le modifiche allo Statuto allineandolo con disposizioni obbligatorie introdotte nell'ordinamento con il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 di attuazione della Direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

Infine, secondo una peculiare scelta statutaria, a conferma della consolidata tradizione a sostegno del comparto della cultura e della beneficenza, al Consiglio di Sorveglianza spetta anche il compito di deliberare in ordine alle iniziative culturali della Banca e del Gruppo ed alla gestione del "Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale", costituito attraverso la destinazione, da parte dell'Assemblea dei soci, di una parte degli utili netti. Al riguardo, il Consiglio di Sorveglianza si è dotato di uno specifico regolamento, che individua principi e criteri applicativi al fine della gestione di detto Fondo, declinando i compiti che lo Statuto attribuisce al Consiglio di Sorveglianza ed al suo Presidente in materia.

Il Consiglio di Sorveglianza, in considerazione della rilevanza e della complessità delle materie e dei compiti che l'insieme delle norme che lo riguardano e lo Statuto assegnano alla sua competenza, anche tenendo conto del disposto dell'art. 151-bis, comma 3, del Testo unico della finanza, si avvale del supporto di un'apposita Struttura da esso costituita.

10.P.3.

La Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza ha il compito di assistere l'Organo Collegiale, il Presidente, i Vice Presidenti e i Comitati costituiti all'interno del Consiglio nello svolgimento delle rispettive funzioni, anche con riferimento ad attività di preventiva analisi e studio delle materie di competenza.

Detta struttura supporta, inoltre, il Segretario del Consiglio di Sorveglianza nell'espletamento delle attività affidategli, con particolare riferimento a quelle collegate all'assunzione di delibere per le quali è previsto l'intervento del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, e assicura il collegamento con gli Organi societari preposti alla gestione della Banca in ordine a tutte le materie d'interesse del Consiglio. Nell'esercizio delle proprie attività, la Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza agisce in coordinamento con le altre Strutture aziendali e del Gruppo.

Composizione del Consiglio di Sorveglianza

Composizione e nomina

Il Consiglio di Sorveglianza è composto da un minimo di 15 ad un massimo di 21 membri, anche non soci, nominati dall'Assemblea; lo Statuto richiede che almeno dieci componenti siano indipendenti ai sensi del Codice.

3.C.3.

Il Consiglio di Sorveglianza in carica al momento della pubblicazione della presente Relazione è costituito da 19 membri:

Giovanni Bazoli - Presidente
Elsa Fornero- Vice Presidente
Mario Bertolissi - Vice Presidente
Luigi Arturo Bianchi
Rosalba Casiraghi
Franco Dalla Sega - Segretario
Gianluca Ferrero
Jean-Paul Fitoussi
Pietro Garibaldi
Giulio Stefano Lubatti
Marco Mangiagalli
Gianni Marchesini
Fabio Pasquini
Gianluca Ponzellini
Gianguido Sacchi Morsiani
Marco Spadacini

Art. 123-bis, c. 2, lett. d), Tuf

Ferdinando Targetti
Livio Torio
Riccardo Varaldo

Tutti i Consiglieri sono stati eletti dall'Assemblea ordinaria degli azionisti della Banca, tenutasi in data 30 aprile 2010, previa determinazione del loro numero, ai sensi dell'Articolo 23 dello Statuto e delle relative disposizioni regolamentari.

Art.
123-bis,
c. 1, lett. l),
Tuf

L'elezione del Consiglio di Sorveglianza è avvenuta sulla base di liste di candidati presentate da tanti soci rappresentanti almeno lo 0,5% del capitale rappresentato da azioni ordinarie. Al riguardo, la Consob con delibera n. 17148 del 27 gennaio 2010, nell'individuare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste di candidati per l'elezione degli organi di amministrazione e controllo, ha determinato per Intesa Sanpaolo detta quota nella misura dello 0,5%, che coincide con quella statutaria.

6.P.1.
6.C.1.
10.P.1.
10.C.1.

Le liste, con i nominativi di due o più candidati, sono state depositate presso la sede legale almeno 15 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea convocata per la nomina dei Consiglieri stessi, corredate delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, di certificazioni attestanti la titolarità di tale partecipazione, nonché di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, di una dichiarazione dei medesimi attestante il possesso dei requisiti previsti per tutti i Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria e, ove ricorrenti, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina - nonché della loro accettazione della candidatura.

I soci – diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa – hanno inoltre depositato, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, dichiarazioni attestanti l'assenza di rapporti di collegamento (di cui all'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti e alla Comunicazione Consob n. 9017893 del 26 febbraio 2009) con detti soci.

L'organo di controllo, con il supporto del Comitato per il Controllo, ha effettuato la verifica delle liste di candidati depositate presso la Banca; l'assenza di collegamenti, che non ha comportato ulteriori adempimenti, è stata anche oggetto di verifica nel corso dell'Assemblea all'atto della nomina dei Consiglieri di Sorveglianza.

Alcuni Soci hanno perfezionato accordi – pubblicati ai sensi dall'art. 122 del Testo unico della finanza – che hanno assunto rilievo per la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza. Si segnalano al riguardo:

- l'accordo con il quale il Crédit Agricole S.A. ha assunto impegni nei confronti di Intesa Sanpaolo relativi alle azioni ordinarie detenute da Crédit Agricole S.A. in Intesa Sanpaolo;
- il patto parasociale tra Compagnia di San Paolo e Fondazione Cariplo, con il quale detti Enti anno concordato, tra l'altro, di votare la lista congiuntamente presentata per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo per il triennio 2010/2012;
- il patto parasociale tra Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Ente Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, con il quale gli Enti in questione hanno concordato, tra l'altro, di votare la lista da loro congiuntamente presentata per l'elezione del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo per il triennio 2010/2012.

Entrambi i patti parasociali sono scaduti automaticamente e divenuti inefficaci con l'elezione del nuovo Consiglio di Sorveglianza.

Ai fini dell'elezione, i candidati sono tratti proporzionalmente dalle liste che hanno ottenuto voti; a tal fine, i voti ottenuti da ognuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente: risultano eletti Consiglieri di Sorveglianza coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

Più precisamente, si fa presente che:

- per la Lista 1, di maggioranza, presentata da Compagnia di San Paolo e Fondazione Cariplo con una quota di partecipazione al capitale della Banca rispettivamente del 9,888% e del 4,680%, sono stati eletti 10 Consiglieri: Giovanni Bazoli, Elsa Fornero, Franco Dalla Sega, Pietro Garibaldi, Ferdinando Targetti, Giulio Stefano Lubatti, Livio Torio, Fabio Pasquini, Gianluca Ferrero, Marco Spadacini;

-
- per la Lista 2, di minoranza, presentata da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Ente Cassa di Risparmio di Firenze e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, con una quota di partecipazione al capitale della Banca rispettivamente del 4,924%, del 3,378% e del 2,734%, sono stati eletti 4 Consiglieri: Mario Bertolissi, Riccardo Varaldo, Gianguido Sacchi Morsiani, Gianni Marchesini;
 - per la Lista 3, di minoranza, presentata da Assicurazioni Generali S.p.A., con una quota di partecipazione al capitale della Banca del 2,2746%, sono stati eletti 2 Consiglieri: Gianluca Ponzellini e Luigi Arturo Bianchi;
 - per la Lista 4, di minoranza, presentata da Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A., ARCA SGR S.p.A., BNP Asset Management SGR S.p.A., Kairos Partners SGR S.p.A., Kairos International Sicav, Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A., Challenge Funds, Pioneer Investment Management SGRpA, Pioneer Asset Management S.A., PRIMA SGR S.p.A., Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool e UBI Pramerica SGR S.p.A., con una partecipazione complessiva al capitale della Banca superiore allo 0,5% sono stati eletti 2 Consiglieri: Rosalba Casiraghi e Marco Mangiagalli;
 - per la Lista 5, di minoranza, presentata da Crédit Agricole S.A. con una quota di partecipazione al capitale della Banca del 5% per delega al monitoring trustee Roland Berger Strategy Consultants S.r.l., è stato eletto un Consigliere: Jean-Paul Fitoussi. La nomina di tale Consigliere è conseguente alla dichiarazione di Crédit Agricole, effettuata in Assemblea, di votare la propria lista con un numero di azioni corrispondente al quoziente minimo necessario per la nomina di un solo Consigliere di Sorveglianza.

Nel sito internet della Banca sono riportate brevi note biografiche e professionali dei Consiglieri in carica. Si ricorda peraltro che una più esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun Consigliere è rinvenibile nella documentazione pubblicata nello stesso sito internet della Banca in occasione della nomina (sezione Governance) acclusa alla lista depositata dai soci da cui ciascun Consigliere eletto è stato tratto.

Lo Statuto disciplina anche casi particolari. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere, ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, risulta eletto il candidato della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Il ballottaggio è previsto nel caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, con l'elezione del candidato che abbia ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

L'applicazione del procedimento di nomina del Consiglio di Sorveglianza assicura l'elezione di tutti i Consiglieri con un meccanismo di voto di lista proporzionale e alle minoranze la rappresentanza prescritta dalla legge per le società quotate, in quanto almeno un Consigliere deve essere eletto dai soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nove degli attuali componenti del Consiglio di Sorveglianza sono espressione delle liste di minoranza.

Lo Statuto disciplina un meccanismo suppletivo - qualora al termine delle votazioni non risultassero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dal Codice e/o il requisito relativo all'iscrizione nel registro dei revisori contabili ed al richiesto svolgimento della relativa attività - e contiene specifiche disposizioni nel caso di deposito di una lista unica o di assenza di liste.

Ove il numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza venga determinato in misura inferiore al massimo previsto, la stessa Assemblea può aumentarne il numero durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio originariamente eletto. I nuovi componenti sono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 23 dello Statuto, attraverso il voto di lista.

Durata in carica, sostituzione e revoca

I Consiglieri di Sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dall'art. 2364-bis, comma 2, c.c. e sono rieleggibili.

Gli attuali Consiglieri di Sorveglianza sono stati nominati per gli esercizi 2010/2011/2012 e, in linea con la richiamata disposizione statutaria, scadranno tutti contemporaneamente, alla data dell'Assemblea che sarà convocata ai sensi del predetto art. 2364-bis c.c., in relazione alla proposta di destinazione dell'utile relativo all'esercizio 2012.

Qualora nel corso dell'esercizio venga a mancare, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Sorveglianza, questi sarà sostituito dal primo non eletto della lista a cui apparteneva il componente venuto a mancare o il secondo non eletto qualora il primo non avesse i requisiti di legge o regolamentari o statutari del componente venuto a mancare. Qualora ciò non fosse per qualsiasi motivo possibile, il componente del Consiglio venuto meno sarà sostituito senza indugio dall'Assemblea ordinaria con delibera adottata a maggioranza semplice su proposta dei Soci presenti.

L'operazione di sostituzione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, anche mediante l'applicazione delle procedure contemplate dalla disciplina regolamentare vigente, dovrà in ogni caso assicurare la presenza di un consigliere nominato dalla minoranza.

Qualora nel corso dell'esercizio venga meno, per qualunque causa, più della metà dei Consiglieri di Sorveglianza, si intende cessato l'intero Organo a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. L'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Sorveglianza deve essere convocata senza indugio, nel rispetto di quanto previsto nello Statuto.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza sono revocabili dall'Assemblea in ogni tempo con deliberazione adottata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, salvo il diritto del Consigliere al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa; con riguardo ai Consiglieri componenti del Comitato per il Controllo, lo Statuto prevede che l'Assemblea possa revocarli con delibera debitamente motivata.

Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea con apposita deliberazione a maggioranza relativa. L'Assemblea del 30 aprile 2010 ha provveduto a tale nomina, attribuendo l'incarico di Presidente a Giovanni Bazoli.

In base al disposto dell'art. 2409-duodecies, comma 9, c.c., lo Statuto determina i poteri del Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Alla luce del modello di governance adottato da Intesa Sanpaolo e dei compiti che lo Statuto gli attribuisce, specificati nel Regolamento del Consiglio di Sorveglianza, il Presidente riveste un ruolo di rilievo per la Banca, valorizzato dalla autorevolezza e competenza esercitate e dalla dedizione di tempo assicurata.

Il Presidente ha poteri di impulso dell'attività del Consiglio di Sorveglianza e ha il compito di promuovere una proficua e continua collaborazione con il Consiglio di Gestione, il suo Presidente e il Consigliere Delegato, anche al fine di individuare e condividere le strategie e gli indirizzi generali della Banca e del Gruppo nel rispetto delle competenze proprie di ciascun Organo.

Ai sensi dello Statuto, il Presidente, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio di Sorveglianza, adempie a funzioni che attengono:

- a) agli Organi societari e al loro funzionamento;
- b) alle strategie e agli indirizzi generali della Banca;
- c) alla funzione di vigilanza e di controllo;
- d) alle relazioni esterne.

Con riferimento agli Organi societari e al loro funzionamento, il Presidente esercita la funzione di supervisione e di attivazione degli stessi, concorrendo alla dialettica interna con la funzione di gestione e al bilanciamento dei poteri nell'ambito delle scelte di governo societario adottate da Intesa Sanpaolo; intrattiene i rapporti con il Consiglio di Gestione, tramite il suo Presidente e con il Consigliere Delegato; sovrintende, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i soci, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato.

Con riguardo, invece, alle funzioni che attengono alle strategie e agli indirizzi generali, il Presidente, tra l'altro, chiede e riceve dal Presidente del Consiglio di Gestione e dal Consigliere Delegato informazioni su specifici aspetti della gestione della Società e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza non partecipa alle adunanze del Consiglio di Gestione per evitare di influenzarne i lavori; trattasi di una scelta adottata sin dall'avvio dell'attuale sistema dualistico di

amministrazione e controllo, coerente con le prerogative del ruolo del Presidente e rispettosa dell'autonomia operativa del Consiglio di Gestione.

Rispetto ai compiti che attengono alla funzione di vigilanza e di controllo, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza esercita, tra l'altro, la funzione di supervisione e di attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo interno sull'attività della Società e del Gruppo.

Il Presidente non fa parte del Comitato per il Controllo, in linea con la statuizione prevista dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza, recepite nello Statuto, al fine di assicurare un raccordo obiettivo e imparziale tra le molteplici funzioni attribuite al Consiglio di Sorveglianza.

Nell'ambito e per i fini dell'attività di controllo proprie del Consiglio di Sorveglianza, il Presidente cura i rapporti con le Autorità di Vigilanza e informa il Consiglio in merito alle attività svolte dalle Autorità, tra cui quelle ispettive verso la Banca e le società del Gruppo.

Infine, in correlazione ai compiti del Consiglio di Sorveglianza relativi alle iniziative culturali della Società e del Gruppo, al Presidente del Consiglio di Sorveglianza spetta il compito di progettare, sentito il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato, e quindi di curare, la realizzazione di tali iniziative con speciale riferimento alla valorizzazione dei patrimoni storici, archeologici, artistici ed alla gestione del Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza esercita i compiti attribuitigli dallo Statuto, come specificati nel Regolamento del Consiglio di Sorveglianza, con il supporto operativo della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza.

Lo Statuto prevede che l'Assemblea dei soci nomini due Vice Presidenti del Consiglio di Sorveglianza. L'esercizio delle loro funzioni, in caso di assenza o impedimento del Presidente, è disciplinato dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio di Sorveglianza. L'Assemblea del 30 aprile 2010 ha provveduto alle suddette nomine, attribuendo l'incarico di Vice presidente ai Consiglieri Elsa Fornero e Mario Bertolissi.

Requisiti di onorabilità e professionalità

La previsione dei requisiti di onorabilità è volta ad assicurare che la Banca sia affidata a organi sociali composti da esponenti di comprovata onestà e integrità morale.

In proposito, ai Consiglieri di Sorveglianza, quali esponenti di banca quotata, è richiesto, come espressamente previsto nello Statuto, il possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche (Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161) nonché quelli di onorabilità e professionalità previsti per i membri del collegio sindacale delle società quotate (Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162).

Il ruolo di indirizzo e supervisione strategica attribuito al Consiglio di Sorveglianza incide sulla qualificazione dei suoi componenti, ai quali viene anche richiesto il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche (Regolamento adottato con Decreto Ministeriale 18 marzo 1998, n. 161) che comportano, tra l'altro, l'aver svolto con competenza esperienze complessive di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali o funzioni qualificate ed adeguate per l'incarico da ricoprire. In tale prospettiva, al Presidente del Consiglio di Sorveglianza viene richiesta un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio nell'esercizio delle richiamate funzioni o attività professionali.

Inoltre, sempre in base allo Statuto, almeno quattro componenti del Consiglio sono iscritti nel registro dei revisori contabili e devono avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti. Attualmente, otto componenti del Consiglio posseggono detto requisito di professionalità.

Il Consiglio di Sorveglianza, entro 30 giorni dalla nomina, verifica, in capo a ciascun Consigliere, il possesso di tali requisiti, in conformità alla normativa di vigilanza emanata dalla Banca d'Italia, unitamente al possesso del requisito dell'indipendenza, di cui all'art. 148, comma 3, del Testo unico della finanza; verifica altresì la sussistenza dei requisiti di indipendenza secondo i criteri indicati dal Codice di Autodisciplina nei confronti di coloro che, in sede di nomina, hanno dichiarato di possederli. Per ciascun Consigliere, il Consiglio di Sorveglianza ha verificato il rispetto di detti requisiti di indipendenza sulla base della documentazione prodotta dagli interessati, richiesta dalla Banca.

3.C.4.
10.C.2.

Incarichi di amministrazione o di controllo dei Consiglieri di Sorveglianza

1.C.2.
10.C.3. Ogni Consigliere ha la responsabilità di esaminare e valutare le condizioni che gli consentono di svolgere diligentemente e con il tempo necessario, i compiti che derivano dall'incarico, che comporta anche la partecipazione ai Comitati costituiti nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

1.C.3. Con riguardo alla disciplina del cumulo degli incarichi dei Consiglieri di Sorveglianza, il Consiglio non ha espresso un proprio orientamento in merito al numero massimo degli incarichi in quanto nei confronti dei Consiglieri si applicano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria pro-tempore vigente.

Lo Statuto ha recepito la disciplina di cui all'art. 148-bis del Testo unico della finanza ed ha previsto che ai Consiglieri di Sorveglianza si applichino "le incompatibilità nonché i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria vigente al momento dell'assunzione della carica, salvo diversa inderogabile disposizione normativa".

I Consiglieri di Sorveglianza, quali componenti dell'organo di controllo di società quotata, sono tenuti ad osservare obblighi di comunicazione alla Consob in merito agli incarichi ricoperti in società di capitali in occasione della nomina e di tutte le variazioni successive (nuovi incarichi, cessazioni, approvazione dati di bilancio) nei termini e secondo le indicazioni previsti dal Regolamento Emittenti. La Consob, secondo quanto disposto dall'art. 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti, così come modificato dalla Delibera n. 17326 del 13 maggio 2010, provvede, tramite il proprio sito istituzionale, a mettere a disposizione del pubblico le informazioni relative agli incarichi di amministrazione e controllo assunti dai componenti degli organi di controllo delle società quotate e con azioni diffuse. Le informazioni rese note dalla Consob riflettono il contenuto delle dichiarazioni trasmesse dai Consiglieri di Sorveglianza che, pertanto, restano i soli responsabili della correttezza delle informazioni rese disponibili al pubblico.

I Consiglieri di Sorveglianza, ai sensi del Regolamento dell'Organo, in linea con le Nuove Disposizioni di Vigilanza, non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre Società del Gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica e, cioè, pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria della partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza consolidato del gruppo bancario. Ciascun Consigliere risulta rispettoso della citata disposizione.

1.C.2. I Consiglieri sono tenuti ad informare la Banca in merito agli incarichi assunti presso altre società ed enti. In allegato alla presente Relazione, nella tabella riepilogativa n. 1 viene riportato il numero degli altri incarichi di amministrazione o controllo che i Consiglieri di Sorveglianza hanno comunicato di ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni; la successiva tabella n. 2 contiene l'elencazione dei suddetti incarichi.

Consiglieri indipendenti

Tutti i Consiglieri di Sorveglianza devono possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo unico della finanza. A tale riguardo, la norma prevede, tra l'altro, l'inesistenza di rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero di altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tra l'Esponente e la Banca ovvero con società da questa controllate, con società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo, la cui presenza sarebbe idonea a comprometterne l'indipendenza.

Al riguardo, la Consob, nel 2008, ha fornito elementi utili per comprendere quali relazioni possano rientrare tra gli "altri rapporti di natura professionale" ed indicazioni circa gli elementi da considerare per valutare se tali rapporti siano idonei a compromettere l'indipendenza dei componenti dell'organo di controllo.

Considerata l'importanza che la legge attribuisce ai predetti requisiti di indipendenza – che si declinano, operativamente, in condizioni, il cui verificarsi rende incompatibile lo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Sorveglianza – la Banca richiede annualmente a ciascun Consigliere una dichiarazione che attesti il permanere di tali condizioni di indipendenza, anche in linea con le recenti disposizioni previste nel Regolamento Emittenti.

Prima dell'approvazione della presente Relazione tutti i Consiglieri di Sorveglianza hanno confermato, su richiesta della Banca, il permanere di tutte le condizioni di indipendenza indicate dalla normativa sopra richiamata.

Lo Statuto stabilisce altresì che almeno dieci componenti del Consiglio di Sorveglianza devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

3.P.1.

Ai Consiglieri di Sorveglianza, in occasione della presentazione delle candidature, viene richiesto di attestare, sotto la propria responsabilità, l'eventuale situazione di indipendenza, secondo i criteri applicativi indicati dal Codice. Ogni Consigliere che si dichiara indipendente valuta la propria situazione sulla base dei parametri indicati nei suddetti criteri. Le attestazioni di cui trattasi sono state rese note al mercato.

3.C.1.
3.C.2.
10.C.2.

Prima dell'approvazione della presente Relazione, al fine di consentire al Consiglio di Sorveglianza la valutazione della sussistenza dell'indipendenza dei propri membri, ciascun Consigliere è stato invitato ad effettuare una personale valutazione aggiornata del proprio status di indipendenza, tenendo conto dei criteri applicativi di cui all'art. 3 del Codice.

3.P.2.
3.C.4.
10.C.2.

Il Consiglio di Sorveglianza effettua la valutazione dello status di indipendenza dei Consiglieri sulla base delle informazioni a disposizione della Banca o delle dichiarazioni rese dagli stessi, acquisite su sua richiesta.

Il Consiglio di Sorveglianza ha recepito nel proprio Regolamento la modalità operativa sopra descritta, ritenendola adeguata anche nella sua qualità di Organo di controllo e confermando che per la valutazione dell'indipendenza dei propri membri non si discosterà dai principi del Codice.

3.C.5.

Il Consiglio di Sorveglianza successivamente alla nomina dei propri componenti verifica, con periodicità annuale, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri. L'ultima verifica è stata effettuata prima dell'approvazione della presente Relazione in data 8 febbraio 2011. Al riguardo si fa presente che tutti i Consiglieri di Sorveglianza sono risultati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo unico della finanza, mentre con riguardo ai principi del Codice sono risultati indipendenti i seguenti 18 Consiglieri: Mario Bertolissi, Luigi Arturo Bianchi, Rosalba Casiraghi, Franco Dalla Sega, Gianluca Ferrero, Jean-Paul Fitoussi, Elsa Fornero, Pietro Garibaldi, Giulio Stefano Lubatti, Marco Mangiagalli, Gianni Marchesini, Fabio Pasquini, Gianluca Ponzellini, Gianguido Sacchi Morsiani, Marco Spadacini, Ferdinando Targetti, Livio Torio e Riccardo Varaldo sulla base di dichiarazione resa da ciascuno di essi.

Il numero dei Consiglieri indipendenti consente la loro partecipazione a tutti i Comitati, costituiti nell'ambito del Consiglio stesso, al fine di valorizzarne le rispettive competenze professionali in ragione dei compiti attribuiti a ciascun Comitato. In tale prospettiva, la composizione dei Comitati, in particolare quella del Comitato per il Controllo e del Comitato Remunerazioni, risulta anche conforme alla previsione statutaria allineata alle Nuove Disposizioni di Vigilanza mentre quella del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate con il Regolamento Consob parti correlate.

3.C.3.

Nel sito internet della Banca è disponibile l'elenco dei Consiglieri con l'indicazione aggiornata, quando ricorrente, dello status di indipendenza ai sensi del Codice.

Il Regolamento del Consiglio di Sorveglianza prevede la possibilità che almeno una volta all'anno i Consiglieri indipendenti, ai sensi del Codice, si riuniscano in assenza degli altri Consiglieri, su convocazione del Consigliere, fra di essi, più anziano di età, redigano il verbale della riunione e riferiscano all'intero Consiglio di Sorveglianza nella riunione immediatamente successiva. Alla data di approvazione della presente Relazione, i Consiglieri indipendenti non hanno avvertito l'esigenza di effettuare detta riunione, anche tenendo conto della composizione del Consiglio stesso.

3.C.6.

Comitati interni al Consiglio di Sorveglianza: composizione e funzionamento

Il Consiglio di Sorveglianza, anche a seguito del suo rinnovo, ha costituito nel proprio ambito cinque Comitati, tre dei quali sono specificamente previsti dallo Statuto (Comitato Remunerazioni, Comitato Nomine e Comitato per il Controllo):

5.P.1.
5.C.1.
a) b) e c)

-
- 6.P.2. • Comitato Nomine, attualmente composto da 5 membri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che lo presiede; attualmente 4 membri sono indipendenti ai sensi del Codice;
 - 7.P.3. • Comitato Remunerazioni, attualmente composto da 3 membri, tutti indipendenti ai sensi del Codice; 2 membri sono anche iscritti nel Registro dei Revisori e hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - 8.P.4. • Comitato per il Controllo, attualmente composto da 5 membri, tutti indipendenti ai sensi del Codice, di cui 4 sono iscritti nel Registro dei Revisori e hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
 - Comitato per le Strategie, attualmente composto da 5 membri, tra cui il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, che lo presiede, e 4 indipendenti ai sensi del Codice;
 - Comitato per il Bilancio, attualmente composto da 5 membri tutti indipendenti ai sensi del Codice, uno dei quali è iscritto nel Registro dei Revisori e ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Successivamente, il Consiglio di Sorveglianza – in linea con il nuovo “Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo” adottato dalla Banca per adeguare la propria governance al Regolamento Consob parti correlate – ha costituito nel proprio ambito, con delibera in data 26 novembre 2010, un ulteriore Comitato, operativo dal 1° gennaio 2011, dedicato esclusivamente alle operazioni con parti correlate della Banca, eccettuate quelle che attengono alle remunerazioni. Tale Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è composto da 3 membri effettivi ed un supplente, tutti indipendenti ai sensi del Codice; 2 membri effettivi ed il supplente sono iscritti nel Registro dei Revisori e hanno esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Nella formazione dei Comitati, il Consiglio di Sorveglianza ha avuto riguardo ai requisiti di indipendenza, alle caratteristiche professionali e all'esperienza dei Consiglieri, in modo che ciascun Comitato risulti composto da membri con competenze e professionalità funzionali allo svolgimento dei compiti attribuiti e in grado di assicurare lo svolgimento delle funzioni con adeguata disponibilità di tempo.

L'attività di ciascun Comitato è coordinata e diretta da un Presidente, designato dal Consiglio di Sorveglianza. Il Presidente convoca le riunioni, illustra l'attività, le proposte e gli orientamenti del Comitato in occasione delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza. In caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni il componente più anziano di nomina o, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età.

- 5.C.1. b) I compiti dei Comitati sono specificati da appositi Regolamenti – approvati dal Consiglio di Sorveglianza – che ne disciplinano il funzionamento e l'organizzazione.

I Comitati, tenuto conto della specializzazione che li caratterizza, svolgono una importante attività di studio, analisi e approfondimento rispetto alle materie che vengono sottoposte all'esame del Consiglio di Sorveglianza. Detta attività – che si esplica anche nella formulazione di proposte, raccomandazioni e pareri – agevola il Consiglio di Sorveglianza nell'assumere con competenza le deliberazioni, senza che ciò comporti una limitazione dei poteri e delle responsabilità dello stesso Consiglio, incrementando, anzi, l'efficienza e l'efficacia dei suoi lavori, con particolare riferimento alla trattazione di materie che appaiono delicate anche in quanto fonte di potenziali conflitti di interesse.

Le riunioni si tengono di regola presso la sede legale a Torino e presso la sede secondaria a Milano. Le riunioni possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione; le stesse si considerano comunque tenute nel luogo in cui si trova il Presidente.

- 5.C.1. d) Il Regolamento di ciascun Comitato prescrive che per ogni riunione venga redatto apposito verbale a cura del segretario designato che può essere individuato anche al di fuori dei componenti e, in tal caso, nell'ambito della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza.

- 5.C.1. e) Ogni Comitato può rivolgersi alle Strutture della Banca e, ove previsto nei Regolamenti, anche a quelle delle Società controllate per accedere alle informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnati. Tale accesso può essere diretto (escluso per il Comitato Nomine), ovvero per il tramite della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza nonché, ove previsto, anche attraverso Strutture all'uopo designate (il Comitato per il Controllo si avvale anche delle Funzioni di Internal Auditing e Compliance).

Ogni riunione dei Comitati è supportata da approfonditi lavori istruttori da parte della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza. I Comitati possono ricorrere anche all'ausilio di consulenti esterni; tale facoltà è espressamente indicata in ciascun regolamento, eccetto quello relativo al Comitato Nomine.

Alle riunioni di ciascun Comitato possono partecipare - su invito del Comitato stesso - soggetti che non ne fanno parte, con riferimento a singoli punti posti all'ordine del giorno.

I lavori dei Comitati avvengono sempre - anche in considerazione del tempo che viene ad essi di volta in volta dedicato - in un costruttivo clima di scambio e di confronto fra i rispettivi membri, che favorisce l'apporto di contributi personali, discussioni aperte e critiche, non solo fra i Consiglieri, ma anche nei confronti dei Responsabili delle Funzioni di controllo, delle Business Unit e delle Aree di Responsabilità e delle diverse Strutture, che vengono coinvolte nelle riunioni per quanto di competenza.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza - con eccezione del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate - ha diritto di partecipare senza diritto di voto ai lavori di ciascuno dei Comitati in questione, ove non ne faccia già parte; anche nel 2010 tale facoltà non è stata esercitata tenuto conto del ruolo del Presidente, teso a garantire equidistanza tra le molteplici funzioni del Consiglio di Sorveglianza. Lo stesso diritto previsto per il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con riferimento ad ogni Comitato, spetta al Segretario del Consiglio ed al Responsabile della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza che, di norma, assistono ai lavori dei Comitati. Per il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate tale diritto è previsto per il Responsabile della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza.

5.C.1. f)

Si riportano di seguito, informazioni dettagliate in merito a ciascun Comitato in carica sino al 30 aprile 2010 - data in cui sono cessati i Consiglieri che ne erano componenti - e di quelli successivamente costituiti, attualmente operativi, nonché alla composizione, ai compiti rispettivamente attribuiti ed all'attività svolta, con le ulteriori indicazioni relative alle riunioni ed alla partecipazione dei rispettivi componenti.

5.C.1. g)

Art. 123-bis, c. 2, lett. d), Tuf

Comitato Nomine

Comitato Nomine in carica sino al 30 aprile 2010

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Giovanni Bazoli – Presidente			100%
Giuseppe Mazzarello		X	100%
Angelo Ferro	X	X	100%
Riccardo Varaldo		X	100%
Rodolfo Zich		X	100%

Comitato Nomine costituito con delibera del Consiglio di Sorveglianza del 4 maggio 2010

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Giovanni Bazoli – Presidente			100%
Mario Bertolissi		X	100%
Elsa Fornero		X	100%
Pietro Garibaldi		X	100%
Riccardo Varaldo		X	100%

A seguito della modifica statutaria introdotta per adeguare il sistema di governo della Banca alle Nuove Disposizioni di Vigilanza, la maggioranza dei componenti del Comitato Nomine deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice.

6.P.2.

Il Comitato Nomine in carica è costituito da Consiglieri la cui maggioranza è in possesso di detti requisiti di indipendenza.

Il Comitato Nomine è chiamato a svolgere, a supporto del Consiglio di Sorveglianza, funzioni consultive, selettive e propositive in merito alle nomine dei componenti del Consiglio di Gestione e di uno o più Direttori Generali ai sensi delle disposizioni di legge, dello statuto e della normativa di vigilanza.

6.C.2. In relazione alle citate funzioni, il Comitato Nomine:

- a) supporta il Consiglio di Sorveglianza nella costituzione del Consiglio di Gestione in modo da assicurare che la composizione dell'organo, per numero e professionalità, consenta l'efficace assolvimento dei suoi compiti. A tale fine il Comitato:
 - formula al Consiglio di Sorveglianza proposte in merito, tra l'altro, alla composizione del Consiglio di Gestione e ai profili professionali la cui presenza sia ritenuta opportuna all'interno del Consiglio di Gestione;
 - sulla base dei criteri come sopra identificati e nel rispetto dei requisiti richiesti dallo Statuto e dalla normativa pro-tempore vigente per i soggetti che svolgono funzione di amministrazione di banche, sottopone al Consiglio di Sorveglianza proposte in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Gestione e di quelli che vengono a mancare per qualsiasi ragione nel corso del mandato;
 - formula al Consiglio di Sorveglianza proposte in merito alla nomina del Presidente e di uno o due Vice Presidenti del Consiglio di Gestione;
 - formula al Consiglio di Sorveglianza la proposta sull'indicazione al Consiglio di Gestione del candidato alla carica di Consigliere Delegato;
 - formula al Consiglio di Sorveglianza proposte sull'indicazione dei Consiglieri esecutivi, per la costituzione da parte del Consiglio di Gestione delle Commissioni di cui all'Articolo 17.2., lett. s), dello Statuto;
- b) esprime al Consiglio di Sorveglianza, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, il proprio parere preventivo che, se favorevole, deve essere unanime (i) sulla nomina, come Consiglieri di Gestione della Banca, di chi sia membro di organi di amministrazione, direzione o controllo ovvero dipendente di gruppi concorrenti o comunque di altre banche o società controllanti e controllate dalle stesse, con esclusione degli enti centrali di categoria o di società partecipate dal o appartenenti al gruppo facente capo alla Banca, nonché (ii) in merito all'assunzione delle menzionate cariche presso gruppi concorrenti o comunque di altre banche o società controllanti o controllate dalle stesse, con esclusione degli enti centrali di categoria o di società partecipate dal o appartenenti al gruppo facente capo alla Banca da parte dei componenti del Consiglio di Gestione.

Nel corso del 2010 il Comitato Nomine si è riunito 4 volte (di cui 3 volte quello attualmente in carica). Oltre ad aver esaminato la proposta per la nomina di due nuovi Direttori Generali, il Comitato ha svolto, con riferimento alla costituzione del nuovo Consiglio di Gestione, i compiti che gli sono propri. In particolare, ha esaminato i curricula e i profili professionali dei candidati designati alla carica di Consigliere di Gestione e ha formulato una proposta al Consiglio di Sorveglianza per la nomina del nuovo Consiglio di Gestione del suo Presidente, di due Vice Presidenti, del Consigliere Delegato e per la designazione dei Consiglieri esecutivi per la costituzione delle Commissioni specializzate, previste dallo Statuto.

Comitato Remunerazioni

Comitato Remunerazioni in carica sino al 30 aprile 2010

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Gianluca Ponzellini – Presidente	X	X	100%
Giulio Stefano Lubatti	X	X	100%
Eugenio Pavarani	X	X	87,50%

Comitato Remunerazioni costituito con delibera del Consiglio di Sorveglianza del 4 maggio 2010

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Gianluca Ponzellini – Presidente	X	X	100%
Marco Mangiagalli		X	100%
Fabio Pasquini	X	X	100%

Lo Statuto, in linea con le Nuove Disposizioni di Vigilanza, prevede che la maggioranza dei componenti del Comitato Remunerazioni deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice.

Tutti i Consiglieri che compongono il Comitato Remunerazioni sono in possesso di detti requisiti di indipendenza.

Il Comitato Remunerazioni ha funzioni propositive e consultive a supporto del Consiglio di Sorveglianza in materia di remunerazioni ai sensi delle disposizioni di legge, dello Statuto e della normativa di vigilanza.

Tra i suoi compiti rientrano quelli di:

- formulare al Consiglio di Sorveglianza proposte in merito ai criteri di remunerazione dei Consiglieri di Gestione, per la successiva proposta all'assemblea, tenendo conto anche della gestione dei rischi, delle strategie aziendali e dell'eventuale riconoscimento di una componente variabile delle remunerazioni, per le quali saranno da prevedere meccanismi volti ad assicurare un collegamento con risultati effettivi e duraturi;
- formulare al Consiglio di Sorveglianza proposte in merito ai compensi dei componenti del Consiglio di Gestione, del Presidente, dell/i Vice Presidente/i del Consiglio di Gestione, del Consigliere Delegato, dei Consiglieri di Gestione esecutivi, quali membri delle Commissioni, nonché dei Consiglieri di Gestione investiti di particolari cariche, incarichi o deleghe, sulla base dei criteri di remunerazione e dei piani basati su strumenti finanziari eventualmente approvati dall'Assemblea;
- assistere il Consiglio di Sorveglianza nell'esame, ai fini della loro approvazione, delle politiche di remunerazione a favore dei dipendenti e dei collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato, su proposta del Consiglio di Gestione;
- supportare il Consiglio di Sorveglianza nell'esaminare le proposte del Consiglio di Gestione che devono essere sottoposte alla deliberazione dell'Assemblea;
- supportare il Consiglio di Sorveglianza nell'esprimere il parere al Consiglio di Gestione in merito al compenso dei Direttori Generali;
- supportare il Consiglio di Sorveglianza nell'esprimere il parere al Consiglio di Gestione in merito ai compensi spettanti al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ai responsabili delle funzioni di controllo;
- valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Banca, nonché dei responsabili delle funzioni di controllo, vigilare sulla loro applicazione in base alle informazioni ricevute dal Consiglio di Gestione e formulare al Consiglio di Sorveglianza raccomandazioni generali in materia;
- formulare pareri e proposte in ordine all'adozione di eventuali piani di stock option o di assegnazione di azioni;
- verificare l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Sorveglianza sulla base delle proposte presentate.

Tale Comitato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, è anche tenuto ad esprimere parere motivato in materia di operazioni con parti correlate concernenti le remunerazioni, ove previsto dal "Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo" adottato dalla Banca in conformità al Regolamento Consob parti correlate.

Nel corso del 2010 il Comitato Remunerazioni si è riunito 16 volte (di cui 8 quello attualmente in carica). Con riguardo alle materie strettamente connesse alle proprie competenze, il Comitato ha formulato al Consiglio di Sorveglianza proposte finalizzate alla formulazione della politica di remunerazione dei Consiglieri di Gestione (che è stata sottoposta all'approvazione dell'Assemblea), nonché pareri per la remunerazione dei Consiglieri anche in relazione agli incarichi e cariche attribuite; ha altresì esaminato il

7.P.3.

7.C.3.

7.C.3.

9.C.1.

piano di incentivazione di lungo termine basato su strumenti finanziari approvato dall'assemblea del 30 aprile 2010.

Il Comitato ha supportato il Consiglio di Sorveglianza nell'esprimere il parere con riguardo alla remunerazione dei Direttori Generali, dei responsabili delle funzioni di controllo e del Dirigente preposto. In generale ha formulato pareri al fine della modifica delle politiche di remunerazione relative a al Top Management con riguardo alla componente variabile, nonché per la determinazione delle remunerazioni variabili degli esponenti aziendali, coadiuvando il Consiglio di Sorveglianza negli adempimenti richiesti dall'Autorità di Vigilanza.

Comitato per il Controllo

Comitato per il Controllo in carica sino al 30 aprile 2010 e dal 7 maggio 2010

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Giulio Stefano Lubatti - Presidente	X	X	100,00%
Gianluca Ponzellini	X	X	92,45%
Rosalba Casiraghi	X	X	98,11%
Pietro Garibaldi		X	100%
Livio Torio	X	X	96,23%

Il Comitato per il Controllo – il cui ruolo è stato enfatizzato nello Statuto anche ai fini della sua stabilità (i Consiglieri componenti del Comitato per il Controllo possono essere revocati dall'Assemblea o sostituiti dal Consiglio di Sorveglianza solo con delibera debitamente motivata) – è punto di riferimento continuo per le Strutture organizzative della Società che svolgono funzioni di controllo; da queste infatti deve ricevere informative periodiche ovvero relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali.

Il Comitato per il Controllo, nell'ambito delle competenze del Consiglio di Sorveglianza, svolge funzioni propositive, consultive e istruttorie - formulando anche pareri ove previsto dalla normativa di riferimento o espressamente richiesto dalla Banca d'Italia - sulla gestione dei rischi e sul sistema informativo contabile e sul sistema dei controlli interni.

Nello svolgimento dei propri compiti tiene conto delle funzioni di vigilanza previste dall'art. 19 del D. Lgs. n. 39/2010.

Con riferimento alla funzione sulla gestione dei rischi il Comitato supporta il Consiglio di Sorveglianza svolgendo, tra gli altri, i seguenti compiti:

- al fine dell'approvazione delle relative proposte del Consiglio di Gestione (tra cui il riesame periodico delle politiche di gestione del rischio; l'adozione dei sistemi interni per la determinazione dei requisiti patrimoniali; il processo ICAAP);
- nell'attività di vigilanza, con il contributo delle competenti funzioni di controllo interne, sull'effettivo utilizzo dei sistemi interni a fini gestionali ("use test") e sulla loro rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa;
- nel garantire la verifica periodica della funzionalità, dell'efficienza e dell'efficacia del sistema di gestione e controllo dei rischi e delle relative procedure, portando tempestivamente a conoscenza del Consiglio di Sorveglianza i risultati delle proprie verifiche; in caso di carenze o anomalie, propone al Consiglio di Sorveglianza idonee misure correttive;
- nelle verifiche del processo interno di determinazione dell'adeguatezza, in termini attuali e prospettici, del capitale complessivo della Banca a livello consolidato rispetto ai rischi rilevanti cui sono esposti la Banca e il Gruppo;
- nel valutare la funzionalità e l'adeguatezza dei sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali.

Con riferimento alle funzioni sul sistema informativo contabile, il Comitato supporta il Consiglio di Sorveglianza svolgendo, tra gli altri, i seguenti compiti:

- esamina le relazioni semestrali predisposte dal Dirigente preposto a supporto delle attestazioni di legge;
- valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento dell'incarico ed il relativo compenso, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti; 8.C.3. d)
- vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile, scambiando con la società di revisione, anche ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Testo unico della finanza, i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. 8.C.3. e)

Con riferimento alla funzione sul sistema dei controlli interni, il Comitato supporta il Consiglio di Sorveglianza svolgendo, tra gli altri, i seguenti compiti:

- verifica (i) che l'assetto delle funzioni di controllo dei rischi sia definito dalle funzioni aziendali preposte in coerenza con gli indirizzi strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza e (ii) che alle funzioni medesime (in particolare le Direzioni Risk Management, Internal Auditing e Compliance) sia assicurata un'autonomia di giudizio appropriata e siano assicurati mezzi e risorse qualitativamente e quantitativamente adeguati per l'esercizio delle loro funzioni;
- esamina le relazioni periodiche dei preposti alle funzioni Risk Management, Internal Auditing e Compliance nonché le informative relative a specifiche situazioni o andamenti aziendali, svolge le relative osservazioni e propone al Consiglio di Sorveglianza le eventuali determinazioni da assumere;
- valuta il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit e al sistema informativo contabile.

Il Comitato, inoltre:

- informa tempestivamente il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni atto o fatto rilevante ai sensi dell'art. 52 del Testo unico bancario e riferisce in merito ad ogni occorrente segnalazione e/o denuncia per gli organi e/o per le autorità competenti;
- supporta il Consiglio di Sorveglianza nello svolgimento dell'attività di vigilanza prevista dalla legge;
- valuta le regole ed i criteri generali volti ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate; a tale riguardo formula, anche nell'interesse del Consiglio di Gestione, i pareri di cui al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, di cui alla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni; 9.C.1.
- vigila, con il supporto dell'Unità Corporate Social Responsibility e della Direzione Internal Auditing, sul rispetto dei principi e dei valori contenuti nel Codice Etico della Banca;
- collabora, unitamente al Comitato per il Bilancio, con il Consiglio di Sorveglianza alla predisposizione della relazione sull'attività di vigilanza svolta da sottoporre all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 153 del Testo unico della finanza.

Il Comitato, avvalendosi delle Strutture aziendali preposte (Internal Auditing e Compliance), può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del Gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale. 10.C.6.

Anche nel corso del 2010 sono proseguiti gli incontri del Comitato con i responsabili delle principali Strutture organizzative della Banca e con la società incaricata della revisione del bilancio, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 150 del Testo unico della finanza, migliorando e consolidando, con regolare frequenza periodica, i flussi informativi già esistenti, in particolare con la Direzione Internal Auditing, la Direzione Compliance, la Direzione Risk Management. Il Comitato ha tra l'altro esaminato:

- la relazione in merito ai poteri di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo nei confronti delle SGR appartenenti al Gruppo, predisposta ai sensi delle relative disposizioni di vigilanza ed ha espresso il proprio parere in merito così come previsto da dette disposizioni;
- il progetto per l'attuazione del Regolamento Consob parti correlate e, prendendo atto della normativa di riferimento, i margini di flessibilità consentiti dalla stessa (soglie di esiguità e di rilevanza) in ordine al perimetro delle parti correlate, alla struttura delle esenzioni, alla possibilità di differenziare le procedure istruttorie, deliberative e informative in funzione della rilevanza e della tipologia dell'operazione; in tale contesto ha valutato i presupposti, gli obiettivi e i contenuti delle soluzioni prescelte al fine di verificare che le stesse siano funzionali ad assicurare, nel loro complesso, un'efficace ed efficiente presidio dei conflitti di interesse potenzialmente insiti nelle operazioni con parti correlate; in esito all'attività svolta

ha rilasciato il proprio parere favorevole all'adozione da parte della Banca del nuovo Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo;

- ha condotto approfondimenti su progetti e/o attività volti all'evoluzione organizzativa del Gruppo, tra cui il monitoraggio in merito alla realizzazione del piano d'azione predisposto relativamente al comparto di Banca Depositaria, oggetto di cessione a State Street.

Ha inoltre monitorato gli interventi progettuali attivati per adempiere ai nuovi dettami normativi e sul progetto antiriciclaggio.

Con specifico riguardo alla gestione dei rischi, il Comitato ha proseguito nell'attività di esame delle politiche di gestione dei rischi a livello di Gruppo. In particolare, con riferimento:

- al rischio di credito (la Banca è stata autorizzata all'utilizzo del sistema FIRB per il segmento corporate e per il segmento regolamentare "mutui residenziali a privati"), il Comitato ha proseguito l'analisi periodica del processo del credito, dell'evoluzione del portafoglio crediti della Capogruppo e delle banche reti e del suo relativo grado di concentrazione e ha vigilato in merito all'istanza presentata a Banca d'Italia per l'utilizzo, con riguardo al segmento corporate, del sistema interno avanzato (AIRB);
- al rischio di controparte, il Comitato è stato informato in merito alle principali caratteristiche della nuova metodologia gestionale per la quantificazione del valore delle esposizioni di Banca IMI soggette a tale rischio;
- al rischio di mercato, il Comitato ha esaminato lo stato di avanzamento di interventi correttivi richiesti da Banca d'Italia;
- ai rischi operativi, il Comitato ha ricevuto aggiornamenti sulla variazione del piano di estensione del sistema interno AMA.

Il Comitato ha compiuto una costante attività di monitoraggio della corrispondenza con le Autorità di Vigilanza, con specifico riferimento alla Banca d'Italia, alla Consob e all'Autorità Garante della Concorrenza dei Mercati, anche in relazione alle attività di verifica condotte da dette Autorità presso la Banca e le società del Gruppo. In tale contesto, il Comitato ha seguito l'attività finalizzata ai riscontri, rilasciando il parere ove richiesto, effettuando le necessarie attività di approfondimento e di verifica e chiedendo puntuali aggiornamenti in argomento e, con specifico riferimento alla Capogruppo, fornendo al Consiglio di Sorveglianza il supporto per le connesse determinazioni.

Particolare attenzione è stata dedicata dal Comitato al processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale del Gruppo (ICAAP). In proposito, il Comitato ha esaminato l'aggiornamento delle risultanze del processo ICAAP approfondendo, con le funzioni coinvolte, i criteri di costruzione degli scenari di base e di stress nonché le valutazioni sul processo a cura della Validazione Interna e della Direzione Internal Auditing; particolare attenzione è stata anche riservata al processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale delle controllate estere. Il resoconto completo approvato dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione, è stato inviato alla Banca d'Italia nel rispetto del termine indicato dall'Autorità (30 aprile 2010).

9.C.1. Il Comitato per il Controllo, nel corso del 2010, ha altresì espresso pareri preventivi sulle operazioni significative con parti correlate, in linea con il regolamento del Comitato, aderente alle indicazioni del Codice, e alla specifica normativa adottata dalla Banca. Come detto, a far tempo dal 1° gennaio 2011 detta disciplina è stata sostituita da uno specifico Regolamento di Gruppo, che vede il coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Con il supporto della Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza, il Comitato si avvale di uno strumento di pianificazione, aggiornato nel continuo, volto ad organizzare la propria attività.

Nel 2010 il Comitato per il Controllo si è riunito 53 volte (di cui 32 quello attualmente in carica), talvolta in seduta congiunta con il Comitato per il Bilancio, riferendo dettagliatamente ad ogni riunione del Consiglio di Sorveglianza, anche attraverso specifici report, dell'attività svolta e delle principali evidenze riscontrate e, in termini riepilogativi, su base semestrale riferendo anche sull'efficacia del sistema dei controlli interni.

8.C.3. g) Copia della relazione semestrale del Comitato per il Controllo al Consiglio di Sorveglianza viene inviata dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza al Presidente del Consiglio di Gestione e al Consigliere Delegato, al fine di rafforzare lo scambio di informazioni fra gli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. Nel corso dell'anno il Comitato ha tenuto incontri periodici con il Consigliere Delegato, per una informativa sistematica sull'attività svolta.

A norma di Statuto e in linea con le Nuove Disposizioni di Vigilanza, i componenti del Comitato di Controllo partecipano alle riunioni del Consiglio di Gestione.

Il Comitato svolge anche i compiti e le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle società, vigilando sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Banca.

Comitato per le Strategie

Comitato per le Strategie in carica sino al 30 aprile 2010

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Giovanni Bazoli – Presidente			100%
Antoine Bernheim – Vice Presidente			0%*
Rodolfo Zich – Vice Presidente		X	100%
Carlo Barel di Sant'Albano			50%
Giovanni Costa		X	100%

*L'assenza del Dott. Bernheim ai lavori del Comitato Strategie è stata coerente con le cautele adottate in relazione al procedimento di inottemperanza avviato nei confronti della Banca dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in esito alla sottoscrizione del patto parasociale tra Crédit Agricole e Assicurazioni Generali.

Comitato per le Strategie costituito con delibera del Consiglio di Sorveglianza del 7 maggio 2010

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Giovanni Bazoli – Presidente			100%
Mario Bertolissi – Vice Presidente		X	100%
Elsa Fornero – Vice Presidente		X	100%
Ferdinando Targetti		X	100%
Gianluca Ferrero	X	X	100%

Il Comitato per le Strategie coadiuva, con funzioni consultive, il Consiglio di Sorveglianza nell'esercizio delle competenze di Organo deputato tra l'altro, ai sensi dell'Articolo 25.1.2 dello Statuto, su proposta del Consiglio di Gestione: (i) a deliberare in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici (ii) ad approvare i piani industriali e/o finanziari e/o i budget della Banca e del Gruppo; (iii) ad autorizzare le operazioni strategiche.

Il Comitato per le Strategie tra l'altro:

- può sottoporre al Consiglio di Sorveglianza proposte in merito agli indirizzi da rappresentare al Consiglio di Gestione, competente della relativa proposta, in merito alle operazioni strategiche, individuabili in base allo Statuto;
- supporta il Consiglio di Sorveglianza nell'esame della tolleranza al rischio della Banca e del Gruppo nonché nella determinazione attuale e prospettica del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, in coerenza con i piani pluriennali e i budget annuali, ai fini della verifica dell'adeguatezza patrimoniale a livello di Gruppo.

Nel corso del 2010 il Comitato si è riunito 6 volte (quello in carica 4 volte). L'attività svolta nel 2010 ha comportato, tra l'altro, l'esame del budget 2010 e degli esiti dello specifico stress test europeo con particolare riguardo al posizionamento di Intesa Sanpaolo. Con riferimento al nuovo piano d'impresa, il Comitato ha svolto una attività di supervisione del processo di formazione dello stesso nonché di analisi del relativo scenario di previsione.

Comitato per il Bilancio

Comitato per il Bilancio in carica sino al 30 aprile 2010

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Eugenio Pavarani – Presidente	X	X	100%
Marco Ciabattoni	X	X	100%
Gianluca Ferrero	X	X	100%
Gianguido Sacchi Morsiani		X	100%
Ferdinando Targetti		X	83%

Comitato per il Bilancio costituito con delibera del Consiglio di Sorveglianza del 7 maggio 2010

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Marco Spadacini – Presidente	X	X	100%
Jean-Paul Fitoussi		X	70%
Luigi Arturo Bianchi		X	100%
Gianni Marchesini		X	100%
Gianguido Sacchi Morsiani		X	80%

Il Comitato supporta, con funzioni consultive, il Consiglio di Sorveglianza (i) nell'adempimento della propria competenza in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, (ii) in ordine alla determinazione del patrimonio di vigilanza nonché (iii) nell'esame delle informazioni sull'andamento gestionale della Banca e del Gruppo che il Consiglio di Gestione trasmette periodicamente secondo quanto previsto dallo Statuto; nell'ambito di tali funzioni, il Comitato, con riferimento ai bilanci, tra l'altro:

- approfondisce le problematiche connesse alla formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, all'uopo interpellando il Dirigente preposto;
- analizza le logiche e i processi sottesi alla formazione dei documenti contabili della Banca e del Gruppo (inclusi i rendiconti intermedi e la relazione semestrale);
- esamina, congiuntamente al Comitato per il Controllo, la documentazione e l'informativa a supporto delle attestazioni di legge predisposte dal Dirigente preposto e propone al Consiglio di Sorveglianza le eventuali determinazioni da assumere;
- esamina i progetti di bilancio di esercizio e consolidato approvati dal Consiglio di Gestione e formula al Consiglio di Sorveglianza raccomandazioni in merito;
- esamina i rendiconti intermedi e la relazione semestrale predisposti dal Consiglio di Gestione e riferisce in merito al Consiglio di Sorveglianza.

Inoltre, il Comitato collabora, unitamente al Comitato per il Controllo, con il Consiglio di Sorveglianza alla predisposizione della relazione sull'attività di vigilanza svolta da sottoporre all'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 153 del Testo unico della finanza.

Secondo quanto previsto dal relativo Regolamento, hanno diritto a partecipare al Comitato per il Bilancio, senza diritto di voto, i membri del Comitato per il Controllo e il Dirigente preposto.

L'attività svolta nel corso del 2010, in merito alla quale il Presidente del Comitato ha puntualmente riferito al Consiglio di Sorveglianza, ha visto la partecipazione dei referenti delle Direzioni Centrali Amministrazione e Fiscale e Risk Management, dell'Ufficio Governance Amministrativa Finanziaria, del Servizio Coordinamento e Sviluppo Audit, del Servizio AVM e Strategie. Sono inoltre proseguiti gli incontri con la società di revisione, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 150 del Testo unico della finanza.

In particolare, il Comitato (i) ha analizzato le modalità di predisposizione del bilancio d'esercizio e consolidato attraverso l'esame delle relative Linee guida con gli approfondimenti connessi; (ii) ha esaminato, svolgendo una propria relazione, i progetti di bilancio d'esercizio e consolidato relativi all'esercizio 2009 della Banca e del Gruppo, poi approvati dal Consiglio di Sorveglianza; (iii) ha ricevuto aggiornamenti in merito all'evoluzione della normativa contabile; (iv) ha ottenuto approfondimenti circa i coefficienti patrimoniali; (v) ha seguito il progetto volto all'adozione di un Manuale Contabile.

Inoltre, con specifica relazione, ha supportato il Consiglio di Sorveglianza, nell'esaminare la Relazione semestrale e i rendiconti intermedi al 31 marzo e al 30 settembre 2010.

Nel corso del 2010 il Comitato per il Bilancio si è riunito 16 volte (quello in carica 10 volte), come già riferito anche in seduta congiunta con il Comitato per il Controllo.

Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Membri	Iscrizione Registro Revisori Esercizio attività di controllo legale dei conti	Indipendente secondo il Codice	Percentuale di partecipazione alle riunioni
Franco Dalla Sega – Presidente	X	X	100 %
Rosalba Casiraghi	X	X	100 %
Marco Mangiagalli		X	100 %
Fabio Pasquini (supplente)	X	X	

Il Comitato svolge le funzioni che il Regolamento Consob parti correlate e il Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo gli attribuiscono con riferimento alle operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo effettuate dalla Banca o dalla società controllate. Sono escluse dalla competenza di detto comitato le operazioni con parti correlate della Banca che attengono alle remunerazioni.

Nell'esercizio di tali funzioni, il Comitato:

- esprime un parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'Operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- esprime un parere qualora l'operazione riguardi società controllate e, ove la stessa sia influenzata dall'attività di direzione e coordinamento della Banca, fornisce – attraverso il parere di cui al punto precedente – indicazione delle ragioni e degli interessi che la influenzano;
- ove previsto dal Regolamento, partecipa alla fase delle trattative e alla fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Ai sensi del Regolamento Consob parti correlate e del Regolamento di Gruppo della Banca, l'operatività del Comitato decorre dal 1° gennaio 2011. Alla data di approvazione della presente Relazione il Comitato si è riunito 2 volte e ha rilasciato al Consiglio di Gestione motivato parere favorevole sull'interesse al compimento delle operazioni esaminate nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Funzionamento del Consiglio di Sorveglianza

La funzione di supervisione strategica, svolta dal Consiglio di Sorveglianza, comporta un coinvolgimento dei Consiglieri nelle principali scelte di indirizzo, tra cui, come indicato, l'approvazione del piano d'impresa e delle linee strategiche individuate per conseguire i risultati previsti nel piano stesso, concorrendo con il Consiglio di Gestione, anche attraverso una costante vigilanza sul generale andamento aziendale, a perseguire gli obiettivi di consolidamento del Gruppo, di crescita e di creazione di valore a favore degli azionisti, fermo restando il principio della sana e prudente gestione dell'impresa bancaria e l'attenzione all'adeguatezza patrimoniale.

1.P.2.

I Consiglieri sono tenuti al segreto in ordine alle notizie, alle informazioni e ai dati, aventi natura confidenziale e privilegiata acquisiti nell'esercizio delle funzioni e a mantenere riservati gli stessi anche dopo

4.P.1.

la scadenza del mandato. Sono altresì tenuti a rispettare la procedura adottata per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti o informazioni.

Convocazione delle riunioni

1.P.1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, di norma con cadenza mensile, nei termini previsti dallo Statuto, nonché d'iniziativa del Presidente tutte le volte che lo reputi necessario ovvero su richiesta anche di un singolo Consigliere, salvo che vi ostino particolari ragioni e, comunque, nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto.

La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, indirizzato a ciascun componente del Consiglio almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore.

Le riunioni del Consiglio di Sorveglianza vengono convocate, di regola, alternativamente presso la sede legale a Torino e presso la sede secondaria a Milano o, eccezionalmente, altrove nel territorio italiano.

Informativa ai Consiglieri

I Consiglieri di Sorveglianza ricevono nei limiti del possibile, contestualmente alla convocazione delle riunioni, le informazioni e i documenti rilevanti per l'assunzione delle decisioni relative agli argomenti all'ordine del giorno.

La Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza assicura che tale adempimento venga effettuato con modalità e tempistica adeguate, secondo le previsioni del Regolamento del Consiglio di Sorveglianza e nel rispetto di procedure volte ad assicurare la conformità a eventuali indicazioni provenienti da Autorità.

All'ordine del giorno di ogni riunione del Consiglio di Sorveglianza è prevista un'informativa sull'attività svolta dai Comitati.

La documentazione fornita in occasione delle riunioni del Consiglio viene conservata agli atti e resta successivamente consultabile presso la Segreteria.

Svolgimento delle riunioni e processo deliberativo

2.P.2. Le riunioni del Consiglio si svolgono attraverso discussioni aperte e costruttive fra i vari membri, arricchite dall'apporto dei Comitati. Il senso di responsabilità verso l'incarico ricoperto e le competenze specifiche degli esponenti contribuiscono a consolidare l'organizzazione e l'operatività dell'Organo collegiale, dove le specifiche individualità aiutano ad arricchire il contraddittorio, in un contesto coeso e di collaborazione, al fine dell'assunzione di decisioni meditate, consapevoli e, di norma, del tutto condivise.

Il modello di governo adottato consente la valorizzazione delle specifiche professionalità e competenze di tutti i Consiglieri, anche attraverso la loro partecipazione ad almeno uno dei Comitati costituiti in seno al Consiglio stesso. La partecipazione a tali Comitati – unitamente alle competenze acquisite all'esterno della Banca, conseguite in ambito accademico, nell'esercizio di professioni ovvero di altri incarichi societari – favoriscono in capo a ciascun Consigliere l'apporto di specifiche competenze nell'ambito dei lavori consiliari.

10.P.2.
1.P.2. I Consiglieri di Sorveglianza, avvalendosi delle informazioni che sono tenuti a ricevere dal Consiglio di Gestione, nonché del supporto dei Comitati e della Segreteria del Consiglio di Sorveglianza, svolgono l'incarico e deliberano ricevendo informazioni, con consapevolezza ed in autonomia.

Anche nel corso del 2010, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza ha invitato a partecipare alle riunioni consiliari il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato – ogni volta in cui sono stati rappresentati i risultati conseguiti ovvero è stato trattato un argomento di indirizzo generale e/o di rilevanza strategica – nonché altri Responsabili delle Business Unit, delle Aree di Responsabilità e delle Direzioni Centrali della Banca per fornire delucidazioni, opportune informative e dati sugli argomenti sottoposti all'esame del Consiglio.

Lo Statuto consente che le riunioni si tengano validamente anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli

argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatte salve particolari decisioni, quali ad esempio quelle che attengono la nomina del Presidente e di uno o due Vice Presidenti del Consiglio di Gestione, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Di ogni riunione viene redatto il verbale, che ne illustra in modo compiuto lo svolgimento e le decisioni adottate.

Frequenza delle riunioni e partecipazione dei Consiglieri

Nel corso del 2010 il Consiglio di Sorveglianza si è riunito complessivamente 14 volte (di cui 10 volte quello attualmente in carica) con la seguente percentuale di partecipazione per ciascun Consigliere:

1.C.1. h)

Consiglio di Sorveglianza in carica sino al 30 aprile 2010

Giovanni Bazoli – Presidente	100%	Pietro Garibaldi	100%
Antoine Bernheim – Vice Presidente	25% *	Giulio Stefano Lubatti	100%
Rodolfo Zich - Vice Presidente	100%	Giuseppe Mazzarello	100%
Franco Dalla Sega – Segretario	100%	Eugenio Pavarani	100%
Carlo Barel di Sant'Albano	25%	Gianluca Ponzellini	100%
Rosalba Casiraghi	100%	Gianguido Sacchi Morsiani	100%
Marco Ciabattoni	100%	Ferdinando Targetti	100%
Giovanni Costa	100%	Livio Torio	100%
Gianluca Ferrero	100%	Riccardo Varaldo	100%
Angelo Ferro	100%		

*La ridotta partecipazione del Dott. Bernheim ai lavori del Consiglio di Sorveglianza è stata coerente con le cautele adottate in relazione al procedimento di inottemperanza avviato nei confronti della Banca dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in esito alla sottoscrizione del patto parasociale tra Crédit Agricole e Assicurazioni Generali.

Consiglio di Sorveglianza eletto dall'Assemblea dei soci in data 30 aprile 2010

Giovanni Bazoli – Presidente	70%	Marco Mangiagalli	100%
Mario Bertolissi - Vice Presidente	100%	Gianni Marchesini	100%
Elsa Fornero - Vice Presidente	90%	Fabio Pasquini	100%
Franco Dalla Sega – Segretario	100%	Gianluca Ponzellini	100%
Luigi Arturo Bianchi	90%	Gianguido Sacchi Morsiani	90%
Rosalba Casiraghi	90%	Marco Spadacini	100%
Gianluca Ferrero	100%	Ferdinando Targetti	90%
Jean-Paul Fitoussi	100%	Livio Torio	90%
Pietro Garibaldi	100%	Riccardo Varaldo	90%
Giulio Stefano Lubatti	100%		

Il Consiglio di Sorveglianza ha programmato per l'esercizio in corso 11 riunioni; alla data di approvazione della presente Relazione ne ha tenute 2.

Nel calendario degli eventi societari per l'anno 2011 è stata indicata la data del 5 aprile per la riunione consiliare di approvazione dei bilanci d'esercizio e consolidato.

Impugnativa delle delibere

Le deliberazioni del Consiglio di Sorveglianza, che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate solo dai consiglieri assenti o dissenzienti o astenuti, entro 90 giorni dalla data della deliberazione.

Anche i soci possono impugnare le delibere del Consiglio di Sorveglianza qualora le stesse siano lesive dei loro diritti; in tale ipotesi, per quanto concerne termini e modalità dell'impugnativa e relativa procedura, trovano applicazione, per quanto compatibili, le norme riguardanti l'impugnativa delle deliberazioni assembleari di cui agli artt. 2377 e 2378 c.c.

Una particolare disciplina è prevista per l'impugnativa della delibera che approva il bilancio, ai sensi dell'art. 157 del Testo unico della finanza e dell'art. 2409-quaterdecies, comma 2, c.c.

Autovalutazione su dimensione, composizione e funzionamento

2.C.2. I Consiglieri di Sorveglianza sono consapevoli dei compiti e delle responsabilità inerenti la carica ricoperta. In occasione della nomina ricevono dettagliate informazioni al riguardo nonché agli adempimenti connessi allo svolgimento della funzione, anche con riferimento alla normativa applicabile. La Segreteria assicura loro, nel continuo, un aggiornamento del quadro normativo, anche in relazione ai doveri e agli obblighi di componenti dell'organo con funzioni di controllo.

2.C.2. Nel 2010, i Consiglieri hanno partecipato a un seminario – promosso dal Presidente e organizzato dalla Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza – dedicato al sistema dualistico ed alla sua applicazione da parte della Banca, per consentire ai nuovi esponenti di approfondire le funzioni, i poteri e le modalità organizzative dell'organo consiliare, nonché della struttura organizzativa del Gruppo. L'accrescimento della conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali e di Gruppo da parte loro avviene poi attraverso la loro costante partecipazione ai lavori dei Comitati e del Consiglio.

1.C.1. g) Il Consiglio di Sorveglianza effettua ogni anno una valutazione della propria adeguatezza in termini di poteri, dimensione, composizione e funzionamento, anche in ossequio alla previsione del proprio Regolamento, che ha recepito le Nuove Disposizioni di Vigilanza.

Nel 2010 tale verifica è stata preceduta da una valutazione effettuata in occasione dell'adozione delle procedure previste dal Regolamento Consob parti correlate. Al riguardo, la qualificata e cospicua partecipazione di Consiglieri indipendenti nell'ambito dell'organo collegiale ha consentito di ritenere rispondente alle previsioni della normativa regolamentare la costituzione del Comitato per le operazioni con parti correlate al suo interno.

Tenendo poi conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca e dal Gruppo, nonché della positiva esperienza maturata nel corso del precedente mandato, emerge l'idoneità dei Comitati e del Consiglio a svolgere efficacemente le rispettive funzioni anche alla luce dei compiti e delle funzioni svolti nel 2010 e dell'esercizio dei poteri attribuiti dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione trova la propria disciplina, oltre che nelle disposizioni di legge e regolamentari, nello Statuto e nel proprio Regolamento, adottato nel 2008 e modificato da ultimo nel 2010 a seguito della costituzione delle Commissioni specializzate. In particolare, con detto Regolamento il Consiglio si è dotato di più puntuali regole di organizzazione e funzionamento individuando in modo più dettagliato le proprie competenze. Il Regolamento si applica al Consiglio di Gestione, in qualità di Organo collegiale, alle Commissioni, nonché al Presidente del Consiglio di Gestione e ai singoli Consiglieri, i quali, come componenti dello stesso, contribuiscono a formare la volontà di detto Organo.

Attribuzioni e facoltà del Consiglio di Gestione

Al Consiglio di Gestione spetta, in via esclusiva, la gestione dell'impresa in conformità con gli indirizzi generali, programmatici e strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza, con il quale peraltro concorre, nell'ambito delle proprie competenze, a esercitare la funzione di supervisione strategica.

1.P.1.
1.C.1. h)

A tal fine il Consiglio delibera tutte le operazioni - di ordinaria e di straordinaria amministrazione - necessarie, utili o comunque opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Ai sensi di Statuto e in coerenza, tra l'altro, con le previsioni contenute nelle Nuove Disposizioni di Vigilanza e nel Regolamento Congiunto Banca d'Italia/Consob, al Consiglio di Gestione è assicurata una riserva di competenza su alcune materie di maggiore rilevanza – individuate in modo preciso e analitico – ulteriori rispetto a quelle strettamente prescritte dalla normativa; in tali materie la decisione collegiale consente di coinvolgere attivamente i Consiglieri che pertanto partecipano, con autonomia di giudizio, a momenti chiave del governo operativo della Società.

In dettaglio, oltre alle competenze non delegabili per legge, al Consiglio sono riservati, tra l'altro:

- la formulazione di proposte in ordine agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo da sottoporre al Consiglio di Sorveglianza; 1.C.1. a)
- la predisposizione dei piani industriali e/o finanziari nonché dei budget della Società e del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
- la costituzione di Commissioni specializzate, con funzioni istruttorie e consultive, composte di consiglieri esecutivi, ai sensi di Statuto; 5.P.1.
- la definizione degli orientamenti e delle politiche di gestione dei rischi, compresa quella relativa al rischio di non conformità alle norme, e dei controlli interni, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza; 8.C.1. a)
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo Bancario;
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, anche con riferimento al sistema dei controlli interni, nonché della struttura organizzativa del Gruppo; 1.C.1. b)
- la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle controllate aventi rilevanza strategica; 1.C.1. b)
- la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del Gruppo, nonché dei criteri per l'esecuzione delle istruzioni formulate dalla Banca d'Italia;
- la nomina, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, e la revoca del Consigliere Delegato, il conferimento, la modifica o la revoca dei relativi poteri; 1.C.1. c)
- il conferimento di particolari incarichi o deleghe a uno o più Consiglieri e la determinazione dei relativi poteri;
- la nomina e la revoca di uno o più Direttori Generali e la determinazione dei relativi poteri e compensi, su proposta del Consigliere Delegato e sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza;
- previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la determinazione dei relativi poteri, mezzi e compensi;
- la nomina e la revoca, previo il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza, dei Responsabili delle funzioni di controllo interno, ivi incluse quelle di revisione interna, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, previste da disposizioni legislative o regolamentari; 8.C.1.

-
- la vigilanza affinché il Dirigente preposto e i Responsabili delle funzioni di controllo interno dispongano di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti loro attribuiti;
 - la redazione del progetto di bilancio di esercizio e del progetto di bilancio consolidato nonché dei progetti di fusione e scissione;
 - 1.C.1. f) - la predisposizione delle operazioni da sottoporre ad autorizzazione o approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi di Statuto nonché la deliberazione delle operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato;
 - 9.C.1. 1.C.1. f) - la definizione dei criteri di identificazione delle operazioni con parti correlate da riservare alla propria competenza deliberativa;
 - la designazione dei componenti degli organi delle società controllate, ivi inclusi i consiglieri esecutivi;
 - l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni;
 - la definizione delle politiche di remunerazione del personale e dei collaboratori, da sottoporre ad approvazione del Consiglio di Sorveglianza;
 - la definizione, sentito il parere del Consiglio di Sorveglianza, dei sistemi di incentivazione e remunerazione di coloro che rivestono posizioni apicali nell'assetto organizzativo e operativo della Società, nonché dei compensi spettanti ai responsabili delle funzioni di controllo interno.

Ferme restando le riserve normative e statutarie, il Consiglio di Gestione delibera sulle altre materie riservate alla sua competenza dal proprio Regolamento nonché su quelle che non formano oggetto di delega.

In particolare, e in via non esaustiva, il Consiglio ha competenze sulle seguenti aree tematiche, ferma restando, ove prevista, la concorrente competenza del Consiglio di Sorveglianza:

- a) struttura, organizzazione e funzionamento del Consiglio stesso;
- b) strategie e indirizzi generali della Banca e del Gruppo;
- c) struttura e organizzazione della Banca e del Gruppo;
- d) politiche di controllo e vigilanza prudenziale;
- e) informazione finanziaria, bilanci e rapporti con le società di revisione;
- f) Assemblea e rapporti con i Soci della Banca.

Con particolare riferimento alle politiche di controllo e alla vigilanza prudenziale, il Consiglio dà attuazione al processo ICAAP, curando che lo stesso sia rispondente agli indirizzi strategici e soddisfi i seguenti requisiti: consideri tutti i rischi rilevanti; incorpori valutazioni prospettiche; utilizzi appropriate metodologie; sia conosciuto e condiviso dalle Strutture interne; sia adeguatamente formalizzato e documentato; individui i ruoli e le responsabilità assegnate alle Strutture aziendali; sia affidato a risorse quali-quantitativamente adeguate e dotate dell'autorità necessaria a far rispettare la pianificazione; sia parte integrante dell'attività gestionale.

1.C.1. e) Il Consiglio di Gestione valuta periodicamente, anche in occasione della presentazione dei dati economici della Società e del Gruppo, il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, l'informativa ricevuta dal Consigliere Delegato, avvalendosi degli approfondimenti condotti dalle Commissioni specializzate costituite nel suo ambito e confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati.

Il Consiglio di Gestione, al fine dell'opportuno coordinamento con il Consiglio di Sorveglianza, fornisce tempestivamente a quest'ultimo, e comunque con periodicità almeno trimestrale, le informazioni in ordine, tra l'altro, al generale andamento della gestione ed alle operazioni di maggior rilievo e - con periodicità di regola mensile - un'informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, nomina un Segretario del Consiglio. Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio nell'esercizio delle rispettive funzioni, provvedendo a quanto necessario per il funzionamento del Consiglio stesso e delle Commissioni specializzate, dei quali assicura il reciproco coordinamento, in conformità alla legge, allo Statuto, ai regolamenti e alle procedure adottate dalla Banca.

A supporto delle attività del Consiglio di Gestione opera – nell'ambito della Direzione Affari Societari e Partecipazioni – il Servizio Segreteria Societaria, cui sono affidati i compiti di curare le attività inerenti il Consiglio e di prestare assistenza nello svolgimento delle rispettive funzioni ai relativi componenti e, in particolare, al Presidente, ai Vice Presidenti, al Consigliere Delegato e alle Commissioni specializzate.

La Segreteria Societaria garantisce il necessario coordinamento informativo e organizzativo con il Consiglio di Sorveglianza e gli opportuni collegamenti del Consiglio di Gestione e delle Commissioni specializzate con gli altri Organi societari e le Strutture aziendali ed assicura, in via generale, l'espletamento degli adempimenti societari facenti capo al Consiglio e ai Consiglieri.

I Consiglieri agiscono e deliberano con cognizione di causa e in autonomia, perseguendo l'interesse sociale, nel rispetto del principio della sana e prudente gestione nonché dei principi e dei valori di riferimento adottati dalla Banca.

1.P.2.

I Consiglieri sono tenuti ad osservare - anche dopo la scadenza del mandato - un generale dovere di riservatezza in relazione alle notizie, alle informazioni e ai dati concernenti la Banca e il Gruppo o comunque acquisiti nello svolgimento del loro ufficio nonché a rispettare la procedura adottata dalla Banca per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali informazioni. Si astengono inoltre dall'utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico.

4.P.1.

I Consiglieri sono solidalmente responsabili, verso la Banca, per i danni derivanti dall'inosservanza dei propri doveri, a meno che si tratti di funzioni attribuite in concreto ad uno o più Consiglieri. In ogni caso, essi sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Composizione del Consiglio di Gestione

Composizione e nomina

Il Consiglio di Gestione è composto, ai sensi di Statuto, da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti, anche non soci, nominati dal Consiglio di Sorveglianza, il quale ne determina il numero all'atto della nomina. A tal fine il Consiglio di Sorveglianza è tenuto ad assicurare una composizione dell'Organo che per numero e professionalità consenta l'efficace assolvimento dei loro compiti.

6.P.1.

Art. 123-bis, c. 2, lett. d), Tuf

Il Consiglio di Gestione in carica al momento della pubblicazione della presente Relazione risulta così composto:

Andrea Beltratti - Presidente
Marcello Sala - Vice Presidente Vicario
Giovanni Costa - Vice Presidente
Corrado Passera - Consigliere Delegato e CEO
Aureliano Benedetti
Paolo Campaioli
Elio Catania
Roberto Firpo
Emilio Ottolenghi

Il Consiglio è stato nominato dal Consiglio di Sorveglianza, nella riunione del 7 maggio 2010, che ne ha determinato in 9 il numero dei componenti, ne ha nominato all'unanimità i membri e ha nominato Presidente Andrea Beltratti, Vice Presidente Vicario Marcello Sala e Vice Presidente Giovanni Costa. Il Consiglio di Gestione, nella riunione tenutasi in data 10 maggio 2010, ha nominato, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, Corrado Passera quale Consigliere Delegato con funzioni di Chief Executive Officer.

La composizione dell'Organo - caratterizzata da un contenuto numero di membri - risulta pienamente in linea con quanto previsto dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza e dal Regolamento del Consiglio di Gestione.

Nel sito internet della Banca sono riportate, per ciascun Consigliere, brevi note biografiche unitamente alle principali caratteristiche professionali.

Durata in carica, sostituzione e revoca

I Consiglieri di Gestione restano in carica per un periodo determinato dal Consiglio di Sorveglianza non superiore a tre esercizi e scadono alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, fermo restando che la cessazione produce i suoi effetti dalla data della ricostituzione dell'Organo da parte del Consiglio di Sorveglianza. I Consiglieri sono rieleggibili.

L'attuale Consiglio di Gestione resta in carica per gli esercizi 2010/2012. La scadenza del mandato per tutti i Consiglieri è prevista alla data della riunione del Consiglio di Sorveglianza convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli. I nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se nel corso dell'esercizio viene meno, per qualsiasi causa, la maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati dal Consiglio di Sorveglianza, l'intero Consiglio si intende cessato a partire dalla data dell'assunzione della carica da parte dei nuovi Consiglieri. Questi ultimi resteranno in carica per la durata residua che avrebbe avuto il Consiglio cessato.

I Consiglieri possono essere revocati dal Consiglio di Sorveglianza in ogni tempo, salvo il diritto del Consigliere revocato al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.

La revoca può altresì essere determinata quale conseguenza dell'esercizio dell'azione di responsabilità da parte dall'Assemblea dei soci ex art. 2393 c.c. - ove la stessa sia deliberata con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale - ovvero da parte del Consiglio di Sorveglianza ex art. 2409-decies c.c., ove la stessa sia deliberata a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. In questa seconda ipotesi, il Consiglio di Sorveglianza provvede contestualmente alla sostituzione dei Consiglieri revocati.

Consiglieri esecutivi e non esecutivi

Le Nuove Disposizioni di Vigilanza configurano il Consiglio di Gestione quale "organo caratterizzato dalla prevalenza degli esecutivi", per tali intendendosi i consiglieri che sono membri del comitato esecutivo, sono destinatari di deleghe e svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa.

In adesione a tale previsione, lo Statuto e il Regolamento del Consiglio prevedono l'istituzione nell'ambito del Consiglio stesso di apposite Commissioni specializzate (dettagliatamente descritte in successivo paragrafo) aventi funzioni istruttorie e consultive nonché il compito di apportare un contributo attivo e sistematico all'esercizio delle funzioni gestorie, composte da Consiglieri esecutivi indicati dal Consiglio di Sorveglianza.

Attualmente, pertanto, il Consiglio di Gestione risulta costituito da 6 Consiglieri esecutivi, per tali intendendosi, oltre al Consigliere Delegato nella sua qualità di Capo dell'Esecutivo e in relazione al ruolo di responsabile della gestione operativa della Società e del Gruppo, i Consiglieri Marcello Sala, Giovanni Costa, Paolo Campaioli, Roberto Firpo ed Emilio Ottolenghi, ai quali sono attribuite funzioni attinenti alla gestione dell'impresa, mediante l'incarico di componenti delle predette Commissioni.

Tale soluzione organizzativa, da un lato, assicura la piena coerenza con quanto richiesto dalle predette Disposizioni, dall'altro, valorizza e sviluppa l'esperienza maturata nel precedente triennio attraverso la creazione e l'attività svolta dai Gruppi di Lavoro, salvaguardando in ogni caso il principio cardine dell'unitarietà della direzione aziendale.

Fermo quanto sopra, occorre comunque evidenziare che lo Statuto prevede, come sopra accennato, un sistema di attribuzioni non delegabili, che rafforza la collegialità del Consiglio di Gestione nello svolgimento delle proprie funzioni e coinvolge attivamente, valorizzandone le rispettive professionalità, tutti i componenti del Consiglio nell'ambito e a supporto dell'intera attività gestionale.

In Intesa Sanpaolo non è previsto un piano di successione per la sostituzione del Consigliere Delegato o degli altri Consiglieri di Gestione esecutivi in caso di loro cessazione anticipata dalla carica.

In tale ipotesi, peraltro, trovano applicazione le già citate disposizioni statutarie secondo cui, qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Consiglieri, il Consiglio di Sorveglianza provvede senza indugio a sostituirli.

A tal fine, il Consiglio di Sorveglianza viene supportato dal Comitato Nomine che esplica in merito funzioni consultive, selettive e propositive. Il Comitato - nel formulare al Consiglio di Sorveglianza le proposte di nomina - tiene conto, tra l'altro, dei profili professionali la cui presenza sia ritenuta opportuna all'interno del Consiglio di Gestione, dei requisiti richiesti dallo Statuto e dalla normativa vigente per i Consiglieri di Gestione.

A seguito delle proposte del Comitato Nomine, il Consiglio di Sorveglianza provvede a nominare il nuovo Consigliere, indicandolo al Consiglio di Gestione quale Consigliere Delegato ovvero quale Consigliere esecutivo. Il Consiglio di Gestione sulla base delle indicazioni del Consiglio di Sorveglianza nomina il Consigliere Delegato e i componenti delle Commissioni.

Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente e i Vice Presidenti del Consiglio di Gestione sono nominati dal Consiglio di Sorveglianza.

Il Presidente rientra fra i Consiglieri non esecutivi: lo stesso non è membro di alcuna Commissione specializzata, non è titolare di deleghe operative e l'attuale assetto organizzativo della Società tiene distinte le sue funzioni da quelle del Consigliere Delegato.

2.P.5.
2.P.4.

L'assetto di governance di Intesa Sanpaolo riserva peraltro al Presidente del Consiglio di Gestione un ruolo peculiare, per il cui efficace espletamento sono richieste assiduità di impegno e comprovate capacità manageriali.

Il Presidente – cui spetta la legale rappresentanza della Società - è titolare delle funzioni di impulso e coordinamento dell'attività del Consiglio ed è inoltre chiamato ad assicurare una proficua e continua collaborazione tra i componenti del Consiglio stesso e tra quest'ultimo e il Consiglio di Sorveglianza ed il suo Presidente, al fine di un efficace coordinamento dell'attività dei due Organi.

Costituisce inoltre specifico compito del Presidente curare che i Consiglieri partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento.

2.C.2.

Particolare rilevanza riveste inoltre il ruolo del Presidente nei confronti delle Commissioni specializzate, in termini di impulso della relativa attività nonché di referente delle stesse in vista della prospettazione, in sede collegiale, delle risultanze dell'attività svolta.

Il Presidente, in via generale, esercita tutti i poteri funzionali all'esercizio della sua carica e, in particolare, sulla base delle previsioni dello Statuto e del Regolamento del Consiglio di Gestione, adempie a funzioni che attengono:

- a) agli Organi sociali e al loro funzionamento;
- b) alle strategie e agli indirizzi generali della Banca;
- c) alle relazioni esterne e all'informazione societaria;
- d) alla rappresentanza legale e ai rapporti con le Autorità di vigilanza.

Il Presidente ha infine il potere di assumere - d'intesa con il Consigliere Delegato - deliberazioni nei casi di urgenza in merito a qualsiasi operazione di competenza del Consiglio di Gestione, fatta eccezione per le materie non delegabili di competenza del Consiglio stesso.

Con le stesse modalità possono essere assunte in via d'urgenza anche deliberazioni rientranti tra quelle non delegabili di cui allo Statuto, riguardanti:

- operazioni aventi valore unitario superiore al 3% del patrimonio di vigilanza consolidato e pari od inferiore al 6% del medesimo, purché non rientranti in materie per le quali sia prevista una delibera, approvazione, o autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza, ai sensi di Statuto;
- la designazione dei componenti degli organi delle società controllate.

Le decisioni così assunte dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Gestione in occasione della sua prima riunione successiva.

Ai sensi di statuto, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente, o, qualora i Vice Presidenti siano due, il più anziano di carica, tale intendendosi colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di parità di anzianità di carica, il più anziano d'età. Nell'ulteriore ipotesi di assenza o impedimento di questi, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Delegato o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio di Gestione più anziano di nomina presente in sede e, a parità di anzianità di nomina, dal più anziano d'età.

Nell'attuale composizione del Consiglio di Gestione sono in carica due Vice Presidenti e, al riguardo, il Consiglio di Sorveglianza all'atto della loro nomina ha stabilito che la sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento spetti in primis al Vice Presidente Vicario Marcello Sala, in ragione dell'anzianità di carica maturata quale Consigliere di Gestione durante il triennio precedente.

In relazione alla crescente dimensione internazionale del Gruppo Intesa Sanpaolo e al fine di assicurare una presenza attiva e un dinamico coinvolgimento della Banca e del Gruppo in iniziative di interesse in tale ambito, il Consiglio di Gestione ha conferito al Vice Presidente Vicario l'incarico di curare lo sviluppo delle relazioni internazionali e dei progetti di internazionalizzazione. In particolare, il Vice Presidente Vicario svolge un ruolo di interlocuzione e di sviluppo relazionale, volto a individuare e promuovere opportunità di collaborazione e potenzialità di business nei confronti di soggetti sovranazionali quali fondi sovrani di investimento, enti che sovrintendono i processi di internazionalizzazione dei Sistemi Paese, organizzazioni, associazioni ed enti di ricerca di rilievo internazionale. Le funzioni in parola, sono svolte d'intesa con il Consigliere Delegato e in coordinamento con il Presidente del Consiglio di Gestione e con le competenti strutture del Gruppo. Sulle attività di maggiore rilevanza compiute in esecuzione di tale incarico il Vice Presidente Vicario riferisce periodicamente al Consiglio, al quale, con cadenza annuale, viene illustrato il resoconto del complessivo svolgimento dell'incarico nel periodo di riferimento.

Consigliere Delegato

1.C.1. c)

Il Consiglio di Gestione, su indicazione del Consiglio di Sorveglianza, elegge tra i propri componenti il Consigliere Delegato, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica. Il Consiglio stesso determina contenuto, limiti e modalità di esercizio della delega.

Il Consigliere Delegato in carica, nominato per gli esercizi 2010/2012, ha funzione di Chief Executive Officer della Società e del Gruppo e riveste anche la carica di Direttore Generale.

Il Consigliere Delegato – le cui funzioni vengono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio di Gestione – è il Capo dell'Esecutivo e sovrintende alla gestione aziendale nell'ambito dei poteri attribuitigli in conformità con gli indirizzi generali programmatici e strategici determinati dagli Organi sociali. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione, è preposto alla gestione del personale, determina e impartisce le direttive operative, ha potere di proposta al Consiglio di Gestione e cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa.

Allo stesso è conferita la gestione operativa della Società e del Gruppo, con ogni facoltà di ordinaria e di straordinaria amministrazione, con le sole eccezioni delle attribuzioni non delegabili a norma di legge e di quelle riservate al Consiglio di Gestione ai sensi di Statuto.

In via puramente esemplificativa e non esaustiva, sono in particolare attribuiti al Consigliere Delegato i seguenti poteri:

- definire e formulare le proposte relative agli indirizzi strategici, ai piani pluriennali e ai budget annuali di Intesa Sanpaolo e del Gruppo da sottoporre al Consiglio di Gestione;
- predisporre l'assetto organizzativo generale della Banca e del Gruppo;
- definire indirizzi, piani, budget e organizzazione di dettaglio di tutte le principali unità organizzative del Gruppo;
- acquisire, incrementare (anche mediante sottoscrizione degli aumenti di capitale) e dismettere partecipazioni che non comportino una variazione del Gruppo Bancario, nei limiti di Euro 25 milioni;
- autorizzare la rinuncia o la cessione di diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale di società partecipate e la rinuncia a diritti di prelazione, laddove non comportanti una variazione del Gruppo Bancario;

- autorizzare, senza limite di importo, le spese obbligatorie nonché, nel limite unitario di Euro 25 milioni, le altre spese;
- autorizzare l'acquisto e la cessione di beni immobili di valore commerciale non superiore a Euro 25 milioni e la concessione in comodato degli stessi;
- assicurare l'applicazione delle regole di corporate governance del Gruppo;
- definire gli indirizzi e coordinare, anche per il tramite di Strutture dedicate, le iniziative e le attività inerenti la responsabilità etica e sociale del Gruppo.

Il Consiglio di Gestione ha attribuito al Consigliere Delegato anche una specifica responsabilità sulle politiche di gestione dei rischi e dei controlli interni; sull'argomento si fa peraltro rinvio al successivo capitolo specificamente dedicato al sistema dei controlli.

8.C.1. b)

Il Consigliere Delegato riferisce al Consiglio di Gestione, per le opportune valutazioni, con cadenza almeno trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate; con periodicità di regola mensile fornisce al Consiglio informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

1.C.1. c)
ed e)

Consiglieri di Gestione indipendenti

Ai sensi di Statuto, almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo unico della finanza, riguardante, in particolare, l'esistenza di incarichi amministrativi in società del Gruppo nonché di rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale con la società - ovvero con società da questa controllate, con società che la controllano o con quelle sottoposte a comune controllo - tali da comprometterne l'indipendenza.

3.P.1.

Al riguardo, la Consob ha recentemente modificato alcune disposizioni contenute nel Regolamento Emittenti introducendo, a carico degli emittenti quotati, l'obbligo di condurre una valutazione in merito al possesso, in capo a uno o più componenti dell'organo amministrativo, dei requisiti stabiliti dalla predetta disposizione nonché, a seguito della nomina, di rendere noto al mercato l'avvenuta valutazione della loro sussistenza.

Il Consiglio di Gestione ha verificato in occasione della nomina e successivamente verifica, con periodicità annuale, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai singoli Consiglieri, anche sulla base di quanto dichiarato dagli interessati; l'ultima verifica al riguardo, effettuata prima dell'approvazione della presente Relazione in data 8 marzo 2011, ha condotto ad accertare – anche alla luce degli elementi e delle indicazioni fornite in proposito dalla Consob – la sussistenza dei predetti requisiti in capo ai seguenti Consiglieri:

3.P.2.
3.C.4.

Andrea Beltratti
Elio Catania

Ciascuno dei Consiglieri che dichiara la propria indipendenza ai sensi della normativa in oggetto assume l'impegno di informare il Consiglio di Gestione qualora successivamente venisse a trovarsi in una situazione di non indipendenza.

Nello Statuto sociale non viene richiesto ai componenti del Consiglio di Gestione il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina, anche alla luce della scelta effettuata dalla Banca di costituire i Comitati previsti dal Codice - per i quali tali requisiti sono richiesti - nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza.

Requisiti di onorabilità e professionalità

Al fine di assicurare la sana e prudente gestione della Società ed in particolare il corretto funzionamento dell'Organo amministrativo, i componenti del Consiglio di Gestione di Intesa Sanpaolo – in quanto esponenti di una banca quotata – devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente.

2.P.3.

La previsione dei requisiti di onorabilità è volta a garantire che la Società sia affidata a Organi sociali composti da Esponenti di comprovata onestà e integrità morale, mentre, ai fini della professionalità, si

richiede agli Esponenti medesimi di aver svolto con competenza esperienze complessive di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali qualificate e adeguate all'incarico da ricoprire. La perdita dei predetti requisiti determina la decadenza dalla carica.

Si evidenzia al riguardo che, ai sensi della vigente normativa, al Presidente del Consiglio di Gestione viene richiesta nell'esercizio delle predette attività professionali un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio mentre il Consigliere Delegato deve essere in possesso di una specifica esperienza manageriale in posizione di elevata responsabilità, atteso il suo ruolo fondamentale nella gestione della società.

La nomina dei Consiglieri di Gestione - nonché la scelta del Presidente e del Consigliere Delegato - implica pertanto un adeguato esame delle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica in oggetto, orientando le scelte su profili con esperienze professionali e manageriali di ampio e diversificato contenuto. Lo stesso Consiglio di Gestione verifica in ogni caso il possesso dei predetti requisiti in capo ai singoli Consiglieri in conformità alla normativa di vigilanza e al proprio Regolamento.

Incarichi di amministrazione o di controllo dei Consiglieri di Gestione

1.C.2. I Consiglieri di Gestione accettano la carica nella consapevolezza di poter dedicare il tempo effettivamente necessario allo svolgimento dei compiti e delle responsabilità loro affidati con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, anche tenendo conto degli altri incarichi ricoperti nonché dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività professionali eventualmente svolte.

In proposito, si precisa che in Intesa Sanpaolo non risulta necessaria l'espressione, da parte del Consiglio di Gestione, di un proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi dei singoli Consiglieri, che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento della carica rivestita nella Società, né l'individuazione, a tal fine, di specifici criteri generali.

1.C.3. La materia in oggetto risulta infatti espressamente regolata dallo Statuto sociale, ai sensi del quale non possono essere nominati Consiglieri di Gestione, e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di quattro incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altre società quotate o loro controllanti o controllate (più incarichi, sino a un massimo di quattro, all'interno di uno stesso gruppo valgono per uno; superiori a quattro valgono per due).

Per ciascun Consigliere di Gestione viene periodicamente verificato il rispetto delle sopra citate disposizioni statutarie.

1.C.4. Inoltre, sempre ai sensi di Statuto, fatta salva specifica approvazione ad personam del Consiglio di Sorveglianza con il parere favorevole e unanime da parte del Comitato Nomine, non possono essere nominati Consiglieri, e se nominati decadono, coloro che siano o divengano membri di organi di amministrazione, direzione o controllo, o dipendenti di gruppi concorrenti o comunque di altre banche o società controllanti o controllate dalle stesse.

Il Consiglio di Gestione accerta e valuta, in occasione della nomina e nel continuo, l'idoneità dei singoli Consiglieri a svolgere le proprie funzioni nonché il numero di incarichi ricoperti dagli stessi, ponendo particolare attenzione a quelli che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.

1.C.2. In allegato alla presente Relazione, nella tabella riepilogativa n. 3, viene riportato il numero degli altri incarichi di amministrazione o controllo che i Consiglieri di Gestione ricoprono in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni; la successiva tabella n. 4 contiene l'elencazione dei suddetti incarichi.

Commissioni specializzate interne al Consiglio di Gestione: composizione e funzionamento

Art. 123-bis, c. 2, lett. d), Tuf
Il Consiglio si avvale, nello svolgimento dei propri compiti e ai sensi di Statuto, di Commissioni specializzate, con funzioni istruttorie e consultive, istituite al proprio interno con deliberazione del Consiglio stesso e composte da Consiglieri esecutivi.

Le Commissioni specializzate sono composte da tre Consiglieri, tutti in possesso di specifiche competenze ed esperienza e in grado di svolgere le loro funzioni con adeguata disponibilità di tempo.

In particolare, i componenti delle Commissioni devono possedere una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità.

Non possono essere nominati componenti delle Commissioni specializzate e se nominati decadono, coloro che abbiano superato il limite di 5 incarichi di amministrazione, direzione o controllo in altri gruppi, fatta salva specifica approvazione ad personam del Consiglio di Sorveglianza. Non possono inoltre essere nominati componenti delle Commissioni specializzate, e se nominati decadono, coloro che ricoprono incarichi esecutivi o intrattengano rapporti di lavoro subordinato in gruppi concorrenti.

Il Consiglio di Gestione, su proposta del Presidente d'intesa con il Consigliere Delegato, nomina i componenti delle Commissioni e ne definisce i relativi compiti, individuando altresì per ogni Commissione un Consigliere Coordinatore.

Il Consigliere Coordinatore organizza e programma l'attività delle Commissioni, assicurando ogni opportuno coordinamento sia con il Presidente sia con il Consigliere Delegato. In caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni a tutti gli effetti il Consigliere più anziano di nomina, o, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età.

Le Commissioni specializzate hanno il compito di apportare un contributo attivo e sistematico all'esercizio delle funzioni gestorie, allo scopo di assicurare una corretta e costruttiva dialettica nella formazione dei processi deliberativi del Consiglio.

Esse monitorano nel continuo, anche attraverso l'assidua presenza dei relativi membri in azienda, le specifiche tematiche rientranti nelle rispettive aree di competenza, svolgendo funzioni propedeutiche all'attività consiliare e attivando ogni opportuno approfondimento, anche in sede informativa, con il Consigliere Delegato, con i Comitati manageriali e con le Strutture aziendali. E' in ogni caso oggetto di preventivo esame da parte delle Commissioni la documentazione destinata ad essere sottoposta al Consiglio di Gestione, che rientri tra le aree di competenza delle Commissioni stesse.

Ai Consiglieri componenti delle Commissioni non fanno capo Strutture aziendali.

Nello svolgimento delle attività di competenza, le Commissioni sono supportate dalla Segreteria Societaria che cura la programmazione operativa dei lavori, le assiste nei necessari approfondimenti istruttori, cura la verbalizzazione delle riunioni nonché la reportistica al Consiglio.

Il Consiglio di Gestione effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla composizione e sul funzionamento delle Commissioni.

Le Commissioni sono convocate dai rispettivi Coordinatori ogni qualvolta lo ritengano opportuno o ne sia fatta richiesta da uno dei componenti.

La convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, avviene comunque in tempo utile per consentire ai componenti una sufficiente informazione sugli argomenti in discussione ed è seguita dall'invio della documentazione, ove disponibile, necessaria per assicurare al meglio lo svolgimento dei propri compiti.

Laddove talune tematiche risultassero riconducibili alla competenza propria di più Commissioni, possono essere convocate anche riunioni congiunte.

Le riunioni si tengono di regola presso la sede legale a Torino e presso la Sede secondaria a Milano.

Le riunioni possono essere validamente tenute anche mediante mezzi di telecomunicazione; le stesse si considerano comunque tenute nel luogo di convocazione, ove deve essere presente il Consigliere Coordinatore.

Per la validità delle sedute occorre l'intervento della maggioranza dei componenti.

Secondo una prassi seguita fin dalla loro costituzione, ai lavori delle Commissioni possono prendere parte gli altri Consiglieri di Gestione, sia esecutivi sia non esecutivi, a testimonianza di un sistematico approccio collegiale e condiviso alle più rilevanti tematiche gestionali.

Alle riunioni, inoltre, possono prendere parte, su invito del Consigliere Coordinatore, laddove la materia lo richieda, i Direttori Generali e il Dirigente preposto. Possono inoltre essere invitati ad intervenire - sentito il Consigliere Delegato - Responsabili di Strutture della Banca nonché esponenti di vertice di società

controllate, al fine di fornire informazioni e dati in merito alle pratiche sottoposte all'esame del Consiglio, esponenti della società di revisione nonché consulenti esterni, in relazione a materie previste all'ordine del giorno la cui trattazione possa richiedere specifiche competenze tecniche.

Le Commissioni specializzate – per il tramite dei rispettivi Coordinatori – attivano un costante flusso informativo con il Consiglio sugli esiti delle attività istruttorie e di approfondimento condotte in merito alle proposte di delibera, nonché sulle aree tematiche assegnate.

Le risultanze dell'attività svolta formano comunque oggetto di preventiva prospettazione e discussione con il Presidente e il Consigliere Delegato, in tempi coerenti con l'esigenza di relazionare il Consiglio.

Al momento della stesura della presente Relazione operano le Commissioni specializzate di seguito descritte, tuttavia il Regolamento del Consiglio prevede la facoltà di attivare ulteriori Commissioni specializzate e altri organismi non di rilievo statutario.

Commissione Piano d'impresa e Operazioni straordinarie

Si riepiloga di seguito la composizione della Commissione Piano d'impresa e Operazioni straordinarie nonché la percentuale di partecipazione di ciascun componente alle riunioni:

Marcello Sala - Coordinatore	100%
Giovanni Costa	100%
Emilio Ottolenghi	100%

La Commissione svolge attività consultiva e istruttoria in ordine:

- alle proposte relative agli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo, che il Consiglio sottopone al Consiglio di Sorveglianza e
- alla predisposizione dei documenti programmatici quali il Piano d'impresa e il Budget annuale.

La Commissione inoltre esamina, in via preliminare, le principali operazioni della Banca di competenza del Consiglio, ivi incluse tutte le operazioni strategiche da sottoporre ad autorizzazione o approvazione del Consiglio di Sorveglianza ai sensi di Statuto.

La Commissione effettua altresì un monitoraggio dei risultati e degli andamenti nelle aree operative di maggior interesse (anche in raffronto con le previsioni di Piano/Budget) e, in via generale, supporta il Consiglio nell'esercizio delle proprie competenze.

La Commissione esamina periodicamente l'adeguatezza del modello organizzativo della Banca e del Gruppo, anche con riferimento al dimensionamento degli organici.

Esprime infine valutazioni e orientamenti in ordine alle politiche di incentivazione e remunerazione del personale, formulando osservazioni al Consiglio per le attività di competenza del Consiglio medesimo ai fini delle proposte da presentare al Consiglio di Sorveglianza.

Nel corso del 2010, la Commissione si è riunita 28 volte analizzando, oltre alle materie strettamente connesse alle proprie competenze, anche argomenti che per rilevanza hanno necessitato di specifici approfondimenti quali l'esame dell'adeguatezza del modello organizzativo della Banca e del Gruppo e le politiche di remunerazione e incentivazione. Alla data di approvazione della presente Relazione, la Commissione si è riunita in 10 occasioni.

Commissione Adeguatezza patrimoniale e Bilancio

Si riporta di seguito la composizione della Commissione Adeguatezza patrimoniale e Bilancio unitamente alla percentuale di partecipazione di ciascun componente alle riunioni:

Giovanni Costa - Coordinatore	100%
Marcello Sala	100%
Roberto Firpo	100%

La Commissione svolge attività consultiva e istruttoria in ordine alla valutazione dell'adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, del Gruppo in relazione ai rischi assunti ed alle strategie aziendali.

Svolge inoltre attività istruttorie alla formazione del progetto di bilancio e delle Situazioni contabili di periodo e in ordine all'adeguatezza e all'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e, in generale, dell'informativa finanziaria al mercato.

Nel 2010, la Commissione si è riunita in 12 occasioni analizzando, oltre alle materie strettamente connesse alle proprie competenze, anche argomenti che per rilevanza hanno necessitato di specifici approfondimenti quali l'esame del portafoglio crediti, del processo di gestione e valutazione del credito problematico e del bilancio sociale.

Commissione Crediti e Rischi

Si riepiloga di seguito la composizione della Commissione Crediti e Rischi nonché la percentuale di partecipazione di ciascun componente alle riunioni, con la precisazione che, in caso di assenza, l'interessato ha sempre fornito motivata giustificazione:

Paolo Campaioli – Coordinatore	96%
Roberto Firpo	100%
Emilio Ottolenghi	96%

La Commissione svolge attività consultiva e istruttoria in materia di gestione dei rischi.

In particolare, offre il proprio contributo istruttorio al Consiglio in vista dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, dei compiti ad esso riservati in base allo Statuto, al Regolamento e alle vigenti Linee Guida in materia di gestione e controllo dei rischi (in primis dei rischi di credito, di mercato, di liquidità, operativi e di conformità), con particolare riferimento alla predisposizione delle delibere di impianto, dirette a definire orientamenti e politiche di gestione dei rischi, da proporre successivamente all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza.

La Commissione effettua altresì l'esame preliminare delle proposte di affidamento oggetto di successiva delibera collegiale.

La Commissione supporta infine il Consiglio in merito alla definizione delle politiche dei controlli interni, per quanto di specifica competenza del Consiglio di Gestione e nel rigoroso rispetto delle prerogative del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato per il Controllo.

Nel corso del 2010, la Commissione si è riunita 25 volte analizzando sia materie strettamente connesse alle proprie competenze- quali la revisione delle linee guida in materia di credito e dell'assetto delle deleghe creditizie, i sistemi interni di misurazione dei rischi, i tableau de board dei rischi e le proposte di affidamento di competenza del Consiglio di Gestione - sia argomenti che per rilevanza hanno necessitato di specifici approfondimenti, quali i riscontri da fornire alle Autorità di vigilanza a seguito di ispezioni, le policy per il recepimento delle disposizioni di cui alle normative Mifid, antiriciclaggio e Transparency, le relazioni periodiche di compliance e il portafoglio crediti.

Funzionamento del Consiglio di Gestione

Convocazione delle riunioni

Il Consiglio di Gestione, che si riunisce con cadenza di norma mensile, è convocato dal Presidente ogni qual volta lo reputi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta dal Consigliere Delegato o da almeno due dei suoi componenti; previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Gestione, il Consiglio può essere convocato dal Consiglio di Sorveglianza o dai suoi componenti anche individualmente, ai sensi di legge.

Il Presidente, nel convocare il Consiglio, fissa l'ordine del giorno, tenuto anche conto delle proposte di delibera formulate dal Consigliere Delegato o da altri Consiglieri.

La convocazione avviene mediante avviso, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, indirizzato a ciascun componente del Consiglio almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 24 ore. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare vengono altresì trasmessi ai componenti del Consiglio di Sorveglianza.

1.P.1.

Art. 123-
bis, c. 2,
lett. d), Tuf

Il Consiglio di Gestione si riunisce di regola alternativamente presso la sede legale a Torino e presso la sede secondaria a Milano o, eccezionalmente, altrove nel territorio italiano. Lo Statuto consente peraltro che le riunioni si tengano validamente anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale alla trattazione di tutti gli argomenti e di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Almeno il Presidente e il Segretario dovranno tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio, ove lo stesso si considererà tenuto.

Informativa ai Consiglieri

Costituisce specifico compito del Presidente provvedere affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

1.P.2. La convocazione del Consiglio è seguita dall'invio – a cura della Segreteria Societaria, di regola due giorni lavorativi prima della riunione – della documentazione necessaria al fine di consentire a ciascun Consigliere di acquisire la dovuta conoscenza sugli argomenti all'ordine del giorno e, pertanto, di svolgere in modo consapevole i propri compiti nonché di adottare le relative deliberazioni in modo informato. Nell'ipotesi in cui la documentazione sia particolarmente complessa, la stessa viene corredata da un documento di presentazione, che ne sintetizza i punti più significativi e rilevanti ai fini delle inerenti determinazioni.

Nel rispetto del predetto iter e della relativa tempistica - al fine di ottimizzare il processo di circolazione delle informazioni, riducendo in misura significativa il consumo di carta - la documentazione viene messa a disposizione dei Consiglieri di Gestione in formato elettronico mediante uno specifico applicativo informatico, accessibile ai Consiglieri tramite intranet con modalità protette, che permette di gestire i flussi informativi indirizzati ai Consiglieri in piena conformità agli standard di sicurezza interni e di sistema. Nel momento in cui i documenti vengono messi a disposizione sulla predetta piattaforma informatica, i Consiglieri vengono avvisati in tempo reale tramite un'e-mail sul loro indirizzo aziendale di posta elettronica.

Qualora la convocazione avvenga in via d'urgenza, viene comunque assicurata un'esauriente trattazione di ogni argomento e una particolare attenzione al contenuto dei documenti che non fosse stato possibile trasmettere in via ordinaria.

Nei casi in cui sia necessario assicurare la riservatezza ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno in relazione al contenuto dell'argomento e della relativa deliberazione, la documentazione informativa potrà essere consultata esclusivamente presso la Segreteria Societaria e verrà comunque fornita direttamente in sede di riunione.

In ogni caso, la documentazione fornita in occasione delle riunioni del Consiglio viene conservata agli atti e resta successivamente disponibile presso la Segreteria Societaria, oltre che sulla piattaforma informatica dedicata.

La documentazione viene inviata e messa a disposizione anche del Segretario del Consiglio di Sorveglianza e dei componenti del Comitato per il Controllo.

Le Strutture della Banca di volta in volta interessate assicurano la massima attenzione nella predisposizione dell'informativa ai Consiglieri in merito agli argomenti che verranno esaminati nel corso delle riunioni, nella consapevolezza che essa costituisce uno dei presupposti fondamentali per consentire ai Consiglieri stessi di assumere le decisioni più opportune, dedicando maggior spazio all'approfondimento e all'analisi in sede consiliare.

Svolgimento delle riunioni e processo deliberativo

Il Consiglio di Gestione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio e ne coordina i lavori, assicurando un adeguato spazio alla trattazione di ogni argomento e il tempo necessario per un costruttivo dibattito, con particolare attenzione al contenuto dei documenti non trasmessi in via ordinaria.

I Consiglieri arricchiscono la discussione con l'apporto delle proprie competenze e conoscenze (anche in relazione alle cariche eventualmente rivestite in società del Gruppo) e analizzano i diversi argomenti in discussione da prospettive diverse, contribuendo ad alimentare la dialettica che è il presupposto distintivo di una decisione collegiale, meditata e consapevole.

Alle riunioni del Consiglio di Gestione assiste il Segretario del Consiglio di Sorveglianza e - in base a quanto previsto dallo Statuto - partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Comitato per il Controllo. Prendono altresì parte alle riunioni, su invito del Presidente, laddove la materia lo richieda, i Direttori Generali e il Dirigente preposto; possono inoltre essere invitati a intervenire Responsabili di Strutture della Banca nonché esponenti di vertice di società controllate, al fine di fornire informazioni, dati ed approfondimenti in merito alle pratiche sottoposte all'esame del Consiglio, esponenti della società di revisione nonché consulenti esterni, in relazione a materie previste all'ordine del giorno la cui trattazione possa richiedere specifiche competenze tecniche.

Il Consiglio di Gestione delibera ordinariamente a maggioranza assoluta dei presenti (in caso di parità prevale il voto di chi presiede); alcune deliberazioni concernenti, tra l'altro, la nomina e la revoca del Consigliere Delegato, dei Direttori Generali e il conferimento dei relativi poteri, nonché la nomina e la revoca del Dirigente preposto sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica.

Delle riunioni viene redatto un verbale, a cura del Segretario del Consiglio, nel quale viene illustrato in modo compiuto il processo di formazione delle decisioni, dando anche conto delle motivazioni alla base delle stesse. Copia dei verbali viene trasmessa a tutti i Consiglieri per le eventuali osservazioni, raccolte dalla Segreteria Societaria, e viene inviata senza indugio al Presidente del Consiglio di Sorveglianza. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale della riunione sia dato atto del suo voto contrario o della sua astensione con le relative motivazioni.

Le deliberazioni adottate dal Consiglio sugli argomenti all'ordine del giorno vengono trasmesse a cura della Segreteria Societaria alle Strutture aziendali interessate, al fine dell'opportuna informativa ovvero della loro successiva attuazione nell'ambito della Banca o del Gruppo.

Frequenza delle riunioni e partecipazione dei Consiglieri

Nel corso del 2010 il Consiglio di Gestione si è riunito in 21 occasioni, di cui 15 nell'attuale composizione risultante dal rinnovo dell'Organo. La partecipazione dei Consiglieri alle riunioni consiliari si è dimostrata, come in passato, molto elevata e costante, tale da assicurare un sistematico contributo di tutti i componenti alla gestione degli affari sociali e di Gruppo, con piena valorizzazione a favore della Società delle qualificate competenze professionali ivi rappresentate. Le riunioni del Consiglio sono durate, in media, circa 4 ore, tempo che si può ritenere adeguato a soddisfare le esigenze di trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno da parte dei Consiglieri.

1.C.1. h)

Si riepiloga di seguito la percentuale di partecipazione di ciascun Consigliere alle riunioni del Consiglio di Gestione prima e dopo il suo rinnovo, con la precisazione che, in caso di assenza, l'interessato ha sempre fornito motivata giustificazione:

Consiglio di Gestione in carica sino al 7 maggio 2010

Enrico Salza	100%	Gian Luigi Garrino	100%
Orazio Rossi	83%	Virgilio Marrone	100%
Corrado Passera	100%	Emilio Ottolenghi	100%
Aureliano Benedetti	100%	Giovanni Perissinotto	0%*
Elio Catania	100%	Marcello Sala	100%
Giuseppe Fontana	100%		

*Il dato riferito al Dott. Giovanni Perissinotto deriva dalle cautele adottate in relazione al procedimento di inottemperanza avviato nei confronti della Banca dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in esito alla sottoscrizione del patto parasociale tra Crédit Agricole e Assicurazioni Generali.

Consiglio di Gestione in carica dal 7 maggio 2010

Andrea Beltratti	100%	Paolo Campaioli	93%
Marcello Sala	100%	Elio Catania	100%
Giovanni Costa	100%	Roberto Firpo	100%
Corrado Passera	100%	Emilio Ottolenghi	100%
Aureliano Benedetti	100%		

Anche per l'anno in corso si può indicativamente ipotizzare un analogo numero di adunanze, di cui 4 già tenutesi. Intesa Sanpaolo, in ottemperanza al Regolamento di Borsa, nel mese di gennaio ha comunicato al mercato (e ha reso disponibile nel sito internet) il calendario degli eventi societari per l'anno 2011, con l'indicazione delle date delle riunioni del Consiglio di Gestione per l'approvazione dei dati economico-finanziari.

Impugnativa delle delibere

Le deliberazioni del Consiglio di Gestione che non vengono prese in conformità alla legge e allo Statuto possono essere impugnate dal Consiglio di Sorveglianza e dai Consiglieri di Gestione assenti o dissenzienti, entro novanta giorni dalla data della deliberazione.

Anche i soci possono impugnare le delibere del Consiglio di Gestione qualora le stesse siano lesive dei loro diritti; in tale ipotesi, con riferimento a termini e modalità dell'impugnativa e relativa procedura, trovano applicazione, per quanto compatibili, le norme del codice civile riguardanti l'impugnativa delle deliberazioni assembleari, delle quali si dirà più avanti nel capitolo dedicato alle Assemblee degli azionisti.

Autovalutazione su dimensione, composizione e funzionamento

1.C.1.g)

Anche nel corso del 2011 il Consiglio di Gestione ha provveduto al richiesto processo di auto-valutazione. In particolare, nella seduta dell'8 marzo, il Consiglio ha effettuato la valutazione della propria adeguatezza in termini di dimensione e composizione, articolazione interna e funzionamento nonché, conformemente a quanto previsto dal proprio Regolamento, in merito all'idoneità dei singoli Consiglieri a svolgere efficacemente le proprie funzioni, tenendo anche conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla Banca.

Al riguardo, il Consiglio di Gestione si è positivamente espresso in merito, tenendo anche conto della complessiva struttura di governance, delle strategie perseguite e dalle attività svolte dalla Banca nonché del contesto in cui la stessa si trova a operare.

2.C.2.

I Consiglieri di Gestione sono consapevoli dei compiti e delle responsabilità inerenti la loro carica. Inoltre, nell'ambito del processo informativo e decisionale che caratterizza le riunioni del Consiglio e delle Commissioni specializzate, i Consiglieri sono tenuti costantemente informati dalle competenti Strutture aziendali in merito alle principali novità legislative e regolamentari concernenti la Società e l'esercizio delle proprie funzioni, mentre il flusso informativo inerente gli argomenti posti in discussione risulta adeguato al fine della conoscenza – e del necessario approfondimento – delle operazioni societarie, dei processi aziendali nonché delle tematiche più rilevanti per la Banca, in modo tale da consentire uno svolgimento efficace del proprio ruolo.

I Consiglieri hanno altresì occasione di accrescere la propria conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali e di Gruppo attraverso la prassi, ormai consolidata e di cui si è fatto cenno in precedenza, che prevede la partecipazione alle riunioni consiliari non soltanto dei Direttori Generali e dei Dirigenti della Società ma anche di esponenti della società di revisione e di consulenti esterni alle riunioni delle Commissioni.

In proposito, come sopra ricordato, costituisce specifico compito del Presidente del Consiglio di Gestione curare che i Consiglieri partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento.

Il sistema delle deleghe

Ai sensi di Statuto, il Consiglio di Gestione - titolare, come sopra riportato, dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Banca - ha la facoltà, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti in carica, di nominare un Consigliere Delegato, conferendogli i relativi poteri e determinandone contenuto, limiti e modalità di esercizio, nonché di conferire particolari deleghe o incarichi a uno o più Consiglieri, determinandone i relativi poteri.

1.C.1.c)

Inoltre, fermi i poteri del Consigliere Delegato, per determinate categorie di atti e di affari, specifici poteri possono essere delegati a personale della Banca, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio della delega, prevedendo che i soggetti delegati possano agire singolarmente oppure riuniti in comitati. In attuazione delle previsioni statutarie, il Consiglio, come già ricordato, ha eletto fra i propri componenti il Consigliere Delegato, a favore del quale ha esercitato la propria facoltà di delega, con la possibilità di impartire direttive e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega stessa.

Il Consiglio ha altresì definito e approvato l'ambito dei poteri deliberativi e di spesa conferiti ai Responsabili delle Strutture della Banca, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite, predeterminandone i limiti e fissando altresì modalità e limiti per l'esercizio delle subdeleghe. Tale facoltà di subdelega viene esercitata attraverso un processo trasparente, sempre monitorato, graduato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal "subdelegato", con la previsione dell'obbligo di informativa alla funzione delegante.

Al riguardo, si evidenzia che tutte le Strutture della Banca operano sulla base di specifici regolamenti che definiscono i rispettivi ambiti di competenza e di responsabilità; tali Regolamenti sono diffusi in modo capillare all'interno della Società, analogamente alle procedure operative, che regolano le modalità di svolgimento dei diversi processi aziendali. I principali processi decisionali e attuativi riguardanti l'operatività della Banca sono pertanto codificati, monitorabili e conoscibili da tutta la Struttura.

Il Consiglio di Gestione, infine, determina le modalità attraverso le quali le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe debbano essere portate a conoscenza del Consiglio stesso e, a questo proposito, si precisa che il Consiglio valuta periodicamente il generale andamento della gestione, tenendo anche in considerazione le informazioni ricevute dagli Organi delegati.

1.C.1.e)

Flussi informativi agli Organi sociali e tra gli Organi sociali

Intesa Sanpaolo ritiene che efficaci flussi informativi interni costituiscano un elemento fondamentale nell'organizzazione e nel governo societario della Banca non soltanto perché questi consentono un corretto adempimento di obblighi imposti dalla normativa vigente ma anche al fine di una funzionale attività del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza nonché di un efficiente raccordo tra i due Organi. La circolazione di informazioni tra gli Organi sociali e all'interno degli stessi rappresenta inoltre la condizione fondamentale affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli.

Lo Statuto e i Regolamenti dei Consigli contengono disposizioni finalizzate ad assicurare un corretto flusso informativo tra le Strutture della Banca e il Consigliere Delegato, tra questi e il Consiglio di Gestione nonché tra quest'ultimo e il Consiglio di Sorveglianza, oltre ad un più efficace coordinamento e ad una piena dialettica tra il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza.

In primo luogo si evidenzia che, ai sensi di Statuto:

- il Consigliere Delegato fornisce al Consiglio di Gestione, con periodicità di regola mensile, informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema; la medesima informativa con analoga periodicità viene fornita dal Consiglio di Gestione al Consiglio di Sorveglianza;
- il Consigliere Delegato riferisce al Consiglio di Gestione, con cadenza almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle società controllate;
- il Consiglio di Gestione fornisce tempestivamente al Consiglio di Sorveglianza, e comunque con periodicità almeno trimestrale le informazioni relative al generale andamento della gestione, nonché

sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Banca o dalle controllate; riferisce in particolare sulle operazioni nelle quali i Consiglieri di Gestione abbiano un interesse per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento;

- tutti i componenti del Comitato per il Controllo sono tenuti a partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione e, a tal fine, la documentazione predisposta per il Consiglio di Gestione viene inviata e messa a disposizione anche per i componenti del predetto Comitato.

Da parte sua e nell'ambito delle responsabilità rispettivamente attribuite nel sistema dualistico, il Consiglio di Sorveglianza fornisce al Consiglio di Gestione le relazioni periodiche del Comitato per il Controllo sull'attività di analisi e approfondimento svolta con riferimento al funzionamento del sistema dei controlli, anche al fine di porre il Consiglio di Gestione in condizione di attivare gli interventi correttivi o di miglioramento che si rendessero necessari.

8.C.3. b)

Si segnala poi che il Comitato per il Controllo incontra periodicamente il Consigliere Delegato e CEO al fine di sottoporre alla sua attenzione argomenti ritenuti rilevanti per la funzionalità e l'efficacia del sistema dei controlli interni, senza tuttavia rilasciare specifici pareri.

In via generale, inoltre, lo Statuto prevede che i Presidenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione debbano intrattenere i necessari rapporti tra loro e con il Consigliere Delegato al fine dell'opportuno raccordo informativo.

I Regolamenti, in particolare, prevedono che il Presidente del Consiglio di Sorveglianza chieda e riceva informazioni, e venga informato e consultato tempestivamente, dal Presidente del Consiglio di Gestione e dal Consigliere Delegato, su specifici aspetti della gestione della Banca e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa nonché in merito alle iniziative riguardanti strategie e indirizzi generali della Banca ed operazioni strategiche soggette all'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza; il Presidente del Consiglio di Sorveglianza riferisce e può formulare in proposito osservazioni e proposte al Consiglio per l'assunzione delle relative decisioni.

Il Presidente del Consiglio di Gestione, da parte sua, richiede i pareri preventivi e le proposte che la normativa statutaria o regolamentare applicabile preveda debbano essere sottoposte al Consiglio di Sorveglianza o ai Comitati costituiti al suo interno e riceve l'informativa in merito alle determinazioni assunte dal Consiglio di Sorveglianza così come ogni altra comunicazione rilevante al fine delle valutazioni di competenza del Consiglio di Gestione. Il Presidente, inoltre, si consulta abitualmente con il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, al fine di assicurare il più efficace coordinamento tra i due Organi e promuove ogni opportuno coordinamento con il Consigliere Delegato per l'attuazione delle strategie e degli indirizzi generali della Banca. Viene informato e consultato tempestivamente dal Consigliere Delegato – anche al fine della prevista informativa al Presidente del Consiglio di Sorveglianza – in merito alle iniziative riguardanti le strategie e gli indirizzi generali della Banca nonché le operazioni di maggior rilievo; a tal fine acquisisce tutte le informazioni utili per l'assunzione delle relative decisioni da parte del Consiglio, formulando in proposito eventuali osservazioni e proposte. Infine, chiede e riceve informazioni dal Consigliere Delegato e dall'Alta Direzione, su specifici aspetti della gestione della Banca e del Gruppo e sull'andamento in generale, anche prospettico, della gestione stessa.

Il Presidente del Consiglio di Gestione, nell'ambito delle sue funzioni di "garante" della completezza informativa all'interno del Consiglio, cura che tutti i Consiglieri ricevano un'adeguata informativa sulle materie all'ordine del giorno e scambia informazioni con i singoli Consiglieri, anche in relazione alle deleghe o agli incarichi loro attribuiti. Il Presidente, inoltre, ha il compito di curare che il Consiglio di Sorveglianza riceva puntualmente, con cadenza almeno trimestrale, le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Banca e dalle società controllate e, con periodicità di regola mensile, l'informativa sui principali dati dell'andamento gestionale di periodo e di confronto con il sistema.

A tal proposito, il Consigliere Delegato ha il compito di attivare le Strutture della Banca e del Gruppo affinché assicurino gli opportuni flussi informativi, anche al fine di riferire al Consiglio di Gestione e, per il suo tramite, al Consiglio di Sorveglianza tali informazioni.

Struttura operativa

Business Unit, Aree di Responsabilità e Direzioni Centrali

In una logica di tipo organizzativo e al fine di assicurare al governo del Gruppo la necessaria unitarietà complessiva, la struttura della Capogruppo è articolata in sei Business Unit – costituite dall'aggregazione di linee di business che presentano caratteristiche simili in relazione alla tipologia di prodotti e servizi offerti e al contesto normativo di riferimento – Direzioni Centrali e Unità di Staff, la maggior parte delle quali raggruppate in quattro Aree di Responsabilità a diretto riporto del Consigliere Delegato e CEO, facenti capo a Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, Chief Lending Officer e Chief Risk Officer.

Il Chief Operating Officer, nell'ambito dei suoi compiti, si avvale delle strutture di Intesa Sanpaolo Group Services, a cui è affidata l'erogazione di servizi e di attività di supporto destinate al Gruppo, con obiettivi di efficacia, efficienza e qualità del servizio erogato.

Una particolare posizione nell'organigramma – finalizzata a garantirne la necessaria autonomia e indipendenza – è assunta dalla Direzione Internal Auditing, che risponde direttamente al Presidente del Consiglio di Gestione e al Presidente del Consiglio di Sorveglianza.

Ai Responsabili delle Strutture organizzative delle Business Unit, delle Aree di Responsabilità, delle Direzioni Centrali, delle Unità di Staff e delle società del Gruppo viene affidata, nel quadro delle politiche e degli indirizzi generali, la responsabilità del conseguimento, anche attraverso l'impiego ottimale delle risorse umane e tecniche assegnate, degli obiettivi nelle aree a ciascuno attribuite.

Fatta eccezione per le Strutture di staff del Presidente del Consiglio di Sorveglianza, del Presidente del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato e CEO nonché della Direzione Internal Auditing, tutte le altre Strutture organizzative della Banca e le altre compagini societarie facenti comunque parte del Gruppo riportano a una Business Unit, ad una Direzione Centrale o direttamente al Consigliere Delegato e CEO.

In particolare, Intesa Sanpaolo si articola nelle seguenti 6 Business Unit che riportano direttamente al Consigliere Delegato e CEO e nel cui ambito rientrano le società del Gruppo operanti negli specifici settori di competenza:

- Divisione Banca dei Territori, a cui è assegnata la missione di servire la clientela retail e private nonché le piccole e medie imprese in Italia, attraverso il presidio capillare del territorio, l'attenzione alle specificità dei mercati locali e la valorizzazione dei marchi locali delle banche e delle società specializzate nel credito a medio/lungo termine, nel ramo assicurativo e nel credito al consumo, che fanno capo alla Business Unit, mediante le quali il Gruppo opera;
- Divisione Corporate & Investment Banking, dedicata alla clientela corporate e financial institutions italiana ed estera, con l'obiettivo della creazione di valore attraverso l'offerta di prodotti e servizi di corporate banking per la clientela di riferimento e l'attività di finanza strutturata, investment banking, capital markets, merchant banking, leasing e factoring per l'intero Gruppo;
- Public Finance, impegnata al servizio della clientela Stato, enti pubblici, enti locali, public utilities, sanità e general contractor, con la mission di sviluppare attività di finanziamento a medio/lungo termine, finanza di progetto, cartolarizzazioni, consulenza di carattere finanziario e assunzione di partecipazioni in iniziative e progetti di investimento nei settori di riferimento;
- Divisione Banche Estere, con il compito di presidiare e coordinare l'attività sui mercati esteri nei quali la Banca è presente tramite banche commerciali controllate e partecipate che svolgono attività retail nonché di definire le linee strategiche volte ad individuare le opportunità di crescita del Gruppo;
- Eurizon Capital, società dedicata a fornire prodotti di risparmio gestito di tipo collettivo e individuale alle reti bancarie interne al Gruppo nonché a sviluppare la presenza nel segmento dell'open market attraverso specifici accordi di distribuzione con altre reti e investitori istituzionali;
- Banca Fideuram, società che, tramite la propria rete di private bankers, svolge attività di asset gathering al servizio della clientela con un potenziale di risparmio medio/alto.

Direttori Generali


Il Consiglio di Gestione – su proposta del Consigliere Delegato e previo parere del Consiglio di Sorveglianza – nomina, revoca e determina i poteri e i compensi di uno o più Direttori Generali, di cui uno con funzioni vicarie del Consigliere Delegato, ad eccezione di quelle inderogabilmente collegate alla predetta carica.

I Direttori Generali fanno capo al Consigliere Delegato, secondo le rispettive funzioni e competenze, e lo coadiuvano nella gestione dell'impresa, nell'ambito dei poteri ad essi rispettivamente attribuiti all'atto della nomina.

Il Consiglio di Gestione in data 9 febbraio 2010 ha nominato Marco Morelli Direttore Generale Vicario Responsabile della Divisione Banca dei Territori (con decorrenza della carica dal 15 marzo 2010) e Gaetano Miccichè Direttore Generale Responsabile della Divisione Corporate & Investment Banking. Fino al 9 febbraio 2010 la carica di Direttore Generale, con responsabilità sulla Divisione Banca dei Territori, è stata ricoperta da Francesco Micheli.

L'assetto configurato dal Consiglio di Gestione riconosce pertanto il titolo di Direttore Generale agli esponenti preposti alle due principali aree di business, ferma – nel rispetto del principio della conduzione unitaria della Banca – la generale preposizione alla gestione operativa della Banca stessa e del Gruppo in capo al Consigliere Delegato.

Struttura operativa: quadro di sintesi



Struttura operativa: quadro di dettaglio

Al Consiglio di Sorveglianza riporta:


- Segreteria Generale del Consiglio di Sorveglianza (P. Grandi)

Al Presidente del Consiglio di Gestione riporta:

- Ufficio del Presidente del Consiglio di Gestione (G. Paladino)

Al Consigliere Delegato e CEO riportano:

- Ufficio del Consigliere Delegato e CEO (S. Firpo)
- Corporate Social Responsibility (V. Serrentino)
- International Regulatory and Antitrust Affairs (A. Perrazzelli)
- Laboratorio Banca e Società (M. Morganti)
- Operazioni Strategiche e Progetti Speciali (G. Gilli)
- Tutela Aziendale (R. Zani)




Intesa Sanpaolo
Group Services




- Contact Unit (V. Fenili)
- Amministrazione e Controllo (A. Chioatto)
- Gestione Personale (S. Marconi)
- Ufficio Delivery (F. Mauriello)



- Serv. Investor Relations (A. Tamagnini)
- Serv. Rating Agencies (M. Delfrate)
- Serv. Studi e Ricerche (G. De Felice)
- Serv. AVM e Strategie (N.M. Fioravanti)
- Serv. Capital Budget e Controllo Costi (A. Chioatto)



- Uff. Qualità Dati e Valutazioni Specialistiche Rating (B. Braghè)



- Serv. Presidio Qualità del Credito (R. Dallan)
- Validazione Interna (P. Di Biasi)

Comitati di Gruppo

Nell'ambito dei meccanismi finalizzati ad assicurare la gestione efficace di tematiche operative rilevanti per l'intero Gruppo e di garantire un adeguato livello di comunicazione e di discussione interna, operano nella Banca appositi Comitati di Gruppo composti da Dirigenti della Banca ed Esponenti di vertice di società del Gruppo:

- Comitato di Coordinamento, organismo consultivo con la funzione di agevolare l'interoperatività e la comunicazione tra le Strutture della Banca al suo massimo livello, nell'ottica di condividere e coordinare le principali scelte aziendali;
- Comitato di Direzione, organismo consultivo costituito allo scopo di presidiare i meccanismi di coordinamento di Gruppo, di facilitare e accelerare il recepimento degli orientamenti strategici e delle linee guida attuative nonché di assicurare interscambio informativo tra i partecipanti appartenenti alle diverse realtà del Gruppo. Il Comitato suggerisce opzioni strategiche e mette a fattor comune le linee operative dell'attività bancaria, in coerenza con il budget e il piano triennale, assicurando al riguardo il commitment del management anche per quanto riguarda la loro traduzione in piani e il conseguente controllo realizzativo;
- Comitato Governo dei Rischi di Gruppo, costituito, con potere deliberativo, consultivo e informativo, costituito allo scopo di assicurare il presidio e la gestione dei rischi e la salvaguardia del valore aziendale a livello di Gruppo. Il Comitato coordina inoltre le attività degli specifici Comitati tecnici a presidio dei rischi finanziari e operativi nonché del Comitato Compliance e Operational Risk di Gruppo;
- Comitato Rischi Finanziari di Gruppo, organismo con ruolo deliberativo e informativo focalizzato sui rischi finanziari proprietari di banking e trading book e sull'Active Value Management, che opera sulla base delle deleghe operative e funzionali assegnate dagli Organi statutari della Capogruppo e dell'azione di coordinamento svolta dal Comitato Governo dei Rischi di Gruppo;
- Comitato Compliance e Operational Risk di Gruppo, organismo con ruolo deliberativo, informativo e consultivo, volto a rafforzare il coordinamento ed i meccanismi di cooperazione interfunzionale e ad agevolare un'efficace gestione dei rischi operativi e di non conformità, che opera nell'ambito degli indirizzi formulati dagli Organi Societari e sulla base delle deleghe operative e funzionali assegnate dal Consiglio di Gestione della Capogruppo e dell'azione di coordinamento da parte del Comitato Governo dei Rischi di Gruppo;
- Comitato Crediti di Gruppo, organismo avente potere deliberativo e consultivo con il compito di assicurare la gestione coordinata delle problematiche inerenti i rischi di credito nell'ambito delle deleghe ad esso attribuite.

Il Consigliere Delegato ha il potere di proporre al Consiglio di Gestione l'istituzione di ulteriori Comitati di Gruppo ed esercita una funzione di coordinamento dell'attività degli stessi.

I sistemi di remunerazione e incentivazione

Sistemi di remunerazione e incentivazione degli Esponenti

Le Nuove Disposizioni di Vigilanza prevedono che venga assicurata all'assemblea una adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione.

Con la presente Relazione si intende quindi dare conto delle norme, dei criteri e delle linee guida applicate dalla Banca in argomento nel 2010, con specifico riguardo ai Consiglieri di Sorveglianza, ai Consiglieri di Gestione, ai Consiglieri esecutivi ed al Consigliere Delegato in carica nel triennio 2010/2011/2012 nonché, nel successivo capitolo, ai Direttori Generali, ai Dirigenti apicali – anche con particolare riferimento al Dirigente preposto e ai Responsabili delle Funzioni di controllo interno – e ai dipendenti.

Consiglieri di Sorveglianza

Lo Statuto prevede che ai componenti del Consiglio di Sorveglianza spettino, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, un compenso che viene determinato per l'intero periodo di carica dall'Assemblea all'atto della loro nomina, tenendo anche conto dei compensi da riconoscere ai Consiglieri investiti di particolari cariche.

I Consiglieri di Sorveglianza in carica sono stati nominati dall'Assemblea in data 30 aprile 2010. In relazione alla nomina, l'Assemblea ha altresì deliberato il compenso loro spettante per tutta la durata del mandato relativo agli esercizi 2010, 2011 e 2012.

Il compenso è stato determinato in misura fissa, su base annua, in modo puntuale tenendo conto della carica di Consigliere di Sorveglianza nonché delle ulteriori cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Presidente di Comitato e componente di Comitato. In dettaglio, il sistema retributivo prevede:

- a ciascun Consigliere di Sorveglianza: un compenso annuo lordo di euro 150.000;
- al Presidente un compenso aggiuntivo di euro 1.200.000 e a ciascun Vice Presidente di Euro 200.000, per ciascun anno di incarico;
- al Segretario: un compenso aggiuntivo lordo di Euro 150.000 per ciascun anno di incarico;
- ai Presidenti dei Comitati costituiti dal Consiglio di Sorveglianza un compenso aggiuntivo lordo di euro 50.000 per ciascun anno di incarico;
- un gettone di presenza unitario lordo di euro 2.000 a ciascun Consigliere di Sorveglianza designato a far parte dei Comitati costituiti dal Consiglio di Sorveglianza in relazione alla effettiva partecipazione a ogni riunione dei rispettivi Comitati e a ciascun componente del Comitato per il controllo in ragione della effettiva partecipazione a ogni riunione del Consiglio di Gestione.

Si fa presente che i Presidenti del Comitato Nomine, del Comitato Strategie e del Comitato Remunerazioni hanno rinunciato – come nel corso del precedente mandato – al compenso annuo previsto per tale incarico.

Analogamente a quanto previsto per l'organo scaduto, anche il Consiglio di Sorveglianza in carica non gode di alcuna componente variabile della retribuzione, in linea con le Nuove disposizioni di vigilanza in materia.

Le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione, dei Consiglieri esecutivi e del Consigliere Delegato

1.C.1. d) Lo Statuto prevede che l'Assemblea approvi le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e che il Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato Remunerazioni, ne determini il compenso.

Alla luce della richiamata disposizione statutaria, in occasione del rinnovo degli Organi collegiali della Banca, il Consiglio di Sorveglianza ha sottoposto all'Assemblea, che l'ha approvata, la politica di remunerazione dei Consiglieri di Gestione che sono stati poi eletti per il triennio 2010/2011/2012.

Nell'ambito di tale proposta, è stato sottolineato che le politiche retributive mirano a:

- favorire la competitività della Banca e del Gruppo nel contesto domestico e internazionale in cui operano;

- attrarre persone qualificate, dotate di capacità e qualità professionali adeguate per gestire con successo la Banca e svolgere l'attività di direzione e coordinamento del Gruppo di cui la stessa è al vertice;
- allineare gli interessi dei Consiglieri di Gestione al perseguimento dell'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo;
- promuovere la sostenibilità nel tempo delle politiche retributive, contemperandole con la piena consapevolezza dei rischi assunti e del loro presidio, in coerenza con gli obiettivi di medio-lungo periodo.

La proposta approvata dall'Assemblea ha individuato i criteri prescelti nella definizione delle politiche in questione, con particolare riguardo all'equilibrio tra componente fissa e variabile nonché al collegamento del compenso con il livello di rischio e l'effettività e stabilità dei risultati.

A tale fine le politiche retributive tengono conto della composizione del Consiglio di Gestione, formato in prevalenza da Consiglieri esecutivi, intendendosi per tali – oltre al Consigliere Delegato – i Consiglieri, indicati dal Consiglio di Sorveglianza ai sensi dell'Articolo 25.1.1 dello Statuto, ai quali sono state attribuite funzioni attinenti alla gestione dell'impresa mediante l'incarico di componenti delle Commissioni specializzate.

Nel rispetto delle richiamate Disposizioni di Vigilanza, fanno altresì parte del Consiglio di Gestione componenti non esecutivi – dei quali almeno uno indipendente ai sensi dell'art. 148 del Testo Unico della Finanza e dell'Articolo 13.2 dello Statuto – con compiti di vigilanza, da esercitarsi nel continuo, sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, senza coinvolgimento nella gestione esecutiva dell'impresa.

In coerenza con le politiche deliberate dall'Assemblea, il compenso dei Consiglieri di Gestione, in ragione dell'incarico ricoperto e del ruolo svolto, è strutturato in misura fissa e in parte in misura variabile.

Con particolare riguardo all'equilibrio tra componente fissa e variabile nonché al collegamento del compenso con il livello di rischio e l'effettività e stabilità dei risultati, le politiche retributive si basano sulla valutazione delle singole posizioni (Consigliere di Gestione senza incarichi esecutivi; Consigliere di Gestione con particolari incarichi; Consigliere di Gestione esecutivo; Consigliere Delegato), la cui rilevanza viene effettuata attraverso una rigorosa analisi:

- delle responsabilità che derivano dalla legge e dallo Statuto rispetto alle funzioni attribuite;
- della peculiarità e complessità dei compiti che le caratterizzano;
- del contributo richiesto, a lungo termine, all'incremento della sostenibilità dei risultati della Banca, non solo in termini economici, nonché alla creazione di valore per gli azionisti e per gli stakeholder.

In coerenza con quanto sopra e con il quadro normativo di riferimento, le vigenti politiche retributive a favore del Consiglio di Gestione prevedono una parte fissa a favore di ciascun Consigliere, parametrata all'importanza del ruolo e al tempo richiesto per il corretto adempimento dei compiti assegnati, e una parte variabile da riservare esclusivamente ai componenti esecutivi.

Le componenti fisse sono state determinate dal Consiglio di Sorveglianza - che si è avvalso del supporto del Comitato Remunerazioni - in linea con le politiche retributive approvate dall'Assemblea, che richiamano quelle già adottate dalla Banca con riferimento al primo mandato del Consiglio di Gestione. Pertanto:

- tutti i Consiglieri di Gestione, in quanto componenti dell'organo amministrativo della Banca, sono destinatari di un compenso lordo annuo fisso per ciascuno degli esercizi compresi nel mandato di nomina;
- ai Consiglieri di Gestione investiti di particolari incarichi (Presidente, Vice Presidente, Consigliere Delegato, componente delle Commissioni) è stato riconosciuto un ulteriore importo, in misura fissa su base annua, per ciascuno degli esercizi di nomina. In caso di cumulo degli incarichi, viene assegnato unicamente il compenso fisso più elevato.

Più specificatamente, con riguardo alla componente fissa, la remunerazione dei Consiglieri di Gestione in carica nel triennio 2010/2011/2012 prevede:

- il riconoscimento a tutti di un uguale compenso fisso annuo di Euro 150.000, correlato alla carica di Consigliere;

-
- l'integrazione di detto compenso, anch'essa stabilita in misura fissa su base annua, per le cariche di Presidente (Euro 1.200.000) e di Vice Presidente (Euro 200.000) e di Consigliere Delegato (Euro 350.000);
 - la corresponsione di un compenso ulteriore fisso, su base annua, a favore del Consigliere Delegato, anche in funzione del ruolo di Chief Executive Officer (Euro 1.500.000), oltre agli importi relativi ai benefit assicurativi e assistenziali, nonché al trattamento previdenziale integrativo (Euro 300.000);
 - il riconoscimento a ciascuno dei cinque Consiglieri esecutivi componenti delle commissioni di un compenso fisso su base annua (Euro 150.000), non cumulabile con l'integrazione prevista per la carica di Vice Presidente .

Il Consiglio di Sorveglianza, successivamente, ha deliberato a favore del Vice Presidente Vicario un ulteriore compenso, in misura fissa (Euro 150.000), in ragione di un particolare incarico conferitogli dal Consiglio di Gestione di curare, d'intesa con il Consigliere Delegato e in coordinamento con il Presidente del Consiglio di Gestione, lo sviluppo delle relazioni internazionali e dei progetti di internazionalizzazione della Banca e del Gruppo.

Con riferimento al sistema di incentivazione, rilevano invece esclusivamente le figure di Consigliere Delegato e di Consigliere di Gestione esecutivo.

A tale riguardo, è compito del Consiglio di Sorveglianza, con il supporto del Comitato Remunerazioni, far sì che le componenti variabili:

- siano parametrizzate a indicatori pluriennali di misurazione della *performance* in grado di riflettere la profittabilità nel tempo della Banca ed essere opportunamente corretti per tenere conto di tutti i rischi, anche prospettici, del costo del capitale e della liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese;
- siano simmetriche rispetto ai risultati effettivamente conseguiti, sino a ridursi significativamente o azzerarsi in caso di *performance* inferiore alle previsioni o negativa;
- tengano conto dei risultati conseguiti dalla Banca e dal Gruppo.

Con riferimento ai parametri da prendere in considerazione, la loro individuazione deve consentirne la riconducibilità a indicatori quantitativi e qualitativi predeterminati e oggettivamente misurabili, in grado di garantire il collegamento tra il livello dei rischi assunti e il conseguimento di risultati stabili ed effettivi. Al riguardo, possono essere prese in considerazione – a titolo meramente esemplificativo – la solidità patrimoniale, la liquidità, la gestione dei rischi, l'efficienza operativa e la redditività.

Per il Consigliere Delegato, le politiche di remunerazione prevedono una componente variabile annuale collegata al budget annuale di riferimento ed un'ulteriore componente variabile connessa al Piano d'Impresa.

La componente variabile annuale in ragione dei parametri individuati dal Consiglio di Sorveglianza con riferimento al Budget 2010, dipende dal conseguimento di un valore positivo dell'EVA® di Gruppo nonché di parametri che riguardano la redditività (Coste/Income) la qualità del credito (Rettifiche Nette su Crediti) e l'efficienza operativa (Proventi Operativi Netti), secondo valori strettamente correlati alle previsioni di Budget, con un ulteriore indicatore di controllo (verifica qualitativa delle politiche di accantonamento a presidio della rischiosità del credito, basata sulla perdita attesa e condotta confrontando i complessivi accantonamenti su crediti effettuati con i relativi dati previsionali).

La componente variabile una tantum, prevista con riferimento al raggiungimento dei risultati di Budget sopra indicati, è pari a un'annualità della remunerazione. Il 33% di tale importo è oggetto di corresponsione differita di tre anni dall'esercizio di riferimento.

Ulteriore componente variabile della remunerazione dal Consigliere Delegato è legata al Piano d'Impresa e, correlativamente, al Piano di incentivazione di lungo termine basato su strumenti finanziari, approvato dall'Assemblea il 30 aprile 2010. La determinazione e l'eventuale corresponsione di detta parte variabile è collegata agli obiettivi del nuovo Piano d'Impresa e a parametri che saranno individuati da parte del Consiglio di Sorveglianza.

Per gli esercizi successivi al 2010 il sistema di remunerazione verrà adeguato alla luce del nuovo quadro normativo.

Quanto alla figura del Consigliere di Gestione esecutivo, si prevede il riconoscimento di un compenso variabile in misura predeterminata e pari a una percentuale della componente fissa, con un massimo del 20%. Anche la determinazione e l'eventuale corresponsione di detta parte variabile è collegata agli obiettivi del nuovo Piano d'Impresa e a parametri che saranno individuati da parte del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consigliere Delegato e gli altri Consiglieri di Gestione non sono beneficiari di alcun piano di stock option.

Indennità di fine rapporto

I Consiglieri di Sorveglianza e i Consiglieri di Gestione - eccetto il Consigliere Delegato che è anche Direttore Generale - non intrattengono un rapporto inquadrabile fra i rapporti di lavoro subordinato con la Banca.

Non sussistono accordi che prevedano che la Banca sia tenuta a pagare nei loro confronti indennità in caso di dimissioni o di licenziamento senza giusta causa ovvero che il rapporto di lavoro cessi a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.

Si precisa inoltre, ai sensi della Comunicazione Consob n. 11012984 del 24 febbraio 2011, che non esistono accordi che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico ovvero la stipula di contratti di consulenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto; parimenti non esistono accordi che prevedono compensi per impegni di non concorrenza.

7.P.1.
7.P.2.
7.C.1.
7.C.2.

Art.
123-bis,
c. 1,
lett. i), Tuf

La Politica di remunerazione e di incentivazione dei dipendenti e dei collaboratori nel 2010

L'evoluzione dei sistemi di remunerazione

La politica di remunerazione e di incentivazione dei dipendenti e dei collaboratori illustrata nel capitolo successivo fa riferimento all'insieme di sistemi, meccanismi operativi e regole in vigore in Intesa Sanpaolo per l'esercizio 2010.

Detta politica recepisce le esperienze e le prassi consolidate negli anni da Intesa Sanpaolo e gli interventi effettuati, in ottemperanza alle indicazioni fornite da Banca d'Italia con lettera del 28 ottobre 2009, sino allo scorso anno per adeguare i meccanismi esistenti ai principi e agli standard applicativi diffusi dal Financial Stability Board, rispettivamente, nell'aprile e settembre 2009.

Peraltro, la normativa internazionale ha avuto una recente ulteriore evoluzione, concretizzatasi in data 14 dicembre 2010 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della Direttiva 2010/76/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda i requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza (cosiddetta CRD III).

Tale normativa è in corso di recepimento da parte della Banca d'Italia.

Per tener conto del mutato quadro normativo, Intesa Sanpaolo si riserva di sottoporre all'Assemblea degli azionisti l'adeguamento del sistema di incentivazione per il Management che andrà a sostituire quanto rappresentato nel paragrafo relativo ai Direttori Generali e agli altri componenti del Management.

Ragioni, finalità e criteri delle politiche remunerative

L'investimento nelle azioni di sviluppo e valorizzazione del capitale umano ha sempre rappresentato l'elemento distintivo e qualificante del Gruppo Intesa Sanpaolo, in un quadro di sviluppo sostenibile e di forte responsabilità verso tutti gli stakeholder.

Ciò si è tradotto nella promozione di comportamenti, competenze e sistemi finalizzati a garantire rispetto per le persone e sviluppo del capitale umano, attraverso adeguate iniziative di empowerment, formazione e aggiornamento professionale; riconoscimento del merito individuale e di squadra; coinvolgimento e motivazione al fine di realizzare gli obiettivi del Piano, anche in ottica di integrazione; equità di trattamento e valorizzazione delle specificità organizzative; fiducia e senso di appartenenza.

La Società, avvalendosi della collaborazione di primarie società di consulenza affermate a livello internazionale, ha realizzato a questo riguardo una serie di iniziative, progetti, strumenti e sistemi, opportunamente integrati in una specifica "piattaforma dello sviluppo", al fine di supportare la gestione e la crescita professionale delle persone del Gruppo. Tra questi ha assunto particolare rilevanza la politica retributiva, di seguito delineata nei criteri, nelle linee guida e finalità.

Gli obiettivi generali e le linee guida che la Banca ha inteso perseguire attraverso la politica retributiva, in piena coerenza con i contenuti delle vigenti Disposizioni di Vigilanza, rispondono a criteri di:

- equità, al fine di ridurre la dispersione retributiva e armonizzare i trattamenti;
- merito, al fine di assicurare un più accentuato collegamento delle retribuzioni con la prestazione fornita ed il potenziale manageriale evidenziato;
- sostenibilità, al fine di contenere gli oneri derivanti dall'applicazione della policy entro valori compatibili con gli obiettivi di costo del Piano d'Impresa.

Le politiche retributive aziendali si basano sulle evidenze fornite dalla citata "piattaforma dello sviluppo", costituita da tre diversi sistemi opportunamente integrati tra loro:

- valutazione delle posizioni organizzative, per identificare la rilevanza di ciascuna posizione organizzativa, espressa mediante una metrica internazionale e ricavata attraverso una rigorosa

analisi del livello delle responsabilità attribuite, della complessità delle attività presidiate e degli impatti di natura economica e organizzativa;

- valutazione e identificazione del potenziale, attraverso la definizione di un apposito sistema messo a disposizione per ciascun Responsabile, nonché attraverso l'attivazione di appositi assessment volti a verificare l'allineamento delle competenze manageriali rispetto a quelle individuate dal modello di leadership definito per il Gruppo;
- valutazione delle prestazioni e riconoscimento del merito (performance management), finalizzata, per i Responsabili, a garantire un efficace presidio degli obiettivi del Piano d'Impresa, favorendo l'allineamento su dimensioni economiche di rilevanza per il Gruppo e sugli obiettivi specifici di ciascuna unità organizzativa e, con specifico riferimento al restante personale, finalizzato a un'efficace individuazione del merito e al rafforzamento delle competenze.

Direttori Generali e altri componenti del Management

Le informazioni ricavate attraverso i sistemi sopra richiamati costituiscono gli elementi oggettivi su cui è basata la politica retributiva di Gruppo finalizzata, per quanto riguarda il Management – ivi inclusi il Chief Executive Officer, i Direttori Generali e i c.d. Dirigenti con responsabilità strategica (nel prosieguo "Top Management") – ad assicurare un adeguato posizionamento della relativa retribuzione globale annua ai livelli espressi dal mercato dei grandi gruppi bancari europei, valori ricavati attraverso periodiche survey specializzate.

7.C.1.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo, coerentemente con il proprio standing di carattere internazionale, adotta una politica retributiva aziendale coerente con le prassi rilevabili nel contesto europeo.

Tale situazione consente attualmente l'adozione di una politica retributiva meritocratica e coerente con le strategie di sostenibilità del Piano di Impresa che permette un reale collegamento dei compensi con l'effettività e stabilità dei risultati. In particolare, i più generali criteri di equità, merito e sostenibilità sono assicurati attraverso:

- la riduzione della dispersione retributiva di volta in volta esistente mediante periodici allineamenti ai livelli ricavati da apposite comparazioni con i riferimenti di mercato;
- la correlazione tra il trattamento retributivo e il peso della posizione ricoperta;
- la selettività degli interventi in coerenza con la valutazione delle performance individuali e del potenziale espresso.

In coerenza con il quadro sopra delineato e fermo quanto detto in premessa, la Società ha predisposto nel 2010 uno specifico Sistema di Incentivazione a supporto del Piano d'Impresa rivolto al Management del Gruppo e finalizzato a sostenere il raggiungimento degli obiettivi di breve e di medio termine.

Detto sistema si compone di due parti tra loro strettamente correlate: la prima relativa agli obiettivi e ai risultati raggiunti in ciascun anno di riferimento, la seconda (c.d. Piano LTI – Long Term Incentive), per i cui dettagli si rimanda alla relazione predisposta per l'Assemblea del 30 aprile 2010, riguardante gli obiettivi e i risultati che saranno complessivamente conseguiti al termine del Piano d'Impresa.

L'entità dei premi erogabili è rapportata al livello della retribuzione fissa e, nell'ipotesi di pieno conseguimento degli obiettivi di Piano, sia di breve che di medio termine, può raggiungere, entro limiti complessivamente compatibili con le previsioni di costo del Piano, le soglie di seguito illustrate:

- fino a 1 RAL (Retribuzione Annuale Lorda) di bonus per il Top Management, il 33% del quale è soggetto a corresponsione differita di tre anni dall'esercizio di riferimento, e per il Senior Management e fino ad un importo compreso tra 0,33 e 0,67 RAL, in funzione della famiglia professionale di appartenenza, per gli altri destinatari con specifico riferimento all'incentivazione annuale;
- fino a 2 RAL di premio per il Top e Senior Management, valore eventualmente modificato dall'andamento azionario in applicazione del meccanismo sopra rappresentato, e fino a 1 RAL di premio per gli altri destinatari da erogarsi, a titolo di una tantum, alla fine del triennio di validità del Piano d'Impresa.

Con riferimento al 2010 verrà erogata la sola componente variabile annua. La parte relativa al Piano LTI non è stata attivata e sarà rivista in sede di Assemblea degli azionisti.

Il pay mix¹ annuale atteso, stante i sistemi in vigore nel 2010, nell'eventualità di pieno conseguimento di tutti gli obiettivi del Piano d'Impresa, sia di breve che di medio termine, risulta pertanto mediamente pari a:

	Retribuzione fissa	Bonus annuale		Premio LTI	% Retribuzione variabile differita (su tot. Retr. variabile)
		Erogato nell'anno	Differito		
Top Management	37,5%	25%	12,5%	25%	60%
Senior Management	37,5%	37,5%	/	25%	40%
Altri Manager	50-60% c.a.	30-20% c.a.	/	20% c.a.	40 - 50% c.a.

Dirigente preposto e Responsabili delle Funzioni di controllo interno

Per il Dirigente preposto e i Responsabili delle Funzioni di controllo interno, all'interno del quadro sopra delineato, l'entità del trattamento variabile è definita, nel rispetto delle Nuove Disposizioni di Vigilanza, con riferimento ad indicatori qualificativi specifici delle rispettive funzioni.

In particolare, per quanto riguarda il Dirigente preposto, tali indicatori permettono di valutare:

- la corretta rappresentazione dei risultati economici e patrimoniali della Banca e dell'intero Gruppo;
- l'assolvimento degli adempimenti contabili e di Vigilanza;
- il controllo di qualità sui processi che sovrintendono all'informativa amministrativo-finanziaria ai mercati;
- la definizione, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali, degli indirizzi e delle politiche in materia di Bilancio e adempimenti fiscali.

Per quanto concerne d'altra parte i Responsabili delle Funzioni di controllo (Chief Risk Officer, Responsabile Risk Management, Responsabile Compliance, Responsabile Internal Auditing), tali indicatori permettono di misurare l'attività di controllo posta in essere sulle diverse tipologie di rischio (mercato, credito, tasso, liquidità, operativi e paese, ivi compreso il rischio di non conformità alle norme), attraverso la predisposizione delle linee guida, delle politiche e delle regole metodologiche inerenti la gestione del rischio, e di garanzia di una costante e indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose.

Altre categorie di Personale

Le politiche retributive attuate sulle altre categorie di Personale fanno riferimento a due diversi obiettivi:

- garantire l'armonizzazione dei trattamenti, e assicurare a tutto il personale di Intesa Sanpaolo la necessaria uniformità ed equità di trattamento;
- riconoscere il merito individuale.

Il primo obiettivo è stato realizzato attraverso molteplici accordi con le Organizzazioni Sindacali, mediante l'individuazione di una specifica disciplina integrativa degli inquadramenti relativi al personale delle Aree professionali e dei Quadri direttivi operanti nelle diverse Business Unit.

Per ciascun profilo professionale ivi previsto, sono stati individuati gli elementi caratterizzanti, i requisiti indispensabili e i tratti organizzativi, considerati in collegamento funzionale ed inscindibile con l'attuale assetto organizzativo, che, nel loro insieme, costituiscono il punto di esclusivo riferimento per l'applicazione delle specifiche previsioni e del riconoscimento dei relativi inquadramenti.

¹ Per pay mix si intende, ai fini del presente documento, la composizione del pacchetto retributivo del manager esprimendo, in termini percentuali, il peso della retribuzione fissa, del bonus annuale e del premio di cui al Piano LTI.

Il secondo obiettivo è conseguito attraverso periodici interventi gestionali di avanzamento all'inquadramento superiore e/o di incremento retributivo attribuiti, in coerenza con le risultanze della citata "piattaforma dello sviluppo", alle risorse di più elevato potenziale e che si sono maggiormente distinte per prestazioni nell'espletamento delle relative funzioni.

La componente variabile della retribuzione è assicurata attraverso:

- specifici sistemi di incentivazione, come più avanti descritto, che prevedono l'attribuzione di premi allineati ai valori di mercato, così come rilevati da periodiche survey specializzate, quale ad esempio l'indagine retributiva condotta annualmente dall'Associazione Bancaria Italiana;
- la corresponsione del cosiddetto "premio aziendale" contrattualmente previsto e finalizzato a riconoscere al Personale dipendente, ciascuno in base al proprio inquadramento, l'incremento della produttività.

Parametri utilizzati per il calcolo delle componenti variabili

Tutto il personale del Gruppo è destinatario di specifici sistemi incentivanti la cui attivazione, e la conseguente erogazione dei premi previsti, è subordinata al raggiungimento del risultato di EVA® di Gruppo positivo e al grado di conseguimento degli obiettivi di attenzione al rischio, redditività ed efficienza organizzativa, misurati attraverso un indicatore composito, costituito in funzione dei risultati ottenuti rispetto al budget di Gruppo/Divisione/Business Unit in termini di Proventi Operativi Netti, Cost/Income, Rettifiche sugli Impieghi, più ulteriori parametri specifici di ciascuna Divisione/Business Unit.

Allo scopo di stabilire premi equi e incentivanti sono state effettuate verifiche sia con riferimento alle prassi interne, sia in merito all'allineamento con specifici benchmark di mercato.

Iter seguito nell'elaborazione delle politiche di remunerazione

Le linee guida di politica retributiva e i relativi meccanismi operativi sono stati oggetto di presentazione e condivisione con i competenti organi aziendali e, in particolare, sono state approvate dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione, in data 23 giugno 2009.

Le politiche e le prassi di remunerazione sono state quindi oggetto di verifica di coerenza rispetto alle ulteriori indicazioni fornite da Banca d'Italia a ottobre 2009 nel corso delle riunioni del Consiglio di Gestione e di Consiglio di Sorveglianza tenutesi in data 15 dicembre 2009, che ne hanno attestato una sostanziale conformità pur richiedendo, al contempo, di introdurre una review indipendente delle politiche retributive e, in relazione alla definizione del nuovo Piano d'Impresa e al correlato sistema di incentivazione, di rafforzare ulteriormente l'attenzione ai parametri di rischio e, con specifico riferimento ai soggetti le cui scelte incidono in modo significativo sul profilo di rischio del Gruppo, ricorrere a strumenti equity-related, riconsiderare l'entità della retribuzione variabile differita nel tempo e rendere una maggiore disclosure annuale.

A tal fine, la review indipendente delle politiche retributive, effettuata dalla funzione di revisione interna, è stata discussa nelle riunioni del 12 aprile 2010 e del 29 luglio 2010, il ricorso a strumenti equity-related è stato approvato dall'Assemblea in data 30 aprile 2010, mentre la revisione dell'entità della retribuzione variabile differita nel tempo è stata effettuata nelle riunioni del 12 aprile 2010 e del 29 luglio 2010.

Verifiche della Funzione di revisione interna sul sistema di remunerazione e incentivazione

In coerenza con le indicazioni formulate dall'Organo di Vigilanza è stata svolta dalla Funzione di revisione interna la verifica annuale delle modalità e delle prassi di remunerazione e incentivazione.

Le verifiche di audit svolte nel 2010 sono state finalizzate ad accertare il rispetto delle policy definite dagli Organi in materia di incentivazione economica sui risultati dell'esercizio 2009 e sul Piano d'Impresa 2007/2009, già oggetto di valutazione di conformità da parte della Funzione Compliance.

Il piano delle verifiche si è articolato in due momenti distinti, finalizzati a riscontrare:

- il regolare svolgimento del processo di quantificazione ed approvazione del “sistema incentivante 2009” nelle sue componenti (stima del fabbisogno economico, rilevazione dei risultati conseguiti, identificazione dei soggetti beneficiari, riconoscimento ai Responsabili delle funzioni di controllo ed ai Dirigenti con responsabilità strategiche);
- il successivo momento di erogazione del sistema incentivante, per accertarne l’allineamento con quanto definito e approvato dai competenti Organi aziendali.

I risultati delle due verifiche sono stati presentati ai Consigli nelle sedute del 12 aprile e del 29 luglio 2010.

E’ stato espresso un giudizio di adeguatezza del sistema di incentivazione, in particolare per quanto attiene i principali aspetti normativi richiamati dalla Banca d’Italia e dalle istituzioni internazionali, rappresentati da:

- oggettività dei bonus: il modello è stato oggetto di una diffusa disclosure aziendale, con trasparenza sui criteri applicati;
- sostenibilità patrimoniale: il valore complessivo non reca pregiudizio alla stabilità patrimoniale del Gruppo (rapporto dello 0,1% fra il valore del “sistema incentivante 2009” ed il “Totale attività”);
- vincoli contrattuali con il management: esistono soltanto cinque casi di vincoli contrattuali nei confronti di Dirigenti apicali, la cui eventuale applicazione comporterebbe un esborso economico massimo limitato.

La somma degli incentivi annuali corrisposti è risultata coerente con le linee guida dell’Organo di Vigilanza. Rispetto all’andamento economico ed alla sostenibilità patrimoniale del Gruppo, la percentuale dei riconoscimenti complessivi (“bonus annuali” + “VAP”) dei premi erogati ha registrato la seguente evoluzione:

Rapporto tra Totale e Variabile (compreso premio aziendale)	Bilancio		
	2007	2008	2009
Proventi Operativi Netti	3,2%	2,8%	3,1%
Patrimonio netto	1,1%	1,0%	1,0%
Totale attivo	0,1%	0,1%	0,1%

Sono stati suggeriti alcuni miglioramenti nelle metriche di misurazione delle prestazioni dei responsabili delle funzioni di controllo, oltre al pieno recepimento delle indicazioni già formulate dalla Funzione di Compliance.

I riscontri poi svolti sull’effettiva erogazione dei “bonus” hanno riguardato un campione significativo di risorse appartenenti a differenti strutture aziendali, scelte in modo da verificare sia le funzioni commerciali sia quelle amministrative e di governo, nonché le diverse “fasce” di risultato conseguite.

Le verifiche puntuali effettuate sui singoli “bonus” non hanno evidenziato anomalie: gli importi erogati sono risultati essere in linea con quanto definito, autorizzato e stanziato nel bilancio 2009.

I bonus riservati al Top Management sono risultati in linea con quanto determinato dagli Organi e pari a quanto indicato nella Parte “H” della Nota Informativa di Bilancio.

Alla data di approvazione della presente Relazione sono ancora in corso di svolgimento le verifiche sul sistema di incentivazione riferito all’esercizio 2010, le cui evidenze verranno presentate, in analogia a quanto già fatto per lo scorso esercizio, in due distinti momenti: il 1° in tempo utile per l’assemblea, il 2° a valle della effettiva erogazione dei premi.

Tipologia e impatto delle eventuali modificazioni rispetto alle politiche già approvate

Alla luce di quanto sopra riportato è possibile affermare che il Gruppo Intesa Sanpaolo disponeva nel 2010 di un sistema di remunerazione basato sul merito, ispirato a principi di equità e di sostenibilità, chiaramente definito da regole condivise e sottoposte all’approvazione degli organi deputati.

Alla luce di apposite verifiche effettuate con la Direzione Compliance, le politiche di remunerazione sono risultate altresì conformi ai principi e valori di riferimento del codice etico e alla mission aziendale di fornire

servizi bancari e finanziari di eccellenza ai clienti, promuovendo uno stile di crescita attento alla sostenibilità nel tempo di risultati effettivi e stabili e alla creazione di un circolo virtuoso basato sulla fiducia che nasce dalla soddisfazione dei clienti, degli azionisti e, più in generale, di tutti gli stakeholder, reso possibile anche da un forte presidio e attenzione ai diversi fattori di rischio (mercato, credito, tasso, liquidità, operativi e paese). Le modalità attraverso le quali è stata assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo hanno formato oggetto di verifica annuale da parte della Funzione di revisione interna.

Trattamento previsto in caso di scioglimento del rapporto di lavoro

La cessazione dal servizio del Personale, in particolare ad iniziativa dell'impresa, può intervenire attraverso accordi individuali di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro realizzati mediante la sottoscrizione di apposite transazioni, allo scopo di minimizzare eventuali costi aziendali derivanti da una possibile vertenzialità, che possono prevedere il riconoscimento di una incentivazione all'esodo con criteri e modalità riconducibili alle previsioni contrattuali vigenti (collegio arbitrale e indennità supplementare).

Peraltro, negli ultimi anni la Società ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali specifici accordi relativi al cosiddetto "fondo di solidarietà", applicabili per i dipendenti di ogni ordine e grado, ivi compresi i dirigenti, attraverso i quali è stato tra l'altro disciplinato il trattamento da erogare al Personale a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli interni

Principali caratteristiche

8.P.1.
8.P.2.
8.C.2.

Il sistema dei controlli è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento delle seguenti finalità:

- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali;
- conformità delle operazioni con la legge, la normativa di vigilanza, nonché le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne.

Art. 123-
bis, c. 2,
lett. b), Tuf

In linea con la normativa di diritto societario e con quella di vigilanza bancaria ed in coerenza con le indicazioni del Codice di Autodisciplina, la Banca si è dotata di un sistema di controlli interni volto a presidiare nel continuo i rischi della Banca e del Gruppo, che vede il coinvolgimento degli Organi collegiali, delle apposite funzioni di controllo interno, oltre all'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e al Dirigente preposto. Concorre al sistema dei controlli anche la società di revisione.

8.C.1. a)

In attuazione degli indirizzi definiti dagli Organi sociali, il sistema dei controlli interni della Banca e del Gruppo è stato disegnato in modo da realizzare un presidio costante per l'identificazione, il governo ed il controllo dei rischi connessi alle attività svolte, avendo come riferimento, tra le altre, le disposizioni di vigilanza in materia di controllo prudenziale delle imprese e dei gruppi bancari, di organizzazione e governo societario delle Banche, di conglomerati finanziari, di servizi e attività di investimento, nonché l'evoluzione delle best practice a livello internazionale.

Il sistema dei controlli è strutturato su tre livelli:

- il primo è costituito dai controlli di linea effettuati dalle strutture operative (da chi pone in atto le attività e dai controlli di tipo gerarchico), ovvero incorporati nelle procedure ovvero insiti nell'ambito delle attività di back-office;
- il secondo fa capo al Chief Risk Officer e, oltre alla funzione Legale, comprende:
 - i controlli sulla gestione dei rischi, affidati ad apposita funzione, che hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, di verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie strutture operative e di controllare la coerenza delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati;
 - i controlli sulla conformità alle norme, affidati ad apposita funzione, che hanno l'obiettivo di evitare di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni da reputazione in conseguenza di violazione di norme imperative ovvero di autoregolamentazione;
 - i controlli, affidati ad apposita funzione, sul processo di concessione del credito, ivi compreso il corretto processo di attribuzione ed aggiornamento dei rating, i controlli sul processo di gestione del credito problematico e deteriorato, nonché il monitoraggio della qualità del credito;
 - i controlli di convalida interna, affidati ad apposita funzione, istituiti in ottemperanza alla Circolare n. 263/2006 della Banca d'Italia.
- il terzo è costituito dall'attività di revisione interna, assicurata dalla Direzione Internal Auditing; trattasi di struttura diversa e indipendente da quelle operative, volta ad individuare andamenti anomali, violazioni delle procedure e della regolamentazione nonché a valutare la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni.

8.C.1. c)
8.C.1. d)

In tale contesto, gli elementi essenziali del sistema formano oggetto di una continua valutazione di adeguatezza da parte degli Organi societari, che ne tengono conto, rispettivamente, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio di esercizio predisposta dal Consiglio di Gestione, nella presente Relazione e nella relazione del Consiglio di Sorveglianza ex art. 153 del Testo unico della finanza.

Ciò premesso, si descrivono di seguito i principali elementi del sistema dei controlli, dando anche conto dell'articolazione dei controlli che attengono all'informazione finanziaria (con riferimento alle attività del Dirigente preposto, al sistema di controllo dell'informazione finanziaria e alla revisione legale dei conti),

delle Funzioni di controllo (risk management, compliance, presidio della qualità del credito, validazione interna, internal audit) e dei modelli di prevenzione dei reati.

Ruolo degli Organi societari

In ragione della particolare importanza della materia ed in dipendenza dell'adozione del modello dualistico, entrambi gli Organi collegiali che concorrono ad esercitare la supervisione strategica della Società sono attivamente coinvolti nell'attività di gestione e controllo dei rischi ed in particolare:

- il Consiglio di Gestione definisce il "risk appetite" e le relative politiche di gestione del rischio che sottopone ad approvazione del Consiglio di Sorveglianza, è responsabile dell'istituzione e del mantenimento di un efficace sistema dei controlli interni in attuazione degli indirizzi strategici e ne valuta la funzionalità complessiva, tenendo conto di ogni segmento di operatività del Gruppo. Inoltre, su proposta del Consigliere Delegato, il Consiglio di Gestione adotta le opportune delibere dirette a proporre al Consiglio di Sorveglianza le linee di indirizzo per assicurare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; nomina e revoca con il parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza i responsabili delle funzioni di controllo interno; definisce le regole di approvazione e controllo sulle operazioni con parti correlate; da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Sorveglianza; svolge attività di direzione e coordinamento del Gruppo esercitando un controllo strategico-gestionale e tecnico-operativo dell'attività del Gruppo;
- al Consiglio di Sorveglianza compete l'approvazione del "risk appetite" e delle relative politiche generali di gestione dei rischi ed il riesame periodico al fine di assicurare l'efficacia nel tempo, su proposta del Consiglio di Gestione, la verifica che l'assetto delle Funzioni di controllo dei rischi sia definito in coerenza con gli obiettivi strategici, nonché la valutazione e la vigilanza sul grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni; in tale contesto il Consiglio di Sorveglianza verifica altresì il corretto esercizio dell'attività di controllo strategico e gestionale svolto dalla Capogruppo sulle società del Gruppo.

8.P.3.

Il Consiglio di Gestione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative all'assetto organizzativo della Banca e del Gruppo ed al sistema di controllo interno nel suo complesso siano supportate da una adeguata attività consultiva e istruttoria.

Il Consiglio di Gestione, al fine di garantire effettività alla propria azione, è supportato da tre Commissioni specializzate costituite al suo interno, con funzioni istruttorie e consultive, preposte ad apportare un contributo attivo e sistematico all'istituzione e al mantenimento di un efficace sistema dei controlli interni e a valutarne la funzionalità complessiva.

Come già indicato, il Consiglio di Gestione ha ritenuto opportuno includere nell'ambito delle prerogative del Consigliere Delegato anche la responsabilità di assicurare la funzionalità dei controlli. Pertanto, le delibere del Consiglio di Gestione sulla politica di gestione dei rischi e sui controlli interni sono assunte su impulso e proposta del Consigliere Delegato, il quale è più in generale tenuto a predisporre le misure necessarie ad assicurare l'istituzione e il mantenimento di un sistema efficiente ed efficace. Il Consigliere Delegato veicola, inoltre, l'attuazione degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza verso le Strutture coinvolte; in particolare:

8.C.1. b)
8.C.5.

- assicura un'efficace gestione dell'operatività e dei connessi rischi, definendo politiche e procedure di controllo appropriate;
- assicura, anche alla luce dei cambiamenti delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca, la funzionalità, l'efficienza e l'efficacia complessiva del sistema dei controlli interni, provvedendo altresì al suo adeguamento per gestire rischi nuovi ovvero migliorare il controllo di quelli già noti;
- individua e valuta, anche sulla base dell'analisi degli andamenti gestionali e degli scostamenti dalle previsioni, i fattori da cui possono derivare rischi;
- definisce i compiti delle Unità operative dedicate alle funzioni di controllo, assicurando che le varie attività siano dirette da personale qualificato, in possesso di esperienza e conoscenze tecniche;
- stabilisce canali di comunicazione efficaci al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza delle politiche e delle procedure relative ai propri compiti e responsabilità;
- propone al Consiglio di Gestione la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo.

Il Consiglio di Sorveglianza, come già evidenziato, è supportato dal Comitato per il Controllo nello svolgimento dei compiti volti a valutare il grado di efficienza e di adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, al funzionamento dell'internal audit ed al sistema informativo contabile. In linea con quanto stabilito dalle Nuove Disposizioni di Vigilanza e nel quadro del

8.P.4.
8.C.3.

rafforzamento delle funzioni di controllo del Consiglio di Sorveglianza, il ruolo del Comitato per il Controllo è qualificato in Statuto come punto di riferimento continuo per le funzioni di controllo interno, dalle quali riceve specifici flussi informativi. In tale prospettiva il Comitato è tenuto ad informare il Consiglio di Sorveglianza in merito ad ogni irregolarità gestionale o violazione di norme sull'attività bancarie riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

- 8.C.3. f) Tale Comitato, in base a quanto previsto dallo Statuto e dal proprio Regolamento a supporto del Consiglio di Sorveglianza, tra gli altri compiti:
- 8.C.3. a) - valuta, unitamente al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ai revisori, la corretta applicazione dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato;
- 8.C.3. a) - valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento dell'incarico nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti;
- 8.C.3. e) - vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile, scambiando con la società di revisione, anche ai sensi dell'art. 150, comma 3 del Testo unico della finanza, i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti;
- esprime parere sulla nomina e revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno ivi incluse l'Internal Auditing, la Compliance e il Risk Management;
- verifica che (i) l'assetto delle funzioni di controllo dei rischi sia definito dalle Funzioni aziendali preposte in coerenza con gli indirizzi strategici approvati dal Consiglio di Sorveglianza e (ii) che alle Funzioni medesime (in particolare le funzioni Risk Management, Internal Auditing e Compliance) sia assicurata un'autonomia di giudizio appropriata e siano assicurati mezzi e risorse qualitativamente e quantitativamente adeguati per l'esercizio delle loro funzioni;
- 8.C.3. c) - esamina le relazioni periodiche dei preposti alle Funzioni Risk Management, Internal Auditing e Compliance, svolge le relative osservazioni e propone al Consiglio di Sorveglianza le eventuali determinazioni da assumere;
- riferisce al Consiglio di Sorveglianza dell'attività svolta e, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni sul sistema amministrativo e contabile.
- 8.C.3. c) Il Comitato infine approva, anche in qualità di Organismo di Vigilanza, il piano di lavoro predisposto annualmente dal preposto alla Funzione Internal Auditing; in tale contesto può richiedere specifiche verifiche volte a valutare l'adeguatezza dei controlli a prevenire comportamenti illeciti.

Anche nel 2010, il Comitato ha concentrato l'attenzione sulla struttura organizzativa (con particolare riguardo al sistema dei controlli interni), sulle politiche di gestione dei rischi, tra cui il processo del credito e il processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP), e sulle relazioni con le altre Funzioni aziendali della Banca e con le società del Gruppo.

La verifica dell'adeguatezza e dell'effettivo funzionamento dei sistemi di controllo interni è stata, come di consueto, oggetto di numerosi incontri, focalizzati su specifici argomenti, tra il Comitato per il Controllo e la Direzione Internal Auditing, la Direzione Compliance, la Direzione Risk Management, che hanno continuato a supportare l'attività del Comitato con la produzione di un sistematico flusso informativo. Il Comitato per il Controllo ha incontrato anche la Società di Revisione, il Dirigente preposto, le Funzioni di business e i preposti alle aree di responsabilità della Banca.

Con riguardo alla Direzione Internal Auditing, il Comitato ha coordinato un approfondimento sulla struttura e sulle modalità operative della funzione i cui esiti sono stati oggetto di uno specifico seminario a cura del Consiglio di Sorveglianza. L'assessment ha evidenziato il buon funzionamento della Direzione, che è stato ritenuto conforme agli standard vigenti.

Con riferimento al controllo dei rischi, il Comitato ha preso periodicamente visione della posizione complessiva di rischio del Gruppo, attraverso la disamina del "Tableau de Bord dei rischi", ed ha verificato l'avanzamento dei lavori dell'apposito Gruppo di Lavoro anche con riguardo ai sistemi di misurazione dei rischi e all'adeguamento alle disposizioni di vigilanza prudenziale.

Con riferimento al sistema informativo contabile, il Comitato ha preso visione dell'informativa periodica sulla corretta applicazione delle linee guida di Governo Amministrativo Finanziario ed è stato tenuto aggiornato sul Manuale Contabile e Modello Contabile Target sino alla loro adozione. Ha altresì avviato –

con la condivisione del Consiglio di Sorveglianza – e con la collaborazione del Dirigente Preposto il processo di istruttoria per il conferimento dell’incarico di revisore contabile per il Gruppo per gli esercizi 2012-2020.

Riguardo alle attività svolte dalla Direzione Compliance ed al presidio del rischio di non conformità alle norme, il Comitato ha ricevuto periodici flussi informativi e ha chiesto che i punti di attenzione siano oggetto di attento monitoraggio in termini di evoluzione per la loro sistemazione.

Con riferimento infine al sistema dei controlli interni più in generale, ha analizzato la rendicontazione periodica delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Direzione Internal Auditing e ha monitorato tempo per tempo, mediante il “Tableau de Bord Audit”, le azioni di soluzione in corso per superare i punti di debolezza riscontrati, anche in esito ad attività ispettive delle Autorità di vigilanza.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Gestione, sulla base del parere formulato dal Consiglio di Sorveglianza, ha nominato Ernesto Riva Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 154-bis del Testo unico della finanza.

Ai sensi di Statuto, il Dirigente preposto - scelto tra i dirigenti della Società - deve essere in possesso di specifici requisiti di professionalità collegati ad adeguate competenze in materia di informazione contabile e finanziaria e di gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturate per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell’ambito della Società, del Gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa. Il Dirigente preposto deve inoltre possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dalla vigente normativa per i membri degli organi di controllo delle società quotate.

Il Dirigente preposto ha il compito di presidiare il sistema dei controlli interni relativi all’informativa contabile e finanziaria. Ai sensi del citato art. 154-bis, deve attestare:

- che gli atti e le comunicazioni della Società diffusi al mercato e relativi all’informativa contabile anche infrannuale corrispondano alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
- congiuntamente al Consigliere Delegato, mediante apposita relazione allegata al bilancio d’esercizio e consolidato annuale e al bilancio semestrale abbreviato, l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili, la corrispondenza dei documenti contabili societari alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, e che la relazione sulla gestione comprenda un’analisi attendibile dell’andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell’emittente e dell’insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti.

Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza hanno a tal fine approvato il Regolamento aziendale “Linee guida di governo amministrativo finanziario”, che disciplina:

- il modello di governo che consente al Dirigente preposto di verificare in via continuativa l’adeguatezza e l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili a livello di Gruppo;
- il sistema di flussi informativi e di relazioni con le altre Funzioni aziendali della Capogruppo e con le società controllate, tale da consentire al Dirigente preposto di ricevere le informazioni necessarie all’assolvimento dei propri compiti;
- il sistema di attestazioni al Consigliere Delegato e al Dirigente preposto da parte delle altre Funzioni aziendali della Capogruppo e delle società controllate, in merito all’avvenuto rispetto degli obblighi normativi per quanto di competenza;
- i flussi di comunicazione da parte del Dirigente preposto verso gli Organi sociali e gli scambi informativi con la società di revisione.

Il Dirigente preposto esercita un ruolo di indirizzo e coordinamento delle società del Gruppo in materia amministrativa e contabile e di presidio del sistema dei controlli interni funzionali all’informativa contabile e finanziaria. A tale scopo definisce il programma di attività che il Gruppo è tenuto a svolgere nell’esercizio, curando:

- la supervisione delle indicazioni diramate alle società, per la corretta ed omogenea applicazione dei principi, delle regole contabili, dei criteri di valutazione;

-
- la predisposizione delle procedure amministrative e contabili per la produzione del bilancio e di ogni altra comunicazione finanziaria, tra cui, in particolare, il documento di informativa al pubblico Pillar III;
 - la verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione nel periodo delle procedure amministrative e contabili – estesa alle società controllate regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea, secondo le disposizioni Consob in materia – realizzate mediante un processo valutativo strutturato, i cui esiti sono formalizzati in apposita Relazione sul sistema dei controlli interni funzionali all'informativa finanziaria;
 - il monitoraggio sul processo di acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie alla rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo, in specie con riferimento ai principali rischi e incertezze cui le società risultino esposte;
 - la supervisione degli incarichi conferiti a società di revisione, mediante la gestione del processo di monitoraggio disciplinato in apposito Regolamento e la predisposizione delle informative annuali richieste dal Regolamento Emittenti.

Le società del Gruppo sono tenute a recepire le disposizioni adottate in materia dalla Capogruppo, adeguandole al proprio contesto societario d'intesa con il Dirigente preposto, con il quale si coordinano al fine di attuare un adeguato presidio delle procedure per la formazione del bilancio e di ogni altra comunicazione finanziaria a livello di Gruppo, garantendo tutte le informazioni e i dati necessari per lo svolgimento dei propri compiti e per il rilascio delle previste attestazioni.

Con riferimento alle società controllate regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione Europea, di cui sopra si è fatto cenno, in aderenza alla regolamentazione Consob, la Banca mette tra l'altro a disposizione del pubblico le situazioni contabili predisposte al fine della redazione del bilancio consolidato e verifica che le controllate stesse forniscano al proprio revisore le informazioni necessarie alla relativa attività di controllo dei conti annuali e infrannuali e che le stesse dispongano di un sistema amministrativo-contabile idoneo a far pervenire regolarmente alla Società e al proprio revisore i dati economici, patrimoniali e finanziari necessari per la redazione del bilancio consolidato.

Alla luce delle responsabilità attribuite al Dirigente preposto sono conferiti poteri e mezzi adeguati per lo svolgimento delle proprie funzioni. In particolare, il Dirigente preposto dispone di una Struttura organizzativa numericamente e qualitativamente adeguata e si avvale del supporto delle altre Strutture aziendali della Capogruppo per quanto riguarda le attività funzionali al rispetto dei compiti previsti dalla normativa.

Al fine di consentire al Consiglio di Gestione di vigilare affinché il Dirigente preposto disponga di poteri e mezzi adeguati nonché in merito al rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili, il Dirigente preposto fornisce al Consiglio periodicamente un'informativa relativa alle attività svolte, alle eventuali criticità emerse e alle azioni avviate per il superamento delle stesse nonché, su base semestrale, gli esiti delle valutazioni sul sistema dei controlli interni sull'informativa contabile e finanziaria funzionali alle attestazioni richieste dalla normativa al Consigliere Delegato e al Dirigente preposto.

Tali informative vengono presentate anche al Comitato per il Controllo, che riferisce al Consiglio di Sorveglianza al fine dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sul sistema informativo contabile previste dalla legge e dallo Statuto.

Controlli interni relativi all'informativa contabile e finanziaria

Il modello di riferimento individuato da Intesa Sanpaolo per la verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione dei controlli interni relativi all'informativa contabile e finanziaria si basa sul COSO e sul COBIT Framework, che costituiscono standard di riferimento generalmente accettati a livello internazionale¹. Il modello prevede l'esistenza:

- di un adeguato sistema di controlli interni a livello societario funzionale a ridurre i rischi di errori e comportamenti non corretti; ciò attraverso la verifica della presenza di elementi quali adeguati sistemi di governance, standard comportamentali improntati all'etica ed all'integrità, efficaci strutture organizzative, chiarezza di assegnazione di deleghe e responsabilità, adeguate policy di

¹ Il COSO Framework è stato elaborato dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, organismo statunitense che ha l'obiettivo di migliorare la qualità dell'informativa societaria, attraverso la definizione di standard etici ed un sistema di corporate governance ed organizzativo efficace; il COBIT Framework - Control Objectives for IT and related technology è un insieme di regole predisposto dall'IT Governance Institute, organismo statunitense che ha l'obiettivo di definire e migliorare gli standard aziendali nel settore IT.

-
- rischio, efficaci codici di condotta e sistemi di prevenzione delle frodi, sistemi disciplinari del personale;
- di procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio e, in genere, dell'informativa finanziaria, con verifica nel tempo della loro adeguatezza ed effettiva applicazione; in tale categoria sono compresi oltre ai processi amministrativi e contabili in senso stretto - e per quanto funzionali a documentare la qualità del dato contabile sino alla rappresentazione nel bilancio - i processi di indirizzo e controllo (pianificazione, controllo direzionale, controllo dei rischi), i processi di business (credito, finanza, etc.), i processi di supporto, con impatto significativo sui conti e sulle informazioni di bilancio;
 - di regole di governo dell'infrastruttura tecnologica e degli applicativi afferenti le procedure amministrative e contabili, con verifica nel tempo della loro adeguatezza ed effettiva applicazione.
- Il modello è applicato secondo una logica risk based, selezionando le società, le procedure amministrative e contabili e le regole di governo dell'infrastruttura tecnologica e degli applicativi considerate rilevanti ai fini dell'informativa contabile e finanziaria del Gruppo.

La verifica della presenza di un adeguato sistema di controlli interni a livello societario è svolta sulla base delle evidenze prodotte dalle Strutture di Internal Auditing. La verifica dell'adeguatezza e dell'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili e delle regole di governo dell'infrastruttura tecnologica e degli applicativi avviene, in parte, secondo metodologie specifiche mutate dagli standard di revisione presiedute dal Dirigente preposto con strutture allo scopo dedicate e, in parte, sulla base delle evidenze dell'Internal Auditing, della Compliance e delle altre Funzioni aziendali con responsabilità di controllo, in un'ottica di massimizzazione delle sinergie organizzative. L'avvenuto rispetto degli obblighi normativi in materia è altresì riscontrato grazie al sistema di attestazioni prodotte al Dirigente preposto da parte delle altre Funzioni aziendali della Capogruppo e delle società controllate.

Il modello utilizzato consente di pervenire ad una ragionevole garanzia dell'attendibilità dell'informativa contabile e finanziaria. Come evidenziato dal COSO Framework, qualsiasi sistema di controllo interno, seppure ben concepito e funzionante, non può peraltro escludere completamente l'esistenza di disfunzioni o frodi che possano avere impatti sull'informativa in oggetto.

Controlli sui rischi aziendali

Il Chief Risk Officer

Il Chief Risk Officer cui fa capo l'Area di responsabilità nell'ambito della quale sono concentrate le Direzioni Risk Management, Compliance nonché Legale e Contenzioso, oltre alle funzioni di Presidio della qualità del credito e di Validazione interna, costituisce la "seconda linea di difesa" nella gestione dei rischi aziendali, separata e indipendente rispetto alle funzioni di supporto al business.

Al Chief Risk Officer sono affidate le funzioni di:

- definire, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali, gli indirizzi e le politiche in materia di gestione dei rischi, compliance e legale;
- coordinare l'attuazione degli indirizzi e delle politiche in materia di gestione dei rischi, compliance e legale da parte delle unità preposte del Gruppo, anche nei diversi ambiti societari;
- garantire la misurazione e il controllo dell'esposizione di Gruppo alle diverse tipologie di rischio, verificando anche l'attuazione degli indirizzi e politiche di cui al precedente punto;
- assicurare il presidio della qualità del credito garantendo il rispetto degli indirizzi e delle strategie creditizie, attraverso il monitoraggio nel continuo dell'andamento del rischio, e proponendo la struttura dei poteri delegati agli Organi sociali;
- presidiare l'identificazione e il monitoraggio di eventuali disallineamenti dalle norme vigenti, nonché la consulenza, assistenza e sensibilizzazione delle Funzioni aziendali alle normative.

Il Risk Management

Le politiche relative all'assunzione e alla gestione dei rischi sono definite dal Consiglio di Sorveglianza e dal Consiglio di Gestione; quest'ultimo, in particolare, si avvale del supporto di specifici Comitati di Gruppo - già descritti - coordinati dal Comitato Governo dei Rischi di Gruppo nonché dell'azione del Chief Risk Officer a diretto riporto del Chief Executive Officer.

La strategia di risk management punta ad una gestione sempre più integrata e coerente dei rischi, considerando sia lo scenario macro economico sia il profilo di rischio del Gruppo e stimolando la crescita della cultura del rischio.

Nel Comitato Governo dei Rischi di Gruppo, presieduto dal Consigliere Delegato e CEO, sono incentrati il presidio e la gestione dei rischi e la salvaguardia del valore aziendale a livello di Gruppo. In esso sono incardinate importanti funzioni per la realizzazione delle strategie di controllo dei rischi, quali:

- proporre agli Organi Statutari le strategie e le politiche di Gruppo della gestione dei rischi, assicurando l'indirizzo e il coordinamento delle principali azioni di gestione dei rischi;
- assicurare il rispetto degli indirizzi e delle indicazioni delle Autorità di Vigilanza in materia di governo dei rischi e della relativa trasparenza informativa;
- assicurare al Consigliere Delegato e CEO e al Consiglio di Gestione una visione integrata in materia di esposizione ai rischi, riferendo su eventuali inadempimenti e/o violazioni delle politiche stabilite in materia;
- individuare, analizzare e monitorare le situazioni di potenziale significativo deterioramento del rischio e gestire direttamente eventi di particolare impatto e rilevanza, con implicazioni di natura reputazionale;
- assicurare l'adeguatezza e l'efficacia dell'architettura dei sistemi di misurazione e di reporting dei rischi, valutando la coerenza tra gli indirizzi business e gli strumenti/processi di gestione; in tale ambito il Comitato supervisiona le risultanze del processo di convalida dei modelli di risk management;
- valutare l'adeguatezza del capitale economico e regolamentare del Gruppo, nonché l'allocazione delle risorse patrimoniali alle unità d'affari in funzione degli obiettivi di piano e di tolleranza al rischio;
- verificare la coerenza dei requisiti patrimoniali e delle misurazioni di rischio con le politiche di bilancio;
- verificare l'andamento del profilo di rischio creditizio complessivo del Gruppo, coordinando le azioni correttive e gli indirizzi strategici delle politiche di assunzione dei rischi creditizi;
- attribuire alle Divisioni/Direzioni i massimali di rischio di rispettiva competenza e definire l'articolazione dei limiti di rischio paese (per ciascun paese, per durata e tipologia di operatività) e di concentrazione del rischio di credito, in coerenza con quanto deliberato dal Consiglio di Gestione;
- diffondere la cultura del rischio, nelle sue diverse componenti, all'interno del Gruppo;
- definire le strategie di continuità operativa finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza di ampia portata.

Al Comitato è altresì attribuito il governo del progetto Basilea II e la supervisione dei progetti/interventi necessari per garantire la compliance regolamentare.

Al Comitato Rischi Finanziari di Gruppo sono attribuite le competenze in materia di assunzione dei rischi finanziari (sia del portafoglio di negoziazione che bancario). A tale Comitato, presieduto dal Chief Risk Officer e dal Chief Financial Officer, compete la responsabilità di definire le linee guida metodologiche e di misurazione dei rischi finanziari, l'articolazione dei limiti operativi e la verifica del profilo di rischio del Gruppo e delle sue principali unità operative. Il Comitato delinea, inoltre, le scelte strategiche relative alla gestione del banking book da sottoporre agli Organi competenti, fissa gli indirizzi in tema di rischio di liquidità, tasso e cambio e verifica periodicamente il profilo di rischio finanziario complessivo del Gruppo e gli opportuni interventi volti a modificarlo.

Il Comitato Compliance e Operational Risk di Gruppo, presieduto dal Chief Risk Officer, ha il compito di presidiare gli indirizzi e le politiche in materia di gestione dei rischi, compliance e legale e di verificare periodicamente il profilo di rischio operativo complessivo del Gruppo, disponendo le eventuali azioni correttive, coordinando e monitorando l'efficacia delle principali attività di mitigazione ed approvando le strategie di trasferimento del rischio operativo.

Nell'ambito dell'Area di Responsabilità del Chief Risk Officer, la Direzione Risk Management declina operativamente gli orientamenti strategici e gestionali lungo tutta la catena decisionale della Banca, fino alla singola unità operativa. La Direzione Risk Management è responsabile delle metodologie e del controllo dell'esposizione ai rischi sulle diverse unità di business, riportandone la situazione complessiva agli organi di governo aziendale; propone i limiti operativi dei rischi finanziari (sia del portafoglio bancario che di negoziazione), promuove l'utilizzo di strumenti di misurazione del rischio nell'ambito del processo di concessione e gestione del credito e di concentrazione, presidia il framework metodologico e organizzativo

dei rischi operativi, adotta misure di capitale a rischio per la rendicontazione gestionale e la valutazione dell'adeguatezza del capitale interno del Gruppo, assicura inoltre agli Organi di Vigilanza le informazioni richieste dalla normativa vigente.

Per le finalità sopra descritte, Intesa Sanpaolo utilizza un vasto insieme di tecniche e strumenti per la misurazione e la gestione dei rischi che fanno riferimento alle best practice, come ampiamente dettagliato nell'informativa allegata al Bilancio ed a quella prevista nell'ambito del "Terzo Pilastro" di Basilea 2.

La Funzione di conformità

In ottemperanza alle disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, che richiedono che la funzione di conformità sia collocata in posizione di autonomia dalle strutture operative e di separatezza dalla revisione interna, opera, a diretto riporto del Chief Risk Officer, la Direzione Compliance.

Il Responsabile della Funzione di conformità è stato nominato dal Consiglio di Gestione su proposta del Consigliere Delegato, previo parere del Consiglio di Sorveglianza, ed è dotato della necessaria autonomia e indipendenza dalle Strutture operative.

La Direzione Compliance ha il compito di gestire a livello di Gruppo il rischio di non conformità alle norme, inteso come il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative ovvero di autoregolamentazione, attraverso la predisposizione delle linee guida, delle politiche e delle regole metodologiche inerenti la gestione del rischio di non conformità.

Le "Linee Guida di Compliance", approvate nel 2009 dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza, declinano il Modello di Compliance di Gruppo, definendo ruoli e responsabilità degli Organi sociali e delle strutture aziendali nel presidio del rischio di non conformità. In particolare la Direzione Compliance svolge direttamente per la Capogruppo e le società controllate in service tutti i compiti attribuiti alla Funzione di conformità dalle disposizioni di vigilanza di Banca d'Italia e dal Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob con riferimento agli ambiti normativi considerati a maggiore rilevanza dalle Autorità di Vigilanza o per i quali si è reputato comunque necessaria una gestione accentrata del rischio di non conformità, in coerenza con le indicazioni delle associazioni di categoria e le principali prassi di mercato: servizi d'investimento, intermediazione assicurativa e previdenziale, market abuse, sollecitazione all'investimento, trasparenza delle condizioni contrattuali, norme e iniziative a tutela della clientela, usura, sistemi di pagamento, responsabilità amministrativa degli Enti, antiriciclaggio, embarghi, servizi di custody.

La Banca ha inoltre individuato alcuni ambiti normativi, comunque rilevanti ai fini del rischio di non conformità, per i quali i compiti attribuiti alla Funzione di conformità sono svolti da altre Strutture aziendali, dotate di adeguata indipendenza e delle necessarie competenze: internal dealing, registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate sui titoli Intesa Sanpaolo e di società del Gruppo, tutela della concorrenza, operazioni con parti correlate, obbligazioni degli esponenti del Gruppo Bancario, tutela della privacy, sicurezza sul lavoro, tutela ambientale. Per tali ambiti normativi la Direzione Compliance svolge un ruolo di definizione delle linee guida e delle regole metodologiche di presidio e di valutazione del rischio di non conformità, di coordinamento delle iniziative di compliance anche ai fini della loro prioritizzazione in relazione al rischio relativo, di verifica dell'effettiva loro applicazione da parte delle Strutture preposte al presidio e di produzione di un'informativa integrata delle relative risultanze agli Organi sociali.

La Direzione Compliance svolge infine un ruolo di coordinamento e controllo nei confronti delle società controllate non in service e delle Filiali estere, le cui funzioni di compliance riportano funzionalmente alla Direzione stessa.

Il Presidio della qualità del credito

Nell'ambito dei processi di governo del credito, il Servizio Presidio Qualità del Credito ha la funzione di assicurare il presidio della qualità del credito attraverso un controllo di secondo livello sull'andamento del rischio e sulla qualità del credito nonché l'attivazione di eventuali interventi correttivi da parte delle Business Unit e della Direzione Centrale Decisioni Creditizie, secondo la competenza delle posizioni. In particolare, svolge i controlli sui processi del credito, monitora il processo di gestione del credito problematico e deteriorato, propone al Chief Risk Officer i criteri per l'inserimento delle posizioni nei

processi dei crediti problematici e deteriorati, nonché rappresenta periodicamente i fenomeni rilevanti sulla qualità del credito, anche in relazione agli status specifici (bonis, crediti problematici, sconfini/past due, incagli e sofferenze, ecc.) ed alle esposizioni rilevanti.

La Funzione di validazione interna

La Funzione di validazione interna ha l'obiettivo di valutare su base continuativa la rispondenza nel tempo di sistemi interni di misurazione e gestione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali alle prescrizioni normative, alle esigenze aziendali ed alla evoluzione del mercato di riferimento.

I controlli di terzo livello e la Funzione di revisione interna

8.C.6.
8.C.7. Le attività di revisione interna sono affidate ad un'apposita articolata Struttura - la Direzione Internal Auditing - che risponde direttamente al Presidente del Consiglio di Gestione e al Presidente del Consiglio di Sorveglianza, con un collegamento funzionale anche verso il Comitato per il Controllo. Riportano funzionalmente alla Direzione le Strutture di Internal Audit delle società del Gruppo.

Il Responsabile della Funzione di revisione interna - la cui nomina compete al Consiglio di Gestione, su proposta del Consigliere Delegato e previo parere favorevole del Consiglio di Sorveglianza - è dotato della necessaria autonomia e indipendenza dalle Strutture operative. Il preposto al controllo interno dispone di risorse e mezzi adeguati allo svolgimento del proprio incarico e non ha vincoli di accesso a dati, archivi e beni aziendali.

La Direzione Internal Auditing ha la responsabilità di assicurare una costante ed indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi della Banca al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomali e rischiosi, valutando la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali, la salvaguardia del valore delle attività e la protezione dalle perdite, l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali, la conformità delle operazioni sia alle politiche stabilite dagli Organi di governo aziendali sia alle normative interne ed esterne.

Fornisce inoltre consulenza alle Funzioni aziendali e del Gruppo, anche attraverso la partecipazione a progetti, al fine di creare valore aggiunto e migliorare l'efficacia dei processi di controllo, risk management e organizzazione.

La Funzione supporta la governance aziendale e assicura al Vertice operativo, agli Organi societari e agli Enti Istituzionali competenti (Banca d'Italia, Consob, ecc.) una tempestiva e sistematica informativa sullo stato del sistema dei controlli e sulle risultanze dell'attività svolta.

L'azione di audit riguarda in modo diretto la Capogruppo e le Banche dei Territori, nonché un circoscritto numero di altre partecipate con le quali si è formalmente concordato di fornire l'attività in "service"; per le altre entità del Gruppo, invece, viene mantenuto un controllo di secondo livello (sorveglianza indiretta).

In tali casi di sorveglianza indiretta sono esercitate attività di indirizzo e coordinamento funzionale sulle strutture di Auditing presenti nelle società controllate, al fine di garantire omogeneità nei controlli e adeguata attenzione alle diverse tipologie di rischio, verificandone altresì i livelli di efficacia ed efficienza sotto il profilo sia strutturale sia operativo. Sono svolti inoltre interventi diretti di revisione e verifica nel ruolo istituzionale di Capogruppo.

I punti di debolezza rilevati sono sistematicamente segnalati alle Funzioni aziendali interessate per una sollecita azione di miglioramento nei cui confronti è successivamente espletata un'attività di follow-up.

Le valutazioni sul sistema di controllo interno derivate dagli accertamenti svolti sono portate periodicamente a conoscenza del Comitato per il Controllo, del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, che richiedono puntuali aggiornamenti anche sullo stato delle soluzioni in corso per mitigare i punti di debolezza; gli accadimenti di maggiore rilevanza sono oggetto di segnalazioni tempestive e puntuali al Comitato per il Controllo.

Analogo approccio è in uso anche in materia di responsabilità amministrativa ex D. Lgs. n. 231/2001 nei confronti del Comitato per il Controllo, in qualità di Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza e il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/2001

In Intesa Sanpaolo, le funzioni di Organismo di Vigilanza previste dal D. Lgs. n. 231/2001 sono attribuite, come già evidenziato, al Comitato per il Controllo, con conferimento al medesimo dei poteri e delle prerogative necessarie.

Il conferimento al Comitato per il Controllo della predetta funzione garantisce un elevato grado di autonomia nell'esercizio dei compiti stabiliti dal citato Decreto, in quanto tale Comitato incorpora in sé le caratteristiche di indipendenza e professionalità e, al contempo, la conoscenza della realtà aziendale, necessarie per un efficace svolgimento del ruolo.

Nel corso del 2010, a seguito del rinnovo degli Organi societari, il Consiglio di Sorveglianza ha nominato i componenti del Comitato per il Controllo, costituito il 7 maggio 2010, che sono anche membri effettivi dell'Organismo di Vigilanza e ha confermato i tre membri supplenti dell'Organismo stesso, scelti tra professionisti esterni al Consiglio. I membri supplenti possono subentrare ai componenti effettivi – limitatamente allo svolgimento delle funzioni di membro dell'Organismo di Vigilanza – nei casi previsti dal Modello, quando nei confronti di più componenti effettivi vengano a sussistere cause di sospensione o temporaneo impedimento. Ad oggi, i supplenti non hanno mai avuto ragione di subentrare ad alcun componente effettivo.

Intesa Sanpaolo, con deliberazione del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, ha adottato un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo", di prevenzione dei reati, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001 ("Modello").

8.C.2.

Il Modello individua, per ogni categoria di "illeciti presupposto" previsti dal D. Lgs. n. 231/2001, le aree aziendali "sensibili" e, nell'ambito di ogni area, le attività aziendali nello svolgimento delle quali è presente il rischio di commissione degli illeciti medesimi (c.d. "attività sensibili"). Per ogni attività sensibile sono quindi codificati principi di controllo e principi di comportamento cui devono attenersi coloro che vi operano.

Il Modello delinea, in particolare, il contesto normativo di riferimento, il ruolo e la responsabilità delle strutture coinvolte nell'adozione, efficace attuazione e aggiornamento del Modello stesso, le aree "sensibili" in relazione alle fattispecie di illecito contrastate e le attività aziendali nell'ambito delle quali può verificarsi il rischio di commissione di tali illeciti, i principi di comportamento e le regole di controllo volti a prevenirli, i flussi informativi ed il sistema sanzionatorio.

Il Modello trova poi piena ed efficace attuazione nella realtà operativa attraverso il collegamento di ciascuna attività sensibile con la gestione dinamica dei processi e della normativa interna di riferimento, che - basandosi sui principi di controllo e di comportamento enunciati per ciascuna attività - regola, ai vari livelli, l'operatività aziendale, formando parte integrante del Modello medesimo.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di supportare i competenti Organi societari al fine della sua implementazione e del suo aggiornamento. In particolare l'Organismo di Vigilanza assicura, con il supporto delle Funzioni di Internal Auditing e di Compliance, una costante e indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dei processi della Banca al fine di prevenire e/o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale o rischiose, valutando la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e la sua idoneità a garantire l'efficacia e l'efficienza dei processi di controllo rilevati, nonché la conformità degli stessi sia alle politiche stabilite dagli Organi di governo aziendali sia alle normative esterne e interne.

L'attività, il funzionamento e i compiti dell'Organismo, oltre ad essere indicati nel Modello, sono stati specificati in apposita sezione del "Regolamento del Comitato per il Controllo e dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001", adottato dal Consiglio di Sorveglianza.

L'Organismo di Vigilanza, con periodicità almeno semestrale, trasmette al Consiglio di Gestione e al Consiglio di Sorveglianza una specifica informativa sull'adeguatezza e sull'osservanza del Modello. Il Comitato riferisce ai predetti Organi in merito all'attività svolta.

Nel corso del 2010 l'Organismo di Vigilanza si è riunito 14 volte; ha tra l'altro vigilato sull'efficienza, efficacia e adeguatezza del Modello nel prevenire e contrastare la commissione degli illeciti ai quali è

applicabile il D. Lgs. n. 231/2001 sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei destinatari, rilevando la coerenza e gli eventuali scostamenti dei comportamenti attuati, attraverso l'analisi dei flussi informativi e le segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni aziendali, sull'attuazione del piano di formazione del personale.

Il Modello è stato aggiornato nel corso del 2010 per recepire le modifiche legislative e organizzative della Banca nel frattempo introdotte.

Con riferimento alla valenza del Modello, Intesa Sanpaolo ha proseguito nel piano di comunicazione interna e di formazione del personale, finalizzato a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello organizzativo adottato, affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun collaboratore.

Inoltre, ferma restando l'autonoma responsabilità di ciascuna società appartenente al Gruppo in ordine all'adozione e all'efficace attuazione di un proprio modello ai sensi del Decreto, la Banca, quale Capogruppo, ha formalizzato nei confronti delle controllate principi di indirizzo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, al fine, tra gli altri della nomina dell'Organismo di Vigilanza, della predisposizione di piani di formazione per il personale, dell'adozione di idonei presidi dei processi sensibili, della trasmissione di periodica informativa alla funzione di compliance di Capogruppo.

Gli Organismi di Vigilanza delle controllate hanno il compito di vigilare in merito al funzionamento del modello e all'adempimento degli obblighi imposti dal Decreto e trasmettono all'Organismo di Vigilanza di Capogruppo copia delle rispettive relazioni sull'attività svolta.

Nel sito internet della Banca (sezione Governance) sono disponibili i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da Intesa Sanpaolo e dalle società del Gruppo.

La revisione legale dei conti

In Intesa Sanpaolo, quale Società quotata (Ente di Interesse Pubblico ai sensi della nuova normativa in materia), l'attività di revisione legale dei conti spetta per legge in via esclusiva ad una società di revisione (Revisore legale), cui compete di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili e di esprimere, con apposite relazioni, un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato nonché sulla relazione semestrale dopo aver accertato che essi corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sono conformi alle norme che li disciplinano.

La società di revisione attualmente incaricata da Intesa Sanpaolo è Reconta Ernst & Young S.p.A., il cui incarico scadrà con l'Assemblea che delibererà in merito alla distribuzione degli utili dell'esercizio 2011. L'incarico di revisione viene conferito dall'Assemblea ordinaria degli azionisti su proposta motivata del Consiglio di Sorveglianza.

10.C.5. Anche al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa riguardante le società incaricate della revisione legale delle società del Gruppo, per assicurare condizioni per la salvaguardia dell'indipendenza dei revisori e per presidiare l'applicazione della normativa in materia, Intesa Sanpaolo ha adottato uno specifico Regolamento di Gruppo con cui è stato istituito un sistema di supervisione finalizzato a monitorare, a livello di Gruppo, gli incarichi di revisione contabile e gli altri servizi conferiti dalle Strutture della Capogruppo e dalle società del Gruppo a società di revisione, alle loro reti e a soggetti alle stesse collegati, in conformità agli indirizzi espressi in merito dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza.

In base a questo Regolamento, il conferimento di taluni incarichi comporta l'analisi preventiva e relativa autorizzazione da parte del Dirigente preposto della Capogruppo, che è altresì responsabile di predisporre l'informativa periodica al Comitato per il Controllo, al Consiglio di Sorveglianza e al Consiglio di Gestione - nonché alla Consob, secondo le previsioni regolamentari vigenti - avente ad oggetto gli incarichi affidati nel periodo dal Gruppo al revisore di Capogruppo e agli altri revisori del Gruppo, rendicontando i corrispettivi di competenza dell'esercizio.

Il coordinamento del sistema dei controlli

Il Consiglio di Sorveglianza, quale Organo di controllo, è il fulcro del sistema dei controlli, con il compito di vigilare sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, nonché sulla corretta amministrazione e sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca.

In tale ambito, il Consiglio ha, tra i suoi compiti, quello di accertare l'efficacia di tutte le Strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime.

Il sistema dei controlli – come già rappresentato – è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative che mirano ad assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- efficienza ed efficacia delle attività (obiettivi di performance);
- affidabilità, completezza e tempestività dei rendiconti finanziari e di gestione (obiettivi di informazione);
- conformità con le leggi e le regolamentazioni applicabili (obiettivi di conformità).

Tra tali regole e procedure, rilevano nell'ambito della Banca, il Progetto di governo societario, redatto ai sensi delle Nuove Disposizioni di Vigilanza, Il Regolamento di Gruppo, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, i Regolamenti degli Organi statuari, i Regolamenti dei Comitati di Gruppo, oltre ai c.d. "documenti di Governance", costituiti dalle principali linee guida volte alla gestione ed al controllo dei rischi, dalle linee guida di compliance e da quelle di governo amministrativo finanziario e di governo dell'informativa al pubblico ("Pillar III").

Tali documenti – al fine del coordinamento delle funzioni di controllo – delineano una serie di flussi informativi che consistono non solo nelle informazioni che le funzioni di controllo trasmettono agli Organi della Banca e, in particolare, al Comitato per il Controllo, ma anche in quelle intercorrenti tra le funzioni di controllo stesse.

Ai lavori del Comitato per il Controllo partecipa di norma il responsabile della Direzione Internal Auditing, mentre a quelli del Comitato per il Bilancio il Dirigente preposto. La società di revisione – quando previsto – partecipa ai lavori di detti Comitati e trova nel Dirigente preposto un costante riferimento. Alle riunioni del Consiglio di Gestione partecipano i componenti del Comitato per il Controllo. L'ampio scambio di informazioni realizzato con i citati flussi informativi nonché attraverso lo svolgimento delle riunioni dei Comitati di Gruppo e degli Organi societari fanno sì che il sistema dei controlli possa operare sulla base di regole che delineano una azione coordinata delle Strutture e delle Funzioni interessate.

Gestione dei conflitti di interesse

Premessa

9.P.1. In linea con la normativa di diritto societario, con quella di vigilanza bancaria e con le nuove disposizioni emanate dalla Consob ed in coerenza con le indicazioni del Codice di Autodisciplina, la Banca si è dotata di un sistema di norme volto ad assicurare che le operazioni poste in essere con parti correlate e quelle nelle quali un Consigliere sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

Operazioni con parti correlate

9.C.1. Il Consiglio di Gestione nel corso del 2007 aveva adottato il "Regolamento per la gestione delle operazioni con parti correlate" di Intesa Sanpaolo – approvato dal Consiglio di Sorveglianza e diretto a tutte le società del Gruppo – che stabiliva i criteri di identificazione delle parti correlate, le regole istruttorie e deliberative delle operazioni e i principi in materia di informativa successiva agli Organi sociali e al mercato; quanto sopra in adesione alle previsioni del Codice di Autodisciplina tenendo altresì conto dell'art. 2391-bis c.c., secondo cui gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio devono adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate.

Attenendosi ai criteri stabiliti dallo IAS 24, il Regolamento definiva le regole per identificare in concreto le diverse entità appartenenti alle categorie previste dal principio contabile (società in rapporto di controllo o collegamento, joint venture, fondi pensione, key manager, stretti familiari dei key manager e relative posizioni partecipative significative).

Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza avevano inoltre ritenuto opportuno estendere nel corso del 2008 in via di autoregolamentazione l'applicazione della disciplina ad un perimetro più ampio rispetto a quello considerato dalla normativa di riferimento, includendo anche gli azionisti ed i relativi gruppi societari (entità controllate, controllanti, o sottoposte a comune controllo) che avessero una partecipazione al capitale, con diritto di voto, della Banca superiore al 2% (calcolata sui soli titoli in proprietà).

9.C.1.
1.C.1. f) Il Regolamento ha governato le diverse cautele istruttorie e i procedimenti deliberativi applicati dalle Strutture della Capogruppo e dalle società controllate nella realizzazione di operazioni con parti correlate nonché regole deliberative speciali. In particolare, sono state riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le operazioni "significative" realizzate dalla Capogruppo con proprie parti correlate. Per quanto attiene ai profili deliberativi, sono state riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Gestione le operazioni "significative" realizzate dalla Capogruppo con proprie parti correlate. Si sono considerate significative le operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario, individuate sulla base di criteri di carattere qualitativo e/o quantitativo differenziati a seconda della tipologia di operazione.

Inoltre, sono state sottoposte alla delibera del Consiglio di Gestione le operazioni che per oggetto, natura delle controparti, corrispettivo, modalità o tempi di realizzazione potessero avere effetti sulla salvaguardia del patrimonio aziendale o sulla completezza o correttezza delle informazioni, anche contabili, relative a Intesa Sanpaolo.

9.P.1.
9.C.1. In adesione anche alle indicazioni del Codice di Autodisciplina, le operazioni di valore superiore al doppio delle soglie stabilite per la competenza del Consiglio di Gestione sono state anche sottoposte al parere preventivo del Comitato per il Controllo istituito all'interno del Consiglio di Sorveglianza; sono state in ogni caso sottoposte al Comitato per il Controllo le operazioni di competenza del Consiglio di Gestione qualora siano state riscontrate condizioni economiche diverse da quelle di mercato, salvo che si trattasse di operazioni con società controllate.

In relazione invece alle operazioni realizzate dalle società controllate, il Regolamento ha definito i casi nei quali doveva essere richiesta la deliberazione del Consiglio di Amministrazione delle stesse società interessate. E' stato previsto anche il parere preventivo del Comitato per il Controllo della Capogruppo per le operazioni maggiormente significative realizzate dalle società controllate con parti correlate della Capogruppo.

E' stata assicurata un'informativa da rendere, almeno trimestralmente, anche ai sensi dell'art. 150 del Testo unico della finanza, al Consiglio di Gestione e da quest'ultimo al Consiglio di Sorveglianza in ordine alle operazioni con parti correlate perfezionate nel periodo di riferimento dalla Capogruppo o da società controllate – stabilendo delle soglie quantitative differenziate per tipologia di operazione – al fine di fornire un quadro completo dell'insieme delle operazioni più significative poste in essere, nonché dei volumi e delle principali caratteristiche di tutte quelle delegate.

Il 12 marzo 2010, in attuazione dell'art. 2391-bis c.c., la Consob ha adottato, con delibera n. 17221, il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010.

In coerenza con quanto disposto dalla Commissione, il 26 novembre 2010 il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza hanno approvato, previo parere favorevole del Comitato per il Controllo, il nuovo "Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo" che stabilisce per l'intero Gruppo e con riferimento ai rapporti con le parti correlate di Intesa Sanpaolo:

- i criteri di identificazione delle parti correlate,
- le categorie di operazioni con parti correlate,
- i casi di esenzione dall'applicazione della disciplina,
- le procedure di istruttoria, proposta e delibera delle operazioni,
- gli adempimenti informativi successivi agli Organi sociali della Capogruppo,
- i presidi necessari per assicurare l'informativa al mercato.

Il nuovo Regolamento ha trovato applicazione a partire dal 1° gennaio 2011, ad eccezione delle disposizioni sulla pubblicazione del documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza singolarmente considerate, per le quali è entrato in vigore dal 1° dicembre 2010.

Ai sensi del nuovo Regolamento sono considerate parti correlate di Intesa Sanpaolo: le entità controllate e collegate, le joint venture, i fondi pensione del Gruppo, gli azionisti con partecipazioni al capitale della Banca superiore al 2% e relativi gruppi societari, i key manager, gli stretti familiari dei key manager e le relative società partecipate rilevanti. In proposito, sono stati qualificati come key manager, oltre ai componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, i Direttori Generali e gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche.

Quanto agli azionisti, la Banca ha confermato la scelta operata nel corso del 2008 in via di autoregolamentazione.

Il nuovo Regolamento, pubblicato integralmente sul sito internet della Banca, è caratterizzato da un regime di esenzioni, integrali o parziali, dall'applicazione della nuova disciplina, che riguardano specifiche tipologie di operazioni:

- a) fermi gli adempimenti di informativa contabile, sono sempre esenti le operazioni di importo esiguo, le delibere assembleari relative alle remunerazioni dei Consiglieri di Sorveglianza, i piani di compensi basati su strumenti finanziari e le deliberazioni sulle remunerazioni dei Consiglieri di Gestione e degli altri key manager, al ricorrere delle condizioni indicate dalla Consob;
- b) sono esenti dalla procedura deliberativa e dagli obblighi di informativa al mercato tutte le operazioni infragruppo, purché nella società controllata controparte dell'operazione non ci siano interessi significativi di altre parti correlate. Sono considerati interessi significativi di altre parti correlate: la partecipazione al capitale che comporti l'esercizio di influenza notevole ovvero la presenza di sistemi di remunerazione dei key manager che dipendono in misura rilevante dai risultati di periodo conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta;
- c) sono esenti dalla procedura deliberativa tutte le operazioni di minore rilevanza ordinarie e a condizioni di mercato o standard;
- d) sono esenti dagli obblighi di informativa al mercato per operazioni di maggiore rilevanza le operazioni ordinarie e a condizioni di mercato o standard;
- e) sono esenti dalle cautele istruttorie e dalle procedure deliberative tutte le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di vigilanza;
- f) per le operazioni soggette alla disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari di cui all'art. 136 del Testo unico bancario non è richiesto il parere del Comitato di indipendenti in occasione dell'applicazione della specifica procedura prevista dalla norma bancaria.

Il procedimento di gestione delle operazioni con parti correlate nel nuovo Regolamento viene differenziato per:

- operazioni di importo esiguo, escluse dall'applicazione della disciplina;
- operazioni di minore rilevanza, di ammontare uguale o superiore alle soglie di esiguità (euro 250.000 per le persone fisiche, euro 1 milione per entità connesse a dirigenti con responsabilità strategiche, euro 5 milioni per azionisti rilevanti e relativi gruppi societari, società collegate e fondi pensione, euro 20 milioni per società controllate);
- operazioni di maggiore rilevanza, se superano la soglia del 5% degli indicatori definiti dalla Consob (circa euro 2 miliardi per Intesa Sanpaolo);
- operazioni strategiche ai sensi di Statuto;
- operazioni di competenza assembleare.

Nel processo finalizzato all'approvazione delle operazioni con parti correlate, un ruolo qualificato è svolto dal Comitato per le operazioni con parti correlate, costituito nell'ambito del Consiglio di Sorveglianza e interamente composto da Consiglieri indipendenti.

Per le operazioni di maggiore rilevanza o strategiche, le Strutture devono coinvolgere tempestivamente il Comitato per le operazioni con parti correlate nelle fasi dell'istruttoria e delle trattative, attraverso l'invio di un flusso completo e tempestivo e con la facoltà del Comitato di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni.

Per le operazioni di minore e maggiore rilevanza o strategiche è prescritto un parere del Comitato parti correlate che si esprime sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il Consiglio di Gestione può deliberare un'operazione di maggiore rilevanza e il Consiglio di Sorveglianza può autorizzare un'operazione strategica, nonostante il parere negativo del Comitato di indipendenti: l'operazione, ferma l'efficacia della stessa, dovrà essere in entrambi i casi sottoposta a delibera non vincolante dell'Assemblea ordinaria.

Per le operazioni di competenza assembleare, la proposta di deliberazione del Consiglio di Gestione, approvata ove richiesto dal Consiglio di Sorveglianza, è regolata secondo le procedure previste per le operazioni di minore/maggiore rilevanza o strategiche, tenendo conto della tipologia di operazione. Nel caso di operazione di maggiore rilevanza, se la proposta è approvata con parere negativo del Comitato, l'operazione non può essere realizzata se in sede di deliberazione dell'Assemblea viene espresso voto contrario dalla maggioranza dei soci votanti non correlati, sempre che i soci non correlati presenti rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Le operazioni di minore/maggiore rilevanza realizzate dalle Società controllate con parti correlate di Intesa Sanpaolo sono sottoposte al benestare preventivo non vincolante della Capogruppo e alla successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società controllata. La richiesta del benestare preventivo segue gli iter deliberativi descritti per la Capogruppo rispettivamente per le operazioni di minore/maggiore rilevanza e strategiche, in considerazione del tipo di operazione.

Il nuovo Regolamento definisce altresì i criteri generali per l'informativa da rendere, almeno trimestralmente, anche ai sensi dell'art. 150 del Testo unico della finanza, al Consiglio di Gestione e da quest'ultimo al Consiglio di Sorveglianza in ordine alle operazioni con parti correlate di Intesa Sanpaolo perfezionate nel periodo di riferimento dalla Capogruppo o da società controllate al fine di fornire un quadro completo dell'insieme delle operazioni più significative poste in essere, nonché dei volumi e delle principali caratteristiche di tutte quelle delegate. L'informativa deve riguardare tutte le operazioni, anche se esenti da procedura deliberativa, di controvalore pari o superiore alle soglie di minore rilevanza; sono escluse le operazioni di raccolta bancaria e i finanziamenti infragruppo a prescindere dal relativo importo.

Se la Capogruppo o le società controllate compiono operazioni di maggiore rilevanza, che non siano ordinarie e a condizioni di mercato o standard, deve essere messo a disposizione del pubblico un documento informativo dettagliato in conformità alle regole dettate dalla Consob.

Le operazioni ordinarie e a condizioni di mercato o standard di maggiore rilevanza realizzate con entità in cui vi siano interessi significativi di altre parti correlate ovvero con azionisti, key manager e fondi pensione devono essere comunque comunicate alla Consob.

Le operazioni di minore rilevanza sono rendicontate al mercato solo in caso di parere negativo del Comitato di indipendenti.

Infine, fermi restando gli obblighi informativi previsti dallo IAS 24, la Banca fornisce informazione nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale sulle operazioni più significative con parti correlate di Intesa Sanpaolo.

Obbligazioni degli esponenti bancari

L'art. 136 del Testo unico bancario richiede l'adozione di una procedura deliberativa aggravata per consentire agli esponenti di banche e di società facenti parte di un gruppo bancario di assumere obbligazioni con la società di appartenenza o con altra società del gruppo, al fine di evitare l'insorgenza di conflitti di interesse.

In particolare, ai sensi dell'art. 136, coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche o società facenti parte del gruppo bancario non possono contrarre obbligazioni, direttamente o indirettamente, con la società di appartenenza ovvero effettuare operazioni di finanziamento con altra società o banca del gruppo bancario in mancanza della deliberazione da parte degli organi di amministrazione e controllo della società o banca contraente; in tali casi, peraltro, l'obbligazione o l'atto devono ottenere l'assenso della capogruppo.

La procedura deliberativa speciale trova anche applicazione per il caso di obbligazioni contratte dalla banca o da altra società del gruppo bancario con società controllate dagli esponenti ovvero presso le quali tali esponenti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché con le società da queste controllate e che le controllano (salvo l'ipotesi in cui le obbligazioni siano contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero si tratti di operazioni sul mercato interbancario).

In Intesa Sanpaolo la procedura deliberativa aggravata stabilita nel predetto art. 136 - anche quando si tratti di parti correlate - subordina l'operazione alla previa deliberazione unanime del Consiglio di Gestione e al voto favorevole di tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza. Sino all'acquisizione del parere favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo è tassativamente esclusa la possibilità di dar corso all'operazione in oggetto.

Per le società controllate del Gruppo Bancario, invece, è richiesta la delibera unanime del consiglio di amministrazione ed il voto favorevole di tutti i membri del collegio sindacale, nonché l'assenso della Capogruppo.

La disposizione citata fa infine salvi gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate.

Interessi dei Consiglieri di Gestione

In linea con quanto previsto dall'art. 2391 c.c. e dal Regolamento del Consiglio di Gestione, ciascun Consigliere è tenuto a informare gli altri Consiglieri e l'Organo di controllo di ogni interesse detenuto, per conto proprio o di terzi, con riferimento a una determinata operazione della società di competenza del Consiglio, precisandone natura, termini, origine e portata.

Ai sensi della predetta disposizione, sono di competenza del Consiglio di Gestione le delibere relative a quelle operazioni, anche con parti correlate, nelle quali il Consigliere Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi ed osservi quindi l'obbligo di astensione. In tali casi la deliberazione del Consiglio di Gestione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

Resta ferma l'applicazione della procedura deliberativa speciale stabilita dall'art. 136 del Testo unico bancario, ove ne ricorrano i presupposti.

Interessi dei Consiglieri di Sorveglianza

Il Regolamento del Consiglio di Sorveglianza, avendo come riferimento quanto indicato dal Codice di Autodisciplina, prevede che ogni Consigliere che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse anche indiretto in una determinata operazione, oggetto di esame da parte del Consiglio di Sorveglianza, debba informare tempestivamente ed in modo esauriente l'Organo collegiale circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

Inoltre, in attuazione delle Nuove Disposizioni di Vigilanza è stato introdotto nello Statuto un articolo che contempla una disciplina sulla trasparenza degli interessi dei Consiglieri di Sorveglianza in operazioni qualificabili come di rilevanza strategica ai sensi dello Statuto. In particolare, i Consiglieri di Sorveglianza che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in un'operazione strategica ai sensi dell'Articolo

9.C.2.

9.P.1.

10.C.4.

25.1.2 dello Statuto, sono tenuti a darne informativa precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In tal caso la deliberazione dell'Organo collegiale deve motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza dell'operazione per la Società.

Anche per i Consiglieri di Sorveglianza resta ferma l'applicazione dell'art. 136 del Testo unico bancario, laddove ne sussistano i presupposti.

Policy per la gestione dei conflitti di interesse

In ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamentari già vigenti prima dell'entrata in vigore della Direttiva MiFID, Intesa Sanpaolo aveva introdotto un modello aziendale che definiva principi organizzativi e regole procedurali per la gestione dei conflitti di interesse, formalizzato nelle "Linee guida per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse".

Nel 2009 è stata approvata da parte degli Organi sociali della Banca la "Policy per la gestione dei conflitti di interesse", che ha adeguato la normativa interna alle disposizioni previste dal Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob e dal Regolamento Intermediari della Consob. Tali Regolamenti, emanati in attuazione della Direttiva MiFID, hanno richiesto un rafforzamento degli obblighi di identificazione e gestione delle fattispecie di conflitto, introducendo i seguenti elementi di novità:

- l'espressa previsione di una Policy in materia di conflitti che identifichi le situazioni di conflitto e le modalità di gestione dei medesimi;
- l'inclusione, oltre che dei conflitti che possono sorgere tra l'intermediario e il cliente, di quelli che possono sorgere tra un soggetto rilevante dell'intermediario e il cliente oppure tra un soggetto avente con l'intermediario un legame di controllo e il cliente oppure tra due o più clienti dell'intermediario;
- l'istituzione di un registro che censisca sistematicamente le singole situazioni di conflitto ed il relativo trattamento.

In linea con la normativa, la Policy adottata da Intesa Sanpaolo prevede:

- la mappatura dei conflitti: sono elencate le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse a livello di Gruppo atto a ledere gli interessi di uno o più clienti;
- l'elencazione delle misure di gestione: sono individuate le procedure e le misure organizzative idonee alla gestione di tali conflitti di interesse, incluse quelle già adottate anteriormente alla MiFID.

Policy per le operazioni personali

Nel 2009 gli Organi sociali di Intesa Sanpaolo hanno approvato la "Policy per le operazioni personali", in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob, emanato in esecuzione della Direttiva MiFID. Il Regolamento prevede che gli intermediari adottino procedure finalizzate ad impedire ai soggetti rilevanti, coinvolti in attività che possono dare origine a conflitti di interesse o che abbiano accesso a informazioni privilegiate o confidenziali, di compiere operazioni personali vietate ai sensi della disciplina sugli abusi di mercato o che comportino l'abuso o la divulgazione di informazioni confidenziali o che contrastino con le previsioni normative in materia di conflitti di interesse.

La Policy si applica a tutte le società del Gruppo che prestano servizi di investimento, nonché alle società di gestione del risparmio e alle società di investimento a capitale variabile, ed individua come soggetti rilevanti: (i) gli esponenti aziendali; (ii) i dirigenti, i dipendenti e le altre persone fisiche che partecipino alla prestazione dei servizi di investimento sulla base di un accordo di esternalizzazione; (iii) i soci persone fisiche che siedano negli organi sociali di una società del Gruppo; (iv) i soci persone giuridiche con una partecipazione in una società del Gruppo quotata o non quotata superiore rispettivamente al 2% o al 20% che abbiano propri esponenti negli organi sociali della medesima, con esclusione dei soci che siano società soggette a vigilanza ovvero società di capitali che attestino l'adozione di modelli ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

La Policy introduce alcune restrizioni specifiche all'operatività dei soggetti rilevanti finalizzate a prevenire, negli ambiti considerati a maggior rischio (es.: investment banking, tesoreria, proprietary trading, servizi di negoziazione, gestione delle partecipazioni, gestione di portafogli o di OICR, produzione di ricerche in materia di investimenti, gestione delle relazioni con i clienti corporate, financial institutions, enti pubblici e imprese o concessione del credito a tale clientela), le situazioni di conflitto di interesse o di abuso di informazioni privilegiate o confidenziali.

I soggetti rilevanti sono tenuti a comunicare alla propria società le operazioni disposte presso società non appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo a valere su rapporti intestati o cointestati al soggetto rilevante, oppure disposte dal soggetto rilevante a valere su rapporti intestati a soggetti per i quali il soggetto rilevante ha una delega ad operare, oppure da chiunque disposte qualora effettuate per conto del soggetto rilevante.

Per le situazioni a maggior rischio, riconducibili ai soggetti rilevanti oggetto di restrizioni specifiche, la Policy, in linea con le previsioni normative, prevede l'obbligo di notificazione dei soggetti con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela (coniuge o convivente more uxorio, figli conviventi nonché ogni altro parente entro il quarto grado che abbia convissuto con il soggetto rilevante per almeno un anno alla data dell'operazione) o stretti legami (persone fisiche o giuridiche legate al soggetto rilevante da un legame di controllo ovvero da una partecipazione superiore al 20% dei diritti di voto o del capitale di un'impresa). Al fine di individuare eventuali comportamenti non conformi alla Policy, formano oggetto di registrazione e monitoraggio le operazioni personali effettuate da o per conto di soggetti rilevanti e, limitatamente ai soggetti rilevanti oggetto di restrizioni specifiche, anche le operazioni disposte, a valere su rapporti accesi presso Intesa Sanpaolo o altra società del Gruppo, da soggetti con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela o stretti legami.

Trattamento delle informazioni societarie

Informazioni privilegiate

4.P.1.
4.C.1.

Intesa Sanpaolo - consapevole che il flusso delle informazioni price sensitive debba essere regolato, in conformità alle vigenti disposizioni, secondo principi di correttezza, chiarezza e parità di accesso all'informazione - ha da tempo adottato il "Regolamento per la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate", disciplinante la gestione interna e il trattamento delle informazioni riservate nonché le procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti Intesa Sanpaolo e le società controllate, con particolare riferimento ai dati price sensitive di cui all'art. 114, comma 1, del Testo unico della finanza.

Destinatari del Regolamento - redatto anche alla luce del disposto dell'Articolo 18.1, lett. f), e dell'Articolo 26.1, lett. l), dello Statuto e delle disposizioni del Regolamento di Gruppo in materia di gestione dell'informazione societaria - sono tutti coloro che per il ruolo o l'attività svolta accedono e/o gestiscono informazioni price sensitive e/o informazioni che potrebbero diventare price sensitive (ossia i componenti degli Organi sociali, i dirigenti e i dipendenti e i collaboratori della Società e delle sue controllate).

Il Regolamento individua nel Consigliere Delegato, nel Presidente del Consiglio di Gestione, nel Presidente del Consiglio di Sorveglianza nonché nelle altre persone e strutture di Gruppo dai predetti autorizzate i soggetti deputati alle comunicazioni - nei confronti del mercato - delle informazioni privilegiate riguardanti la Banca e il Gruppo.

Il Regolamento prescrive l'adozione di ogni necessaria cautela nel trattamento delle informazioni riservate affinché non ne venga pregiudicato il carattere confidenziale e delinea altresì una procedura di gestione e diffusione verso l'esterno delle informazioni privilegiate di cui le Strutture della Società vengono a conoscenza, sulla base delle specifiche responsabilità operative.

Nel rispetto di tale regolamentazione, la Banca si avvale della Direzione Relazioni Esterne e dei Servizi Investor Relations e Rating Agencies a diretto riporto del Chief Financial Officer. La prima - che dipende dal Presidente del Consiglio di Sorveglianza, dal Presidente del Consiglio di Gestione e dal Consigliere Delegato e CEO - ha la responsabilità della gestione dei rapporti con gli organi di stampa e gli altri mezzi di comunicazione nonché con le associazioni dei consumatori; il Servizio Investor Relations ha la responsabilità della gestione dei rapporti con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari, al fine della divulgazione in maniera omogenea di informazioni e notizie relative ad attività, risultati, strategie e prospettive di crescita del Gruppo; il Servizio Rating Agencies, infine, ha la responsabilità della gestione dei rapporti con le agenzie di rating.

Internal Dealing e Insiders List

In adesione alla specifica normativa contenuta nel Testo unico della finanza nonché nel Regolamento Emittenti, Intesa Sanpaolo si è dotata di un apposito Regolamento Internal Dealing, finalizzato a dare attuazione alla disciplina in materia di obblighi informativi inerenti le operazioni effettuate su strumenti finanziari quotati emessi dalla Banca (o altri strumenti finanziari ad essi collegati) da parte di soggetti rilevanti e/o da persone ad essi strettamente legate, al fine di assicurare la necessaria trasparenza e omogeneità informativa nei confronti del mercato.

Detto Regolamento, oltre a individuare i "soggetti rilevanti" (componenti degli Organi sociali, Direttori Generali e Responsabili di strutture-chiave nell'organizzazione aziendale), definendone obblighi di comportamento e di informazione, nonché il "soggetto preposto" al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni stesse, ha posto il divieto al compimento delle citate operazioni nei 30 giorni precedenti il Consiglio di Gestione convocato per l'approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale e nei 15 giorni precedenti il Consiglio di Gestione convocato per l'approvazione delle relazioni trimestrali. Ciascun soggetto rilevante viene tempo per tempo informato dei predetti "blocking periods".

Le operazioni eventualmente effettuate dai "soggetti rilevanti" vengono rese pubbliche anche attraverso il sito internet della Banca (sezione Governance/Internal dealing), nel quale è altresì disponibile il Regolamento.

Sempre sulla base della disciplina contenuta nel Testo unico della finanza e nelle relative disposizioni attuative emanate dalla Consob, la Banca ha istituito e mantiene regolarmente aggiornato un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno in via permanente od occasionale accesso ad informazioni privilegiate relative alla Banca o alle sue controllate emittenti titoli quotati (cosiddetta "Insiders List").

Il puntuale e corretto aggiornamento del Registro è disciplinato da una specifica normativa interna, che, da un lato, indica i soggetti che in ragione del ruolo ricoperto e/o delle mansioni svolte hanno accesso in via permanente alle informazioni privilegiate, dall'altro, definisce i criteri in base ai quali individuare i soggetti che hanno accesso a tali informazioni solo in via occasionale.

Del pari, l'obbligo di tenuta e aggiornamento del registro viene adempiuto dalle società del Gruppo emittenti titoli quotati, con riferimento ai soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero delle funzioni svolte, hanno in via permanente od occasionale accesso ad informazioni privilegiate ad esse relative.

In ottemperanza alla medesima normativa, è altresì istituito e regolarmente aggiornato un registro delle persone che, in ragione delle attività svolte in nome o per conto di società terze emittenti titoli quotati, hanno in via occasionale accesso ad informazioni privilegiate relative a detti emittenti (cosiddetta "Insiders List – Lista Dinamica Emittenti Terzi"), le cui modalità di alimentazione e tenuta sono disciplinate dal documento "Regole per la gestione delle informazioni privilegiate e confidenziali relative ad emittenti terzi", recentemente aggiornato.

In considerazione della rilevanza della materia e con il conseguente obiettivo di impostarne il presidio in chiave evolutiva, la normativa interna è oggetto di costante affinamento ed elaborazione.

Rapporti con gli azionisti e la comunità finanziaria

11.P.2.
4.C.1. Intesa Sanpaolo considera proprio specifico interesse, oltre che un dovere nei confronti del mercato, la gestione di un dialogo costante con azionisti, investitori istituzionali e operatori della comunità finanziaria nazionale e internazionale nel rispetto delle norme e delle procedure interne che disciplinano la divulgazione di informazioni privilegiate. In tale ambito, la Società garantisce – anche a scadenze regolari – la sistematica diffusione di un’informazione corretta, esauriente e tempestiva su attività, risultati e strategie del Gruppo, anche alla luce delle indicazioni formulate in materia dalla Consob, dei principi espressi dal Codice di Autodisciplina e delle best practice nazionali e internazionali.

Lo Statuto attribuisce al Presidente del Consiglio di Sorveglianza il compito di sovrintendere, verificandone la correttezza, alla gestione dei rapporti con i soci, d’intesa con il Presidente del Consiglio di Gestione e con il Consigliere Delegato. Il Presidente del Consiglio di Gestione provvede inoltre a informare il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio sulle operazioni societarie che possano influenzare l’andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio e in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all’Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

11.C.2. Anche alla luce delle dimensioni della Società e del Gruppo, Intesa Sanpaolo si avvale di apposite Strutture specializzate e dotate di mezzi e professionalità adeguate.

La prima, Servizio Investor Relations, cura i rapporti con gli investitori istituzionali, mentre la seconda Struttura, Servizio Segreteria Societaria, cura i rapporti con i soci – anche riuniti in forma associativa – nonché l’assistenza agli azionisti mettendo a loro disposizione la documentazione societaria soggetta ai depositi di legge.

I rapporti con la stampa e i media in generale, in Italia e all’estero, sono affidati alla Direzione Relazioni Esterne – Servizio Rapporti con i Media, che in tale ambito costituisce il riferimento anche per le società del Gruppo. Come sopra ricordato, il Servizio Rating Agencies è invece dedicato alla gestione dei rapporti con gli analisti delle società di rating.

11.C.1. Nella relazione con il mercato Intesa Sanpaolo ispira la propria attività a una precisa condotta di apertura, in particolare per quanto riguarda i risultati di bilancio e periodici nonché le strategie del Gruppo, anche tramite incontri con la comunità finanziaria nazionale e internazionale, nel quadro di un dialogo con il mercato fondato su una prassi di corretta e tempestiva comunicazione.

Nella linea di trasparente comunicazione e al fine di rendere tempestivo e agevole l’accesso alle informazioni che la riguardano, Intesa Sanpaolo utilizza anche il proprio sito internet group.intesasanpaolo.com.

La Società rivolge particolare attenzione a tale canale informativo, tenendo anche presente l’evoluzione delle best practices di settore a livello internazionale. Il sito istituzionale viene infatti costantemente sviluppato e rafforzato, al fine sia di evidenziare il suo ruolo quale punto di presentazione del Gruppo Intesa Sanpaolo, dei suoi valori e delle sue peculiarità, sia di assicurare il rispetto degli obblighi legali e di trasparenza propri dell’informazione istituzionale on line, attraverso elevati standard di comunicazione al mercato in termini di tempestività e adeguatezza del messaggio.

Sul sito internet, in lingua italiana e inglese, gli stakeholder possono trovare – anche attraverso un motore di ricerca interno – informazioni di carattere istituzionale relative alla struttura e alla composizione degli Organi sociali, all’assetto organizzativo della Società e del Gruppo, all’Assemblea degli azionisti, alla composizione dell’azionariato e ai dividendi, nonché l’andamento del titolo, le relazioni finanziarie periodiche e le presentazioni dei risultati, i rating e i prospetti informativi relativi ai titoli emessi da Intesa Sanpaolo. Nel sito vengono inoltre messi a disposizione i comunicati stampa emessi dalla Società, il calendario annuale degli eventi societari rilevanti nonché le informazioni sulle operazioni rilevanti o straordinarie.

Nel sito è reperibile anche la “Guida dell’Azionista” di Intesa Sanpaolo, con la quale si intende, da un lato, offrire un utile supporto informativo per quanto riguarda l’investimento azionario nella Banca, dall’altro, far conoscere agli azionisti i diritti connessi alle azioni possedute nonché consentire loro di instaurare un rapporto più attivo con la Società.

In questo modo il sito internet diventa il luogo nel quale la comunità finanziaria e gli stakeholder in generale trovano numerose opportunità di informazione e di dialogo con la Società nel quadro di una comunicazione costante, coerente e completa. Nel sito sono evidenziati i riferimenti telefonici e sono disponibili appositi link attraverso i quali è possibile richiedere la documentazione di interesse.

Assemblee degli azionisti: meccanismi di funzionamento e diritti degli azionisti

Con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 2007/36/CE - "shareholders' rights directive" – relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate e diffuse. La Consob ha quindi apportato al Regolamento Emittenti, con delibera n. 17592 del 14 dicembre 2010, le integrazioni e/o le modifiche di implementazione del decreto.

Le nuove disposizioni sono intervenute in misura incisiva sul contesto normativo in cui si situa l'evento assembleare, al fine di ampliare il novero e le modalità di esercizio dei diritti degli azionisti, nell'ottica di una più agevole partecipazione della base azionaria, nelle sue diverse componenti, alla vita delle società.

Il mutato quadro normativo – applicabile, in via generale, alle assemblee convocate dopo il 31 ottobre 2010 - ha determinato la necessità di alcuni interventi di adeguamento dello Statuto sociale, adottati dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione e previo accertamento della Banca d'Italia, ai sensi dell'Articolo 25.2, lett. c, dello Statuto stesso.

La proposta di ulteriori modifiche statutarie, consentite dalla nuova normativa in via discrezionale, verrà sottoposta alla prossima Assemblea straordinaria degli azionisti.

L'Assemblea degli azionisti

L'Assemblea degli azionisti è l'Organo che esprime la volontà sociale, le cui determinazioni, adottate in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti.

Art. 123-bis, c. 2, lett. c), Tuf

La normativa di recepimento della shareholders' rights directive è intervenuta sulla legittimazione all'intervento in assemblea, che viene attribuita ai soggetti detentori delle azioni alla cd. record date (si veda infra), indipendentemente da ogni successivo atto di disposizione delle azioni stesse. Diviene quindi possibile che partecipino all'assemblea soggetti non più azionisti alla data dell'adunanza mentre non vi possano intervenire soggetti che alla stessa data siano azionisti, in quanto gli uni e gli altri abbiano ceduto o acquistato le azioni dopo la record date.

Con la precisazione sopra riportata - e tenuto peraltro conto che eventuali disallineamenti tra la compagine sociale e i partecipanti all'evento assembleare, originati dal meccanismo della record date, non paiono tali da scalfire la rappresentatività dell'Organo - le Assemblee degli azionisti sono per Intesa Sanpaolo una delle principali opportunità di confronto e di dialogo con i soci e costituiscono altresì un'occasione per la comunicazione agli stessi di notizie, nel rispetto del principio della parità informativa e della disciplina sulle informazioni price sensitive. Ancor prima dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative della shareholders' rights directive, infatti, la Società si è da sempre prefissa di agevolare la più ampia partecipazione degli azionisti alle Assemblee e di garantire il miglior livello qualitativo delle informazioni offerte.

11.P.1.
11.C.1.

Competenze dell'Assemblea

In Intesa Sanpaolo, società che adotta il modello dualistico di amministrazione e controllo, l'Assemblea degli azionisti risulta competente a deliberare, tra l'altro, in merito:

- alla nomina, alla revoca e alla determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, ivi compresi i Consiglieri investiti di particolari cariche;
- alla responsabilità dei componenti del Consiglio di Sorveglianza e, in via concorrente con il Consiglio di Sorveglianza, dei componenti del Consiglio di Gestione;
- alla distribuzione degli utili;
- al conferimento e alla revoca dell'incarico di revisione legale;
- all'approvazione del bilancio di esercizio in caso di sua mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza;
- all'approvazione delle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione e dei piani basati su strumenti finanziari, in linea con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- alle operazioni di competenza dell'assemblea straordinaria ai sensi di legge.

Le competenze statutarie dell'Assemblea degli azionisti risultano allineate alle Nuove Disposizioni di Vigilanza; in particolare, l'Assemblea determina la remunerazione dei Consiglieri di Sorveglianza investiti di particolari cariche, approva le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione nonché i piani di incentivazione del management basati su strumenti finanziari.

Al riguardo si evidenzia che, nonostante nel modello dualistico l'Assemblea degli azionisti non abbia, ordinariamente, all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio d'esercizio, all'inizio delle riunioni il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, il Presidente del Consiglio di Gestione e il Consigliere Delegato sono soliti fornire agli azionisti informazioni in merito all'andamento generale della Banca e ai risultati dell'esercizio. A tali esposizioni segue tradizionalmente un ampio e articolato dibattito – sotto forma di domande e risposte – con gli azionisti.

Convocazione e funzionamento

Gli azionisti vengono convocati in Assemblea dal Consiglio di Gestione, ogniqualvolta lo ritenga opportuno, ovvero, come disposto dall'art. 2367 c.c., su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è convocata presso la sede legale o altrove nel comune in cui la Società ha la sede legale mediante avviso recante il contenuto prescritto dalla legge e pubblicato nei termini normativamente previsti sul sito internet della Società, con le altre modalità indicate dalle disposizioni regolamentari nonché sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e sulla Gazzetta Ufficiale.

In via generale, la Società, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione, mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito proprio sito internet e con le altre modalità normativamente previste le relazioni sulle materie all'ordine del giorno nonché i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea.

11.C.4. Alle Assemblee partecipano i Consiglieri di Gestione e i Consiglieri di Sorveglianza, al fine di apportare un efficace contributo ai lavori e nell'ottica di una maggiore utilità della discussione. Partecipano inoltre all'Assemblea il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, dirigenti e dipendenti della Società, amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti di società del Gruppo nonché rappresentanti della società cui è stato conferito l'incarico di revisione del bilancio; possono altresì partecipare altri soggetti, la cui presenza sia ritenuta utile dal Presidente dell'Assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.

11.C.5. Intesa Sanpaolo non ha ritenuto di adottare un Regolamento assembleare: i poteri di direzione e coordinamento attribuiti in materia al Presidente dalla legge e dallo Statuto consentono infatti - attraverso l'individuazione, all'inizio di ogni seduta, delle principali regole di comportamento cui attenersi - di assicurare un ordinato e funzionale svolgimento dei lavori assembleari e la partecipazione degli aventi diritto alla relativa discussione.

In particolare, i partecipanti vengono in ogni caso informati dal Presidente, prima dell'inizio dell'Assemblea, in merito alle procedure di voto, al fine di consentire loro di esprimersi sugli argomenti all'ordine del giorno in modo certo e consapevole.

Per quanto riguarda il diritto di prendere la parola sugli argomenti previsti all'ordine del giorno, il Presidente, al fine di assicurare il regolare e proficuo svolgimento dei lavori assembleari e di garantire a tutti la possibilità di partecipare alla discussione, sulla base anche del numero delle richieste formulate, predetermina la durata massima di ogni intervento e delle repliche di norma in 5 minuti. Le richieste di intervento vengono formulate mediante l'accesso, per il tramite di apposite postazioni nella sala assembleare, ad un sistema di prenotazione automatico.

Peraltro, il D. Lgs. n. 27/2010 ha introdotto in capo ai soci il diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea e di ottenerne risposta al più tardi durante l'adunanza stessa.

11.C.6. La Società non ha ritenuto di procedere alla modifica delle soglie percentuali di capitale contemplate dalla normativa vigente per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

Diritto di intervento e rappresentanza

Come già accennato, il diritto di intervento è stato oggetto di un'incisiva modifica normativa, al fine di allinearne la disciplina alle previsioni della shareholders' rights directive. Tale diritto, infatti, viene ora riconosciuto ai soggetti che risultino legittimati al diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione (cd. record date).

La novella legislativa è stata recepita nello Statuto di Intesa Sanpaolo mediante rinvio alla disciplina pro-tempore in vigore.

Anche le disposizioni in tema di rappresentanza assembleare risultano innovate dal D. Lgs. n. 27/2010. Gli interventi di adeguamento statutario per tale materia, ove già era previsto un rinvio alla normativa vigente, hanno riguardato l'indicazione – resa obbligatoria del Decreto stesso – di almeno una modalità di notifica elettronica delle deleghe di voto. Al riguardo, è stato individuato l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Banca ovvero della posta elettronica, secondo le previsioni di volta in volta contenute nell'avviso di convocazione.

Per gli azionisti che non intendono intervenire direttamente in Assemblea, l'avviso di convocazione reca precise indicazioni in merito alla procedura per l'esercizio del voto per delega e alla reperibilità, nel sito internet della Banca, di un fac-simile di modulo di delega.

11.C.1.

La Banca designa per ciascuna assemblea uno o più rappresentanti cui gli aventi diritto possono conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. Si è infatti ritenuto che tale designazione possa incentivare una più diffusa partecipazione ai processi deliberativi assembleari.

11.C.3.

Restano ovviamente ferme le disposizioni di legge in merito alla sollecitazione di deleghe da parte di promotori ovvero alla raccolta di deleghe da parte di associazioni di azionisti.

Con riferimento a quest'ultime, sempre nell'ottica di perseguire un ampio coinvolgimento dell'azionariato, Intesa Sanpaolo pubblica nel proprio sito internet i riferimenti delle Associazioni di azionisti di cui ha ricevuto comunicazione in occasione dell'ultima Assemblea svoltasi nonché di cui risulta la costituzione sulla base di comunicazioni pervenute in precedenza.

Lo Statuto di Intesa Sanpaolo non prevede il voto per corrispondenza né lo svolgimento dell'Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza.

Integrazione dell'ordine del giorno

La normativa in tema di integrazione dell'ordine del giorno ha subito anch'essa modifiche ad opera del D. Lgs. n. 27/2010, tempestivamente recepite nel testo statutario della Banca mediante rinvio alla disciplina pro-tempore vigente.

In particolare, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; il termine risulta ridotto a cinque giorni nelle ipotesi di abbreviazione dei termini previste dalla legge.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di Gestione ovvero sulla base di un progetto o di una relazione che sia dallo stesso predisposta, diversa da quella ordinariamente stilata per tutti i punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del Testo unico della finanza.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste, è data notizia nelle forme previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione.

Diritti di voto

Non sussistono restrizioni al diritto di voto, fatto salvo per quanto attiene gli azionisti di risparmio, che non hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie ma esclusivamente nelle Assemblee speciali dei possessori di azioni di risparmio. Si evidenzia al riguardo che per l'elezione alla carica di componente del Consiglio di Sorveglianza lo Statuto prevede un sistema di voto di lista proporzionale.

Art.
123-bis,
c. 1, lett.
f), l), Tuf

Quorum costitutivi e deliberativi

Per quorum costitutivo si intende la quota del capitale sociale che è necessario sia rappresentata alla riunione affinché l'assemblea risulti regolarmente costituita, mentre il quorum deliberativo esprime la quota di capitale richiesta affinché le deliberazioni assembleari risultino validamente assunte.

In Intesa Sanpaolo, per la validità della costituzione dell'Assemblea - sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione e, per quanto riguarda quella in sede straordinaria, in terza convocazione - come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la disciplina legale, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto con riferimento all'elezione dei componenti del Consiglio di Sorveglianza.

Nel seguente prospetto si riepilogano i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla vigente normativa ed applicabili a Intesa Sanpaolo.

Assemblea ordinaria	prima convocazione	seconda convocazione	ulteriori convocazioni
Quorum costitutivo	Presenza di tanti aventi diritto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale	Qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dagli aventi diritto intervenuti	Non previste
Quorum deliberativo	Maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea	Maggioranza assoluta del capitale rappresentato in Assemblea	Non previste

Assemblea straordinaria			
Quorum costitutivo	Presenza di tanti aventi diritto che rappresentino almeno la metà del capitale sociale	Presenza di tanti aventi diritto che rappresentino oltre un terzo del capitale sociale	Presenza di tanti aventi diritto che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale
Quorum deliberativo	Voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea	Voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea	Voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea

Impugnativa delle deliberazioni assembleari

Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità alla legge e allo Statuto vincolano tutti i soci, compresi quelli assenti o dissenzienti; le deliberazioni prese non in conformità alla legge e allo Statuto possono essere impugnate dai soci assenti o dissenzienti o astenuti nonché dal Consiglio di Sorveglianza.

Per quanto riguarda i termini e le modalità dell'impugnativa nonché il relativo procedimento, si applica la disciplina legale vigente, contenuta negli artt. 2377 e 2378 c.c.

Durante l'esercizio 2010 l'Assemblea degli azionisti si è tenuta il 30 aprile, in sede ordinaria.

All'ordine del giorno della riunione vi era l'approvazione della proposta di destinazione dell'utile di esercizio 2009 e di distribuzione del dividendo; la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Sorveglianza per gli esercizi 2010/2011/2012; la nomina dei componenti del Consiglio di Sorveglianza, l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti e la determinazione dei compensi per i componenti dell'Organo; le politiche di remunerazione per i Consiglieri di Gestione e il piano di incentivazione di lungo termine per il management basato su strumenti finanziari.

L'Assemblea di aprile 2010 ha visto presente il 60% del capitale ordinario, a conferma di una partecipazione dei soci alle riunioni costantemente significativa.

L'Assemblea speciale degli azionisti di risparmio

Gli azionisti di risparmio hanno diritto di intervento e di voto nelle Assemblee speciali dei possessori di azioni di risparmio.

Ai sensi di legge, l'Assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio delibera, tra l'altro:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull'azione di responsabilità nei suoi confronti;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria, con il voto favorevole di tante azioni che rappresentino almeno il venti per cento delle azioni della categoria.

L'attuale Rappresentante comune degli azionisti di risparmio è Paolo Sfameni, nominato per gli esercizi 2009/2011 dall'Assemblea speciale tenutasi il 3 dicembre 2008.

Il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio, che dura in carica tre esercizi, viene informato senza indugio dal Presidente del Consiglio di Gestione sulle operazioni societarie che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni di risparmio ed in particolare sulle proposte che il Consiglio di Gestione ha deliberato di sottoporre all'Assemblea in materia di operazioni sul capitale, fusioni e scissioni.

L'Assemblea speciale è convocata dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio o dai Consiglieri di Gestione quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da tanti possessori di azioni di risparmio che rappresentino almeno l'uno per cento delle azioni di risparmio della categoria. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte dei Consiglieri di Gestione, l'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Sorveglianza.

Diritto di recesso

Il diritto di recesso è ammesso nei soli casi inderogabilmente previsti dall'art. 2347 c.c. Lo Statuto peraltro esclude, come consentito dall'art. 2437, comma 2, c.c., il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della durata della Società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

I termini e le modalità dell'esercizio del diritto di recesso nonché i criteri di determinazione del valore delle azioni ed il relativo procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

La responsabilità sociale

Intesa Sanpaolo, nel porsi l'obiettivo della crescita e della creazione di valore in una prospettiva di lungo periodo, è consapevole dei risvolti sociali e ambientali che accompagnano l'attività della Banca e del Gruppo. La Società promuove pertanto uno stile di crescita attento alla sostenibilità nel tempo dei risultati, supportando le economie e le comunità dei territori nei quali opera, rivolgendo particolare cura alla tutela e valorizzazione dell'ambiente e apportando significativi vantaggi per tutti gli stakeholder.

Allo scopo di monitorare e coordinare le diverse tematiche legate alla responsabilità sociale opera in Intesa Sanpaolo un'apposita Struttura – l'Unità Corporate Social Responsibility – e sono stati nominati referenti di CSR in tutte le principali strutture e banche del Gruppo. Sono stati inoltre adottati specifici strumenti di gestione della materia tra i quali vi sono il Codice Etico, le policy riguardanti specifici settori di attività della Banca e il Bilancio Sociale.

Il Codice Etico - approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza - rappresenta la "carta costituzionale" del Gruppo nel quale vengono esplicitati la cultura e i valori di riferimento di Intesa Sanpaolo dai quali derivano i principi di comportamento nei confronti di tutti i soggetti, interni ed esterni, con i quali sono intrattenute, direttamente o indirettamente, relazioni: in primo luogo, i clienti, gli azionisti e i collaboratori ma anche i fornitori, la comunità e i territori in cui la Società si trova a operare nonché l'ambiente naturale, sul quale incide l'attività di qualunque impresa.

Tutto il Personale del Gruppo, in Italia ed all'estero è chiamato ad agire in modo conforme e coerente con i valori e principi esplicitati nel Codice Etico e ciascuna società del Gruppo è tenuta a garantire, pur nel rispetto delle proprie specificità, l'adesione delle sue azioni ed attività ai valori e ai principi ivi affermati. Attraverso il Bilancio Sociale, redatto sulla base di standard di rendicontazione internazionali e disponibile nel sito web della Società anche in modalità interattiva, Intesa Sanpaolo rende conto agli stakeholder delle attività svolte nel corso dell'esercizio, a dimostrazione della capacità di perseguire i propri obiettivi in coerenza con i valori dichiarati e con l'ideale di sviluppo, lungo le dimensioni della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Parte IV – Tabelle di Sintesi e Prospetto di confronto con i principi e i criteri applicativi del Codice

Tabella n. 1: Struttura del Consiglio di Sorveglianza e dei Comitati

Consigliere	Carica	Indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina	Numero altri incarichi	Comitato per il Controllo	Comitato Nomine	Comitato Remunerazioni	Comitato per le Strategie	Comitato per il Bilancio	Comitato per le Parti Correlate
Bazoli Giovanni	Presidente		3		X		X		
Bertolissi Mario	Vice Presidente	X			X		X		
Fornero Elsa	Vice Presidente	X	1		X		X		
Bianchi Luigi Arturo	Consigliere	X	3					X	
Casiraghi Rosalba	Consigliere	X	11	X					X
Dalla Sega Franco	Consigliere Segretario	X	7						X
Ferrero Gianluca	Consigliere	X	11				X		
Fitoussi Jean-Paul	Consigliere	X	1					X	
Garibaldi Pietro	Consigliere	X		X	X				
Lubatti Giulio Stefano	Consigliere	X	1	X					
Mangiagalli Marco	Consigliere	X	2			X			X
Marchesini Gianni	Consigliere	X						X	
Pasquini Fabio	Consigliere	X	2			X			X (supplente)
Ponzellini Gianluca	Consigliere	X	14	X		X			
Sacchi Morsiani Gianguido	Consigliere	X						X	
Spadacini Marco	Consigliere	X	8					X	
Targetti Ferdinando	Consigliere	X					X		
Torio Livio	Consigliere	X	5	X					
Varaldo Riccardo	Consigliere	X	2		X				

Tabella n. 2: Elenco degli altri incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Consiglieri di Sorveglianza in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

Consigliere	Carica	Società
Bazoli Giovanni	Presidente Consigliere di Sorveglianza Consigliere	Mittel S.p.A. UBI Banca S.p.A. R.C.S. Quotidiani S.p.A. (dal 25/03/2010)
Bertolissi Mario		
Fornero Elsa	Consigliere	Buzzi Unicem S.p.A.
Bianchi Luigi Arturo	Consigliere Presidente del Consiglio di Amministrazione Consigliere	Benetton Group S.p.A. Idea Sim S.p.A. UBS Fiduciaria S.p.A.
Casiraghi Rosalba	Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere	Banca CR Firenze S.p.A. Non Performing Loans S.p.A. Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. Industrie De Nora S.p.A. Luisa Spagnoli S.p.A. Spa.Im S.r.l. Spa.Pi. S.r.l. Alto Partners SGR S.p.A. Biancamano S.p.A. NH Hoteles S.A. PMS S.p.A.
Dalla Sega Franco	Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Consigliere Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo	Brands Partners 2 S.p.A. Hopa S.p.A. Intesa Previdenza SIM S.p.A. MicroVentures S.p.A. (dal 29.3.2010) Mittel Investimenti Immobiliari S.r.l. Mittel Private Equity S.p.A. Mittel S.p.A. Progressio SGR S.p.A. (sino al 27/04/2010)
Ferrero Gianluca	Socio Accomandatario Sindaco Effettivo Consigliere e Membro del Comitato Esecutivo Sindaco Supplente Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Amministratore Unico Sindaco Supplente Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Liquidatore Sindaco Supplente	Giovanni Agnelli e C. S.a.p.a.z. Alberto Lavazza e C. S.a.p.a. Banca del Piemonte S.p.A. COFINCAF S.p.A. Emilio Lavazza S.a.p.a. Fenera Holding S.p.A. FIBE S.r.l. (sino 4.5.2010) Gabriel Fiduciaria S.r.l. Cafiero Mattioli Finanziaria S.a.p.a. (dal 23.6.2010) Luigi Lavazza S.p.A. Tecnodelta S.p.A. (in liquidazione) Reale Mutua Assicurazioni
Fitoussi Jean-Paul	Consigliere	Telecom Italia S.p.A.
Garibaldi Pietro		
Lubatti Giulio Stefano	Presidente del Collegio Sindacale	Banco di Napoli S.p.A.
Mangiagalli Marco	Consigliere Presidente del Consiglio di Amministrazione	Luxottica Group S.p.A. Saipem S.p.A.

Consigliere	Carica	Società
Marchesini Gianni		
Pasquini Fabio	Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo	Sangiorgio Costruzioni S.p.A. Finance Evolution S.p.A. (sino al 1.3.2011) S.p.A. Michelin Italiana
Ponzellini Gianluca	Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Sindaco Supplente Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Sindaco Supplente Sindaco Supplente Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo	Banca IMI S.p.A. Casa Editrice Universo S.p.A. CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite De'Longhi Appliances S.r.l. De'Longhi Capital Services S.p.A. De'Longhi S.p.A. Finmar S.p.A. G.S. S.p.A. Ital Press Holding S.p.A. Ital Press San Biagio S.p.A. Luisa Spagnoli S.p.A. Spa.Pi S.r.l. Spa.Im S.r.l. Telecom Italia S.p.A.
Sacchi Morsiani Gianguido		
Spadacini Marco	Consigliere Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Sindaco Effettivo Presidente Collegio Sindacale Sindaco Effettivo Consigliere Sindaco Effettivo	Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Atlantia S.p.A. Axa Assicurazioni S.p.A. Axa Partecipazioni S.p.A. Delmi S.p.A. Fondiarìa – SAI S.p.A. Lorenzo Galtruccio S.p.A. Transalpina di Energia S.r.l.
Targetti Ferdinando		
Torio Livio	Sindaco Effettivo Presidente Collegio Sindacale Sindaco Supplente Presidente Collegio Sindacale Presidente Collegio Sindacale	Banca di Credito Sardo S.p.A. Mediocredito Italiano S.p.A. Intesa Sec 3 S.r.l. Setefi S.p.A. Moneta S.p.A.
Varaldo Riccardo	Consigliere Consigliere	Finmeccanica S.p.A. Piaggio & C. S.p.A.

Tabella n. 3: Struttura del Consiglio di Gestione e delle Commissioni specializzate

Consigliere	Carica	Esecutivo	Non esecutivo	Indipendente ex art. 148 Tuf	Numero altri incarichi	Commissione Piano d'Impresa e Operazioni straordinarie	Commissione Adeguatezza patrimoniale e Bilancio	Commissione Crediti e Rischi
Andrea Beltratti	Presidente		X	X				
Marcello Sala	Vice Presidente Vicario	X			2	X	X	
Giovanni Costa	Vice Presidente	X			1	X	X	
Corrado Passera	Consigliere Delegato e CEO	X						
Aureliano Benedetti	Consigliere		X		4			
Paolo Campaioli	Consigliere	X			2			X
Elio Catania	Consigliere		X	X	2			
Roberto Firpo	Consigliere	X			2		X	X
Emilio Ottolenghi	Consigliere	X			6	X		X

Tabella n. 4: Elenco degli altri incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai Consiglieri di Gestione in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni

Consigliere	Carica	Società
Andrea Beltratti		
Marcello Sala	Consigliere Consigliere	Bank of Alexandria S.A.E. Banca ITB S.p.A.
Giovanni Costa	Consigliere	Edizione S.r.l.
Corrado Passera		
Aureliano Benedetti	Presidente Presidente Vice Presidente Consigliere	Banca CR Firenze S.p.A. Centrovita Assicurazioni S.p.A. Agriventure S.p.A. Banca Imi S.p.A.
Paolo Campaioli	Consigliere Consigliere	Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia S.p.A. Centrovita Assicurazioni S.p.A.
Elio Catania	Presidente e Amministratore Delegato Consigliere	Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Telecom Italia S.p.A.
Roberto Firpo	Consigliere Consigliere	Banco di Napoli S.p.A. Equiter S.p.A.
Emilio Ottolenghi	Presidente Presidente Presidente Presidente Consigliere Presidente Consiglio di Sorveglianza	Banca IMI S.p.A. La Petrolifera Italo Rumena S.p.A. Pir Finanziaria S.p.A. Vis S.p.A. Sapir S.p.A. La Petrolifera Italo Albanese Sh.A.

Tabella n. 5: "Check List"

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina		Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Riferimento pagina Relazione
1. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE					
1.P.1.	L'emittente è guidato da un consiglio di amministrazione che si riunisce con regolare cadenza e che si organizza ed opera in modo da garantire un efficace svolgimento delle proprie funzioni.	✓			pag. 27, 46 (C.d.S.) pag. 49, 59 (C.d.G.)
1.P.2.	Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti. Coerentemente con tale obiettivo, gli amministratori, nello svolgimento dell'incarico, tengono anche conto delle direttive e politiche definite per il gruppo di cui l'emittente è parte nonché dei benefici derivanti dall'appartenenza al gruppo medesimo.	✓			pag. 45, 46 (C.d.S.) pag. 51, 60 (C.d.G.)
1.C.1.	Il consiglio di amministrazione:				
	a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari dell'emittente e del gruppo di cui esso sia a capo, il sistema di governo societario dell'emittente stesso e la struttura del gruppo medesimo;	✓			pag. 27 (C.d.S.) pag. 49 (C.d.G.)
	b) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale dell'emittente e delle controllate aventi rilevanza strategica predisposto dagli amministratori delegati, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;	✓			pag. 28 (C.d.S.) pag. 49 (C.d.G.)
	c) attribuisce e revoca le deleghe agli amministratori delegati ed al comitato esecutivo definendone i limiti e le modalità di esercizio; stabilisce altresì la periodicità, comunque non superiore al trimestre, con la quale gli organi delegati devono riferire al consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;	✓			pag. 49, 54, 55, 63 (C.d.G.)
	d) determina, esamina le proposte dell'apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, nonché, qualora non vi abbia già provveduto l'assemblea, la suddivisione del compenso globale spettante ai membri del consiglio;	✓			pag. 70 (C.d.G.)
	e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;	✓			pag. 50, 55, 63 (C.d.G.)
	f) esamina e approva preventivamente le operazioni dell'emittente e delle sue controllate, quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per l'emittente stesso, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo;	✓			pag. 27 (C.d.S.) pag. 50 (C.d.G.) pag. 92

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Riferimento pagina Relazione
g) effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati, eventualmente esprimendo orientamenti sulle figure professionali la cui presenza in consiglio sia ritenuta opportuna;	✓			pag. 48 (C.d.S.) pag. 62 (C.d.G.)
h) fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione del presente art. 1 e, in particolare, sul numero delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo, ove presente, tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore.	✓			pag. 47 (C.d.S.) pag. 49, 61 (C.d.G.)
1.C.2. Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.	✓			pag. 34 (C.d.S.) pag. 56 (C.d.G.)
1.C.3. Il consiglio esprime il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco nelle società di cui al paragrafo precedente che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'emittente. A tal fine individua criteri generali differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo (di consigliere esecutivo, non esecutivo o indipendente), anche in relazione alla natura e alle dimensioni delle società in cui gli incarichi sono ricoperti nonché alla loro eventuale appartenenza al gruppo dell'emittente; può altresì tenersi conto della partecipazione dei consiglieri ai comitati costituiti all'interno del consiglio.	✓			pag. 34 (C.d.S.) pag. 56 (C.d.G.)
1.C.4. Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 cod. civ., il consiglio di amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con l'emittente e, successivamente, di ogni modifica rilevante.	✓			pag. 56 (C.d.G.)

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2.P.1. Il consiglio di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e non esecutivi.	✓			pag. 52 (C.d.G.)
2.P.2. Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.	✓			pag. 46 (C.d.S.) pag. 52, 61 (C.d.G.)
2.P.3. Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.	✓			pag. 52, 55 (C.d.G.)
2.P.4. E' opportuno evitare la concentrazione di cariche sociali in una sola persona.	✓			pag. 53 (C.d.G.)

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Riferimento pagina Relazione
2.P.5. Il consiglio di amministrazione, allorché abbia conferito deleghe gestionali al presidente, fornisce adeguata informativa nella relazione annuale sul governo societario in merito alle ragioni di tale scelta organizzativa.			✓	pag. 53 (C.d.G.)
2.C.1. Sono amministratori esecutivi: <ul style="list-style-type: none"> – gli amministratori delegati dell'emittente o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi presidenti quando ad essi vengano attribuite deleghe individuali di gestione o quando essi abbiano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali; – gli amministratori che ricoprono incarichi direttivi nell'emittente o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche l'emittente; – gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo dell'emittente, quando manchi l'identificazione di un amministratore delegato o quando la partecipazione al comitato esecutivo, tenuto conto della frequenza delle riunioni e dell'oggetto delle relative delibere, comporti, di fatto, il coinvolgimento sistematico dei suoi componenti nella gestione corrente dell'emittente. <p>L'attribuzione di poteri per i soli casi di urgenza ad amministratori non muniti di deleghe gestionali non vale, di per sé, a configurarli come amministratori esecutivi, salvo che tali poteri siano, di fatto, utilizzati con notevole frequenza.</p>	✓			pag. 52 (C.d.G.)
2.C.2. Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Il presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo.	✓			pag. 48 (C.d.S.) pag. 53, 62 (C.d.G.)
2.C.3. Nel caso in cui il presidente del consiglio di amministrazione sia il principale responsabile della gestione dell'impresa (chief executive officer), come pure nel caso in cui la carica di presidente sia ricoperta dalla persona che controlla l'emittente, il consiglio designa un amministratore indipendente quale lead independent director, che rappresenti un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti ai sensi del successivo articolo 3.			✓	

3. AMMINISTRATORI INDIPENDENTI

3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.	✓			pag. 35 (C.d.S.) pag. 55 (C.d.G.)
---	---	--	--	--------------------------------------

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Riferimento pagina Relazione
3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal consiglio di amministrazione. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.	✓			pag. 35, 55 (C.d.G.)
<p>3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:</p> <p>a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o una influenza notevole sull'emittente;</p> <p>b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso una influenza notevole;</p> <p>c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società od ente – con i relativi esponenti di rilievo; <p>ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;</p> <p>d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;</p> <p>e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;</p> <p>f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;</p> <p>g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;</p> <p>h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.</p>	✓			pag. 35 (C.d.S.)

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Riferimento pagina Relazione
3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.	✓			pag. 35 (C.d.S.)
3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice. Qualora l'emittente sia soggetto ad attività di direzione e coordinamento da parte di terzi ovvero sia controllato da un soggetto operante, direttamente o attraverso altre società controllate, nello stesso settore di attività o in settori contigui, la composizione del consiglio di amministrazione dell'emittente è idonea a garantire adeguate condizioni di autonomia gestionale e quindi a perseguire prioritariamente l'obiettivo della creazione di valore per gli azionisti dell'emittente.	✓			pag. 29, 35 (C.d.S.)
3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o comunque a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore. Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, in occasione della nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario, specificando con adeguata motivazione se siano stati adottati parametri differenti da quelli indicati nei presenti criteri applicativi.	✓			pag. 33, 35 (C.d.S.) pag. 55 (C.d.G.)
3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.	✓			pag. 35 (C.d.S.)
3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.	✓			pag. 35 (C.d.S.)

4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

4.P.1. Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dall'emittente per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.	✓			pag. 45 (C.d.S.) pag. 51 (C.d.G.) pag. 98
--	---	--	--	---

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Riferimento pagina Relazione
4.C.1. Gli amministratori delegati assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie; a tal fine essi propongono al consiglio di amministrazione la adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.	✓			pag. 98, 100

5. ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

5.P.1. Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli.	✓			pag. 35 (C.d.S.) pag. 49 (C.d.G.)
5.C.1. L'istituzione e il funzionamento dei comitati all'interno del consiglio di amministrazione rispondono ai seguenti criteri:				
a) i comitati sono composti da non meno di tre membri. Tuttavia, negli emittenti il cui consiglio di amministrazione è composto da non più di cinque membri, i comitati possono essere composti da due soli consiglieri, purché indipendenti;	✓			pag. 35 (C.d.S.)
b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;	✓			pag. 35, 36 (C.d.S.)
c) le funzioni che il Codice attribuisce a diversi comitati possono essere distribuite in modo differente o demandate ad un numero di comitati inferiore a quello previsto, purché si rispettino le regole per la composizione di volta in volta indicate dal Codice e si garantisca il raggiungimento degli obiettivi sottostanti;	✓			pag. 35 (C.d.S.)
d) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;	✓			pag. 36 (C.d.S.)
e) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione. L'emittente mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, nei limiti del budget approvato dal consiglio;	✓			pag. 36 (C.d.S.)
f) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;	✓			pag. 37 (C.d.S.)
g) l'emittente fornisce adeguata informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, precisando il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro.	✓			pag. 37 (C.d.S.)

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Riferimento pagina Relazione
---	---------------------------------	---------------	---------------	------------------------------

6. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

6.P.1.	La nomina degli amministratori avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.	✓		pag. 30 (C.d.S.) pag. 51 (C.d.G.)
6.P.2.	Il consiglio di amministrazione valuta se costituire al proprio interno un comitato per le nomine, composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti.	✓		pag. 36, 37 (C.d.S.)
6.C.1.	Le liste dei candidati alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3, sono depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data prevista per l'assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet dell'emittente.	✓		pag. 30 (C.d.S.)
6.C.2.	Ove costituito, il comitato per le nomine può essere investito di una o più delle seguenti funzioni:	✓		pag. 38 (C.d.S.)
	a) proporre al consiglio di amministrazione i candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., qualora occorra sostituire un amministratore indipendente;			
	b) indicare candidati alla carica di amministratore indipendente da sottoporre all'assemblea dell'emittente, tenendo conto di eventuali segnalazioni pervenute dagli azionisti;			
	c) formulare pareri al consiglio di amministrazione in merito alla dimensione e alla composizione dello stesso nonché, eventualmente, in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del consiglio sia ritenuta opportuna.			

7. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

7.P.1.	La remunerazione degli amministratori è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo l'emittente.	✓		pag. 71, 73 (C.d.G.)
7.P.2.	La remunerazione degli amministratori esecutivi è articolata in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.	✓		pag. 71, 73 (C.d.G.)
7.P.3.	Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione, composto di amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.	✓		pag. 36, 39 (C.d.S.)

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Riferimento pagina Relazione
7.C.1. Una parte significativa della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche è legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal consiglio di amministrazione ovvero, nel caso dei dirigenti di cui sopra, dagli amministratori delegati.	✓			pag. 71, 73 (C.d.G.) pag. 75
7.C.2. La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati. La remunerazione stessa non è - se non per una parte non significativa - legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente. Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di incentivazione a base azionaria, salvo motivata decisione dell'assemblea dei soci.	✓			pag. 71, 73 (C.d.G.)
7.C.3. Il comitato per la remunerazione: - presenta al consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso; - valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dagli amministratori delegati e formula al consiglio di amministrazione raccomandazioni generali in materia.	✓			pag. 39 (C.d.S.)
7.C.4. Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al consiglio di amministrazione relative alla propria remunerazione.			✓	

8. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

8.P.1. Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.	✓			pag. 80
8.P.2. Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.	✓			pag. 80
8.P.3. Il consiglio di amministrazione valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell'impresa.	✓			pag. 28, 81 (C.d.S.)

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Riferimento pagina Relazione
8.P.4. Il consiglio di amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra l'emittente ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria. A tal fine il consiglio di amministrazione costituisce un comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Se l'emittente è controllato da altra società quotata, il comitato per il controllo interno è composto esclusivamente da amministratori indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.	✓			pag. 36, 81 (C.d.S.)
8.C.1. Il consiglio di amministrazione, con l'assistenza del comitato per il controllo interno: <ul style="list-style-type: none"> a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti all'emittente e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa; b) individua un amministratore esecutivo (di norma, uno degli amministratori delegati) incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno; c) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno; d) descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso. <p>Il consiglio di amministrazione, inoltre, su proposta dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere del comitato per il controllo interno, nomina e revoca uno o più soggetti preposti al controllo interno e ne definisce la remunerazione coerentemente con le politiche aziendali.</p>	✓			pag. 49 (C.d.G.) pag. 80 pag. 55, 81 (C.d.G.) pag. 80 pag. 80 pag. 49 (C.d.G.)
8.C.2. Il consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale. Una particolare attenzione è rivolta ai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.	✓			pag. 80, 89

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Riferimento pagina Relazione
8.C.3. Il comitato per il controllo interno, oltre ad assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti indicati nel criterio 8.C.1.:	✓			pag. 81 (C.d.S.)
a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della relazione del bilancio consolidato;	✓			pag. 82 (C.d.S.)
b) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;		✓		pag. 64
c) esamina il piano di lavoro preparato dai preposti al controllo interno nonché le relazioni periodiche da essi predisposte;	✓			pag. 82 (C.d.S.)
d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;	✓			pag. 41 (C.d.S.)
e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;	✓			pag. 41, 82 (C.d.S.)
f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione;	✓			pag. 82 (C.d.S.)
g) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.	✓			pag. 42 (C.d.S.)
8.C.4. Ai lavori del comitato per il controllo interno partecipa il presidente del collegio sindacale o altro sindaco da lui designato.			✓	
8.C.5. L'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno:	✓			pag. 81 (C.d.G.)
a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dall'emittente e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;				
b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;				
c) propone al consiglio di amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione di uno o più preposti al controllo interno.				

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Riferimento pagina Relazione
<p>8.C.6. I preposti al controllo interno:</p> <p>a) sono incaricati di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;</p> <p>b) non sono responsabili di alcuna area operativa e non dipendono gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative, ivi inclusa l'area amministrazione e finanza;</p> <p>c) hanno accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;</p> <p>d) dispongono di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione loro assegnata;</p> <p>e) riferiscono del loro operato al comitato per il controllo interno ed al collegio sindacale; può, inoltre, essere previsto che essi riferiscano anche all'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. In particolare, essi riferiscono circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprimono la loro valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.</p>	✓			pag. 88
<p>8.C.7. L'emittente istituisce una funzione di internal audit. Il preposto al controllo interno si identifica, di regola, con il responsabile di tale funzione aziendale.</p>	✓			pag. 88
<p>8.C.8. La funzione di internal audit, nel suo complesso o per segmenti di operatività, può essere affidata a soggetti esterni all'emittente, purché dotati di adeguati requisiti di professionalità e indipendenza; a tali soggetti può anche essere attribuito il ruolo di preposto al controllo interno. L'adozione di tali scelte organizzative, adeguatamente motivata, è comunicata agli azionisti e al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario.</p>			✓	

9. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

<p>9.P.1. Il consiglio di amministrazione adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e quelle poste in essere con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.</p>	✓			pag. 92 pag. 95 (C.d.G.)
<p>9.C.1. Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato per il controllo interno, stabilisce le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dall'emittente, o dalle sue controllate, con parti correlate. Definisce, in particolare, le specifiche operazioni (ovvero determina i criteri per individuare le operazioni) che debbono essere approvate previo parere dello stesso comitato per il controllo interno e/o con l'assistenza di esperti indipendenti.</p>	✓			pag. 39, 41, 42 (C.d.S.) pag. 50 (C.d.G.) pag. 92

Principi e Criteri del Codice di Autodisciplina	Applicato anche con adattamenti	Non applicato	Inapplicabile	Riferimento pagina Relazione
9.C.2. Il consiglio di amministrazione adotta soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione ed una adeguata gestione delle situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi.	✓			pag. 95

10. I SINDACI

10.P.1. La nomina dei sindaci avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.	✓			pag. 30 (C.d.S.)
10.P.2. I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.	✓			pag. 46 (C.d.S.)
10.P.3. L'emittente predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del collegio sindacale.	✓			pag. 27, 29 (C.d.S.)
10.C.1. Le liste dei candidati alla carica di sindaco, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'assemblea. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono tempestivamente pubblicate attraverso il sito internet dell'emittente.	✓			pag. 30 (C.d.S.)
10.C.2. I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente Codice con riferimento agli amministratori. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale, esponendo l'esito di tale verifica nella relazione sul governo societario.	✓			pag. 33, 35 (C.d.S.)
10.C.3. I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.	✓			pag. 34 (C.d.S.)
10.C.4. Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione dell'emittente, informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio di amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.	✓			pag. 95 (C.d.S.)
10.C.5. Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.	✓			pag. 28 (C.d.S.) pag. 90
10.C.6. Nell'ambito delle proprie attività i sindaci possono chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative ed operazioni aziendali.	✓			pag. 41 (C.d.S.)
10.C.7. Il collegio sindacale ed il comitato per il controllo interno si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei relativi compiti.			✓	

11. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

11.P.1.	Il consiglio di amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.	✓		pag. 101
11.P.2.	Il consiglio di amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.	✓		pag. 100
11.C.1.	Il consiglio di amministrazione si adopera per rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni concernenti l'emittente che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti. A tal fine l'emittente istituisce un'apposita sezione nell'ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le predette informazioni, con particolare riferimento alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea, nonché alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi incluse le liste di candidati alle cariche di amministratore e di sindaco con l'indicazione delle relative caratteristiche personali e professionali.	✓		pag. 100, 101, 103
11.C.2.	Il consiglio di amministrazione assicura che venga identificato un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti e valuta periodicamente l'opportunità di procedere alla costituzione di una struttura aziendale incaricata di tale funzione.	✓		pag. 100
11.C.3.	Il consiglio di amministrazione si adopera per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano difficoltoso od oneroso l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti.	✓		pag. 103
11.C.4.	Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sull'emittente, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare, il consiglio di amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.	✓		pag. 102
11.C.5.	Il consiglio di amministrazione propone alla approvazione dell'assemblea un regolamento che disciplina l'ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari, garantendo il diritto di ciascun socio di prendere la parola sugli argomenti posti in discussione.	✓		pag. 102
11.C.6.	Il consiglio di amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni dell'emittente o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze.	✓		pag. 102

12. SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DUALISTICO [E MONISTICO]

12.P.1.	In caso di adozione di un sistema di amministrazione e controllo dualistico o monistico, gli articoli precedenti si applicano in quanto compatibili, adattando le singole previsioni al particolare sistema adottato, in coerenza con gli obiettivi di buon governo societario, trasparenza informativa e tutela degli investitori e del mercato perseguiti dal Codice e alla luce dei criteri applicativi previsti dal presente articolo.	✓	pag. 11
12.P.2.	Nel caso in cui sia proposta l'adozione di un nuovo sistema di amministrazione e controllo, gli amministratori informano i soci e il mercato in merito alle ragioni di tale proposta, nonché al modo nel quale si prevede che il Codice sarà applicato al nuovo sistema di amministrazione e controllo.	✓	pag. 25
12.P.3.	Nella prima relazione sul governo societario pubblicata successivamente alla modifica del sistema di amministrazione e controllo, l'emittente illustra in dettaglio le modalità con cui il Codice è stato applicato a tale sistema. Tali informazioni sono pubblicate anche nelle relazioni successive, indicando eventuali modifiche relative alle modalità di recepimento del Codice nell'ambito del sistema di amministrazione e controllo prescelto.	✓	pag. 25
12.C.1.	Nel caso di adozione del sistema di amministrazione e controllo dualistico, l'applicazione del Codice si informa ai seguenti criteri: <ul style="list-style-type: none"> a) salvo quanto previsto dal successivo punto b), gli articoli del Codice che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, o ai loro componenti, trovano applicazione, in linea di principio, rispettivamente al Consiglio di Gestione e al consiglio di sorveglianza o ai loro componenti; b) l'emittente, in ragione delle specifiche opzioni statutarie adottate, della configurazione degli organi di amministrazione e controllo – anche in relazione al numero dei loro componenti ed alle competenze ad essi attribuite – nonché delle specifiche circostanze di fatto, può applicare le previsioni riguardanti il consiglio di amministrazione o gli amministratori al consiglio di sorveglianza o ai suoi componenti; c) le disposizioni in materia di nomina degli amministratori previste dall'art. 6 del presente Codice si applicano, in quanto compatibili, alla nomina dei membri del consiglio di sorveglianza e/o dei membri del Consiglio di Gestione. 	✓	pag. 26

Tabella n. 6: “Art. 123-bis - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari”

Art. 123 bis - Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari	Riferimento pagina Relazione
---	------------------------------

1. La relazione sulla gestione delle società emittenti valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati contiene in una specifica sezione, denominata: «Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari», informazioni dettagliate riguardanti:

- | | |
|--|----------------------------------|
| a) la struttura del capitale sociale, compresi i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, con l'indicazione delle varie categorie di azioni e, per ogni categoria di azioni, i diritti e gli obblighi connessi, nonché la percentuale del capitale sociale che esse rappresentano; | pag. 19, 20 |
| b) qualsiasi restrizione al trasferimento di titoli, quali ad esempio limiti al possesso di titoli o la necessità di ottenere il gradimento da parte della società o di altri possessori di titoli; | pag. 20 |
| c) le partecipazioni rilevanti nel capitale, dirette o indirette, ad esempio tramite strutture piramidali o di partecipazione incrociata, secondo quanto risulta dalle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 120; | pag. 20 |
| d) se noti, i possessori di ogni titolo che conferisce diritti speciali di controllo e una descrizione di questi diritti; | pag. 19 |
| e) il meccanismo di esercizio dei diritti di voto previsto in un eventuale sistema di partecipazione azionaria dei dipendenti, quando il diritto di voto non è esercitato direttamente da questi ultimi; | pag. 20 |
| f) qualsiasi restrizione al diritto di voto, ad esempio limitazioni dei diritti di voto ad una determinata percentuale o ad un certo numero di voti, termini imposti per l'esercizio del diritto di voto o sistemi in cui, con la cooperazione della società, i diritti finanziari connessi ai titoli sono separati dal possesso dei titoli; | pag. 22, 103 |
| g) gli accordi che sono noti alla società ai sensi dell'articolo 122; | pag. 20 |
| h) gli accordi significativi dei quali la società o sue controllate siano parti e che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società, e i loro effetti, tranne quando sono di natura tale per cui la loro divulgazione arrecherebbe grave pregiudizio alla società; tale deroga non si applica quando la società ha l'obbligo specifico di divulgare tali informazioni sulla base di altre disposizioni di legge; | pag. 24 |
| i) gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un'offerta pubblica di acquisto; | pag. 73 |
| l) le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva; | pag. 30, 32 (C.d.S.)
pag. 103 |
| m) l'esistenza di deleghe per gli aumenti di capitale ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile ovvero del potere in capo agli amministratori o ai componenti del consiglio di gestione di emettere strumenti finanziari partecipativi nonché di autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie. | pag. 19, 20 |

2. Nella medesima sezione della relazione sulla gestione di cui al comma 1 sono riportate le informazioni riguardanti:

- a) l'adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società di gestione dei mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni dell'eventuale mancata adesione ad una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme legislative o regolamentari. La società indica altresì dove il codice di comportamento in materia di governo societario al quale aderisce è accessibile al pubblico; pag. 9, 11
- b) le principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria, anche consolidata, ove applicabile; pag. 80
- c) i meccanismi di funzionamento dell'assemblea degli azionisti, i suoi principali poteri, i diritti degli azionisti e le modalità del loro esercizio, se diversi da quelli previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva; pag. 101
- d) la composizione e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e dei loro comitati. pag. 29, 37 (C.d.S.)
pag. 51, 56, 59 (C.d.G.)

Contatti

Intesa Sanpaolo S.p.A.

Sede legale:

Piazza San Carlo, 156
10121 Torino
Tel. 011 5551

Sede secondaria:

Via Monte di Pietà, 8
20121 Milano
Tel. 02 87911

Servizio Segreteria Societaria

Tel. +39 011 555 2762 - 8213

Fax +39 011 555 2322

E-mail: segreteria.societaria@intesasanpaolo.com
adempimenti.societari@intesasanpaolo.com

Internet: <http://group.intesasanpaolo.com>

